

Contratti

NUMERO
PROGRESSIVO

NUMERO
CONS / REP

DATA
EVENTUALE
ESTRAZIONE

EVENTUALE
AREA CUAG

SERVIZIO
CONTRAENTE

DITTA
CONTRAENTE

OGGETTO

Periodo di riferimento
01 gennaio - 30 giugno 2017

Sub "B"

IRREGOLARITA'

DIRETTIVA
ART 53
COMMA 16-
TER D LGS
165/2001

DIRETTIVA
PATTO DI
INTEGRITA'

NUMERO PG
RECEPIMENTO
DIRETTIVE

DATA PG
RECEPIMENTO
DIRETTIVE

1	16804	Area Gare Lavori	SAT IV MUNICIPALITA	IMPRESA GIULIA 78	programma straordinario straico interventi urgenti sul patrimonio scolastico prevenzione riduzione del rischio	si	no	no	147301	22/02/2017
2		Servizio Autonomo Cuag Coordinament o	Servizio Demanio e Patrimonio	Fiume Concetta	contratto di cessione a riscatto in favore della sig.ra Fiume Concetta dell'alloggio sito in via Giuseppe Buonocore 7	si	no	no		
3		Area Gare Lavori	SAT IV Municipalità	Impresa Italia 2000	programma straordinario straico interventi urgenti sul patrimonio scolastico messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi degli edifici scolastici C.D. Luigi Miraglia	si	no	no	146615	22/02/2017
4	16902	Area Gare Lavori	Servizio Programma Unesco Valorizzazione della città storica	Società cooperativa La Castellana	esecuzione dei lavori di manutenzione e fornitura mezzi e materiali per interventi urgenti di edilizia Real Albergo dei Poveri	si	no	no		
5	16756	Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Cimiteri Cittadini	Allea Italia	affidamento della fornitura in leasing di 2 autofunebri per la gestione dei trasporti funebri a pagamento	si	no	no		
6	295	Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Turismo	Julie Italia	fornitura campagna di comunicazione progetto arte e cultura per exposit	si	no	si		
7	255	Area gare Lavori	Servizio Sistemi Informativi Area reti tecnologiche	RTI Telecom Italia/netgroup	contratto per l'affidamento al RTI in regime di proroga della prestazione del servizio di gestione della apparecchiature informatiche	si	no	no		
8		Area Gare Lavori	SAT VII Municipalità	DATNE soc.coop.	lavori di manutenzione ordinaria triennale degli immobili scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della municipalità VII	si	no	no	146092	22/02/2017

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16 TER O LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RICEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RICEPIMENTO DIRETTIVE
9			Area Gare Lavori	Servizio Difesa Idrogeologica del territorio e sicurezza	RTI Teknosud Costruzioni/Bo nifico Group	affidamento dei lavori di cui alla variante n. 3 relativamente ai lavori di risanamento ambientale, igienico sanitario ed idrogeologico del Vallone San Rocco	si	no	no	467450	14/06/2017
10			Area Gare Lavori	SAT IX Municipalità	Impresa La Monteleone	lavori di messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico Marotta Basile	si	no	no	50891	20/01/2017
11			Area gare Forniture e Servizi	Servizio Protocollo Archivio e Notifiche	RTI CRC Post srl/Nexive Spa	contratto per l'affidamento del servizio di recapito della corrispondenza e delle attività di retrospettivo (back office)	si	no	no	79768	31/01/2017
12	252	07/09/2016	Area gare forniture e servizi	Servizio Partecipazioni	dott. Gianluca Battaglia	affidamento incarico professionale per la valutazione della quota azionaria di partecipazione posseduta dall'Ente nella Ge.SAC.	si	si	no		
13			Servizio CUAG - Coordinament o	Direzione Centrale Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità	Pio Monte della Misericordia	Atto di cessione volontaria	si	no	no		
14			Area Gare Lavori	SAT I Municipalità	DP GROUP	contratto per l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla variante in corso d'opera relativamente agli anni 2013/2014/2015	si	no	no	125212	15/02/2017
15			Area Coordinament o	Servizio Politiche per il Lavoro	25 Giugno	convenzione per l'anno 2016 con la società cooperativa commissariata ex lege 452/87	si	no	no	119428	13/02/2017
16			Area gare lavori	Servizio Programma Unesco e valorizzazione della città storica	INFRA TECH Consorzio Stabile	affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori parte impiantistica e dell'esecuzione dei lavori parte architettonica dell'intervento denominato riqualificazione spazi urbani Lotto 1	si	no	no	164809	01/03/2017
17			Area Gare Lavori	Servizio PRM Strade e grandi Assi Viali	Coefite Strade	contratto di appalto relativo ai lavori di manutenzione del capostrada di via Pigna	si	no	no	170681	02/03/2017

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE
18	16756		Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica	RTI CITELUM/ELET TROVIT	affidamento del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica monumentale, ventilazione delle gallerie, degli orologi storici stradali, attuazione del piano per l'efficienza energetica per la durata di anni dodici	si	no	no		
19			Area gare lavori	SAT VIII Municipalità	Giulia 78	lavori necessari alla realizzazione di un microndo nel plesso di via Ramaglia 26 del 18° circolo comunale	si	no	no	193451	10/03/2017
20			Area Gare Lavori	Servizio Programma Unesco	RTI Valentino Giuseppe/Flora Napoli	riqualificazione spazi urbani lotto III	si	no	no		
21			Servizio Gare Lavori	Servizio Programma Unesco	Spinosa Costruzioni Generali	affidamento per la progettazione esecutiva per la riqualificazione spazi urbani lotto 2	si	no	no	178249	06/03/2017
22			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Autonomo Cimiteri	Multiservice Group	affidamento n. 4 tipologie di servizi cimiteriali lotto 1	si	no	no		
23			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Autonomo Cimiteri	Servizio Autonomo CUAG Area Forniture e Servizi	affidamento di n. 4 tipologie di servizi cimiteriali lotto 3	si	no	no	126820	15/02/2017
24			Area Gare lavori	Servizio PRM Strade e Grandi Assl Varii e Sottoservizi	Impresa LE DA. in avalimento con Consorzio Stabile MEDIL	contratto per l'esecuzione dei maggiori lavori, di cui alla variante in corso d'opera relativamente alla manutenzione di via dell'Epomeo tratto compreso tra l'incrocio con Via Bottazzi ed il civio 370	si	no	si	210184	16/03/2017
25			Area Gare lavori	SAT I Municipalità	Buis Costruzioni	contratto per l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di una scala di emergenza esterna per l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi presso l'I.C. Viviani plesso Villanova	si	no	no	160525	28/02/2017
26			Area Gare lavori	Servizio PRM Strade e Grandi Assl Varii	Felco Costruzioni Generali	contratto di appalto relativo ai lavori di manutenzione di C.so Meridionale	si	no	no		

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / RCP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RICEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RICEPIMENTO DIRETTIVE
27			Area Gare Lavori	Servizio PRM Strade e Grandi Assi Viali	D.R. Group srl in avallimento con Quaranta Costruzioni	Lavori di manutenzione straordinaria del capostrada di via Ulderigo masoni, via Arcolecio Morelli	si	no	no	223983	21/03/2017
28			CUAG Area coordinamento	Servizio Grandi reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica	Enel Sole srl	contratto per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica dei siti giubiliari dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 alla Enel Sole in virtù di una convenzione venticinquennale approvata con deliberazione di G.C. n. 4511 del 30.12.2004	si	si	si	282285	10/04/2017
29	16863		Area Gare Lavori	Servizio Ciclo Integrato delle Acque	ATT DUE C	realizzazione del sistema fognario affidente la Collina dei Camaldoli Il Lotto completamento suddiviso in due stralci	si	no	no	234139	24/03/2017
30			Area Gare Forniture e Servizi	SAA I Municipalità	E.P. Società per azioni	contratto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio/giugno 2017 nelle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado statali della Municipalità I	si	no	no	210332	16/03/2017
31	400	04/01/2017	Area gare forniture e servizi	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza	Associazione Quartieri Spagnoli	contratto per l'affidamento all'associazione quartieri spagnoli della realizzazione della proposta progettuale presentata dalla medesima per la realizzazione e la partecipazione degli adolescenti	si	no	no		
32	16928		Area Gare Forniture e Servizi	SAA X Municipalità	E.P. società per azioni	affidamento del servizio di refezione per il periodo gennaio/giugno 2017 X municipalità	si	no	no	210448	16/03/2017
33			Area Gare Lavori	SAT V Municipalità	Atlante Costruzioni srl	lavori di manutenzione ordinaria delle strade piazze e loro pertinenze	si	no	no	223905	21/03/2017
34			Coordinament o	Servizio Demanio e Patrimonio	Mazza Maria ed Eredi Emidio Margiotta	contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo ai sigg. Mazza Maria ed altri	si	no	no	335462	02/05/2017
35			Area Gare Lavori	SAT VII Municipalità	Giulia 78 Società cooperativa	contratto di appalto relativo ai lavori di refacimento coperture di varie scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7.	si	no	no	206803	15/03/2017

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RICEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RICEPIMENTO DIRETTIVE
36			Area Gare Forniture e Servizi	SAA II Municipalità	Gestione Servizi Integrati srl	affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio/giugno 2017, Municipalità II	si	no	no	229268	22/03/2017
37			Area gare Lavori	Servizio PRM strade e grandi assi viari	Tall Appalti	lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone e tratto terminale di via Forà	si	no	no	225042	21/03/2017
38	16833		Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Contrasto delle nuove povertà	Il Quadrifoglio	contratto per l'affidamento delle attività relative alla realizzazione dei Centri antiviolenza città di Napoli E.R.A.: Lotto 4 Polo 3 Municipalità 7 e 8	si	no	no	263997	04/04/2017
39			Area Gare Forniture e Servizi	SAA IX Municipalità	E. P.	affidamento del servizio di refezione scolastica periodo gennaio/giugno 2017	si	no	no		
40			Area Cuag Coordinament o	Servizio Demanio e Patrimonio	Annamaria Parisi	rettifica degli atti di cessione a riscatto rep 67525 del 18.12.1998 e rep. 71405 del 23.04.2002 in favore della s.ra Parisi Annamaria per l'immobile di proprietà comunale ubicato al rione Cavalleggeri d'Aosta Via Marco Polo 10	si	no	no		
41	16833		Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Role delle Emergenze sociali	Arcidonna Napoli/ C.O.R.A./ (...)		si	no	no		
42			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza	Vegezio srl	contratto aggiuntivo per l'affidamento del servizio di fornitura pasti per le attività del Centro Polifunzionale San francesco d'Assisi a Marechiaro	si	no	no	240590	27/03/2017
43			Area Gare Forniture e Servizi	SAA III Municipalità	Tortora	affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 13 febbraio/giugno 2017	si	no	no	245633	29/03/2017
44			Area Gare lavori	SAT II Municipalità	Società Iteca Costruzioni	lavori di manutenzione straordinaria edile e impiantistica e opere di adeguamento normativo, funzionale tra mille il sistema dell'Accordo Quadro	si	no	no	259107	03/04/2017
45			Area Gare e lavori	SAT IV Municipalità	Imprecost	accordo quadro con un solo operatore economico	si	no	no	253804	31/03/2017

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRRIGUIARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RICEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RICEPIMENTO DIRETTIVE
46	16633		Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze sociali	RTI Be Free/Xenia	affidamento delle attività relative alla realizzazione del centrantivolenza Lotto 3 Polo 2 e Lotto 5 Polo 4	si	no	no		
47	16948		Area Gare Forniture e Servizi	SAA VIII Municipalità	Sirio srl	affidamento del servizio di refezione per il periodo 13 febbraio/giugno 2017	si	no	no	293508	13/04/2017
48	16680		Area Gare Lavori	SAT VIII Municipalità	Brasiana soc. coop. Di produzione e lavoro	manutenzione ordinaria degli edifici municipali di competenza della VIII municipalità	si	no	no		
49			Servizio Autonomo CUAG Coordinament o	Servizio Demanio e Patrimonio	Luongo Cirò	autorizzazione alla retrocessione parziale in favore del sig. Luongo Cirò	si	no	no		
50			Area Gare lavori	Sito Unesco	RTI IZZO MARIO COSTRUZIONI/ AR ARTE E RESTAURO	affidamento progettazione esecutiva parte impiantistica ed esecuzione lavori di restauro e adeguamento funzionale della Chiesa ssan Pietro Martire	si	no	no	298685	14/04/2017
51			Area Gare Lavori	Servizio Programma UNESCO	RTI/ TMC Costruzioni Immobiliari Italiane/Giovan na Izzo Restauri	progettazione esecutiva delle strutture e l'esecuzione dei lavori di restauro e rifunionalizzazione del complesso monumentale dei Girolamini	si	no	no	353514	08/05/2017
52			Area Gare lavori	SAT III Municipalità	Di Gennaro Edilizia	contratto di appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria delle coperture della scuola G. Verga, I. Nicolini	si	no	no	302027	18/04/2017
53			Area Gare lavori	SAT VIII Municipalità	SIRIO Società cooperativa di produzione e lavoro	lavori di manutenzione straordinaria plessi scolastici	si	no	no	328081	28/04/2017
54	331	03/11/2016	Area Gare Lavori	SAT III Municipalità	D.A.C. 87	esecuzione lavori in economia e smaltimento rifiuti speciali a discarica autorizzata relativi alla sostituzione dei pavimenti in materiale plastico	si	no	si		

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / RCP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	CITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16 TIR D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE
55			Area Gare Lavori	SAT IX Municipalità	GIEMME s.a.s di Magliarosa Gianna	affidamento lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti del sistema fognario	si	no	no	352859	08/05/2017
56			Area Forniture e Servizi	SAA IV Municipalità	Sirio srl	servizio di refezione scolastica per il periodo 27 marzo/giugno 2017 nelle scuole dell'infanzia comunali	si	no	no	312395	21/04/2017
57		03/11/2016	Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Programmazio ne Culturale e Spazi per la cultura	Ministero dei Beni e attività culturali	realizzazione del progetto di atelier teatrali territoriali	no	no	no		
58			Area Gare lavori	Servizio PRM Strade e grandi assi viari	CHILD 44	contratto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di corso vittorio emanuele	si	no	no	384580	18/05/2017
59			Area gare forniture e servizi	Servizio Contrasto delle Nuove povertà	Gesco	affidamento attività relativa al progetto Ragazzi Oggi 2000	si	no	no	374966	15/05/2017
60		02/03/2017	Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Protezione Civile	Sebach srl	servizio di noleggio di bagni chimici necessari per l'allestimento del centro di accoglienza dei migranti e dei minori non accompagnati.	si	no	si		
61		04/01/2017	Area Gare Forniture e Servizi	Direzione V Municipalità	Istituto SS C.D. Piscicelli	convenzione tra il Comune di Napoli e l'Istituto SS C.D. Piscicelli	si	no	no		
62		02/03/2017	Area Gare Lavori	Servizio Ciclo Integrato delle Acque	Società Favelato Claudio	affidamento dei lavori complementari da svolgere in economia per lo spostamento e la differenziazione dei rifiuti presenti nell'area dove dovrà sorgere l'impianto di sollevamento denominato ottaviano	si	no	no		
63		04/01/2017	Area gare Forniture e Servizi	SAA II Municipalità	Vassarredo srl	Acquisti arredi per l'infanzia	no	no	no		
64		02/03/2017	Area gare Forniture e Servizi	Servizio Turismo	Emmedue srl	Noleggio fornitura corpi illuminati	no	no	no		
65		02/03/2017	Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Autonomo Polizia Locale	T.E.S.I.	taratura prolaser video 09 e verifica funzionalità	no	no	no		

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALC AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16 TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RICEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RICEPIMENTO DIRETTIVE
66	461	04/01/2017	Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Programmazio ne Culturale e Spazi per la Cultura	Nuovo Teatro sanità	realizzazione atelier teatrali lotto 2	no	no	no		
67	421	04/01/2017	Area Gare Forniture e servizi	Servizio politiche Attive per il lavoro	F.lli De Lucia	acquisto di strumenti per la manutenzione delle attrezzature da giardinaggio in dotazione alla squadra di lavoratori socialmente utili di supporto ai giardinieri comunali	no	no	no		
68	529	02/03/2017	Area gare forniture e Servizi	Dipartimento Segreteria Generale	Bleka srl Unipersonale	fornitura stampante multifunzione lex mark cx310n	no	no	no		
69			Area gare lavori	SAT II Municipalità	DAC 87	Accordo Quadro con un solo operatore economico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del sistema dici aptazione delle acque superficiali e della rete fognaria	si	no	no	354/08	09/05/2017
70			Area Gare Lavori	Servizio PRM Strade e Grandi Assi Viali e Sottoservizi	Impresa Brasiliana	esecuzione dei maggiori lavori di cui alla perizia di variante su tratti ammalorati II Lotto	si	no	no	367562	12/05/2017
71			Area Gare lavori	PRM Strade e grandi assi viali	ZARA Appalti	affidamenti lavori di manutenzione ordinaria su tratti ammalorati di Calata Capodichino III Lotto	si	no	no	383792	17/05/2017
72			CUAG Area Coordinament o	Servizio Demanio e Patrimonio	Tammaro Giulia	cessione a riscatto alla sig.ra Tammaro Giulia di immobile di proprietà comunale ubicato al Rione Ueti a Capodimonte	si	no	no		
73			Area gare Forniture e Servizi	SAVI VI Municipalità	SAGIFI s.p.a.	affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 09 gennaio/giugno 2017 nelle scuole dell'infanzia comunali	si	no	no	375167	15/05/2017
74			Area gare Lavori	Servizio Ciclo Integrato delle Acque	GRD Group Costruzioni	affidamento lavori di manutenzione ordinaria su tratti ammalorati di Calata Capodichino (III Lotto)	si	no	no	423257	30/05/2017
75			Area Gare Lavori	Servizio Programma Unesco e Valorizzazione della Città Storica	Valentino Giuseppe	maggiori lavori di variante concernenti l'intervento di restauro e risanamento conservativo ex convento Gesù alle monache in via Settembrini	si	no	no	375114	15/05/2017

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART.53 COMMA 16 TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RICEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RICEPIMENTO DIRETTIVE
76			Area Gare lavori	SAT V Municipalità	ThyssenKrupp	lavori e attività manutenzione ordinaria e straordinaria biennale impianti elevatori	si	no	no	388917	19/05/2017
77		04/01/2017		Direzione Centrale Servizi Finanziari	Finance Active Italia	servizio di monitoraggio e assistenza tecnica per varie operazioni di rinegoziazione/estinzione dei mutui e swap	si	no	no		
78			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Autonomo Personale Area prevenzione e protezione	RTI Codime/Medic a	affidamento triennale delle attività connesse alla sorveglianza sanitaria per i dipendenti del Comune	si	no	no	375711	15/05/2017
79		04/05/2017	Area Gare Forniture e Servizi	Direzione I Municipalità	Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Fiorelli	convenzione tra il Comune di Napoli e l'Istituto comprensivo statale Giuseppe Fiorelli	si	no	no		
80		04/05/2017		Servizio Giovani e Pari Opportunità	Radio Taxi Consortaxi	Taxi Rosa iniziativa sperimentale a favore delle donne residenti nella città di Napoli	si	no	si		
81		04/05/2017		SAT III Municipalità	San Giovanni 79 Società cooperativa	lavori in economia e pagamenti a fattura	si	no	si		
82		04/05/2017	Area Gare Lavori	SAT V Municipalità	ALCOR SOC. COOP.	lavori di riqualificazione straordinaria del tratto fognario in Salita Due Porte	si	no	no		
83		02/03/2017	Area Gare Forniture e Servizi	Municipalità X Direzione	Società De Franchis	Acquisto toner e cartucce nastri	no	no	no		
84		04/05/2017	Area gare Forniture e Servizi	Servizio Igiene e Decoro della Città	Società Vivali Barretta	magiori lavori relativi all'esecuzione della variante di riqualificazione delle aree giochi bambini	si	no	no		
85			Area Gare Lavori	Programma Unesco e Valorizzazione città storica	RTI Corvino e Muliani/ingg. Associati	affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi all'intervento di recupero del Tempio della Scorzata	si	no	no	507584	27/06/2017
86			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Edilizia residenziale pubblica	RTI PA.CO	affidamento lavori complementari relativi ad opere edili	si	no	si	427229	31/05/2017

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / REP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALI AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16 TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RICEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RICEPIMENTO DIRETTIVE
87	16956		Area Gare Forniture e Servizi	SAA VII Municipalità	RTI ME.CA/GE.RI.C O	affidamento del servizio di refezione solistica periodo 13 febbraio/giugno 2017 municipalità 7.	si	no	no	461314	12/06/2017
88			Area Gare Forniture e Servizi	Fiscalità Loca, servizio IMU e servizio IUC TARI ed altri	Equitalia Servizi di riscossione spa/Municipia	affidamento delle attività di riscossione spontanea e coattiva dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) , del canone per l'occupazione di spazi (COSAP) e TARSU	si	no	no		
89			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Autonomo Sistemi Informativi	RTI Fastweb/ORM U	proroga tecnica dell'appalto di servizio di Gestione Rete Intranet	si	no	no		
90			Area Gare Forniture e Servizi	SAA V Municipalità	Sodexo Italia	affidamento del servizio di refezione per il periodo 9 gennaio/giugno 2017 Municipalità V	si	no	no	461286	12/06/2017
91	16763		Area Gare lavori	SAT X Municipalità	D'Alessandro Costruzioni	lavori di manutenzione straordinaria di tratti di capostrada e di tratti di manufatti fognari	si	no	no		
92			Area gare lavori	Servizio Programma Unesco e Valorizzazione città storica	RTI CFC Group/Carla Tomasi srl	progettazione esecutiva degli impianti e lavori di restauro complesso San Paolo Maggiore	si	no	no		
93			Area Gare Forniture e Servizi	Servizio Programma Unesco e Valorizzazione Città Storica	Capriello Vincenzo srl	progettazione esecutiva parte impiantistica e strutturale, riqualificazione e rifunionalizzazione complesso minumentale Castel Capuano	si	no	no		
94	Cons. 21		Cuag Coordinament o	Servizio PRM Edifici scolastici	Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù	cessione volontaria del suolo ubicato in via Cupa Nazareth ora via S. ignazio di Loyola	si	no	no		
95	Cons. 9		Cuag Coordinament o	Servizio Demanio e Patrimonio	Prisco Francesco	contratto per la retrocessione al sig. Prisco Francesco di un immobile di proprietà comunale ubicato in Napoli alla via dei Salici	si	no	no		
96	527	02/03/2017	Area gare forniture e servizi	Servizio Programmazio ne culturale e spazi per la cultura	Associazione regionale cori campani	realizzazione di un programma di concerti corali e strumentali itineranti da tenersi in occasione del Natale 2015	si	no	no		

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO CONS / RCP	DATA EVENTUALE ESTRAZIONE	EVENTUALE AREA CUAG	SERVIZIO CONTRAENTE	DITTA CONTRAENTE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D LGS 165/2001	DIRETTIVA FATTO DI INTEGRITA'	NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE
97			Area gare lavori	Servizio Igiene e decoro della città	EDILFENCE	maggiori lavori riqualificazione area ex Rasometro al Vomero	si	no	no		
98			Area Gare lavori	SAT V Municipalità	Italia 90 società cooperativa	lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso i tratti dissestati di via Agnolaia	si	no	no		

CONTRATTI

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
In merito ai richiamati "accertamenti relativi al Programma 100", si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del D.U.P. richiamano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017.		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
In merito alla regolarità tributaria "ai sensi di quanto previsto dal Programma 100", si rammenta che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016 -2018), ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi n. 03 e 04 del menzionato D.U.P. richiamavano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come i Programmi n. 03 e 04 del DUP 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20.04.2017.		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Giova rappresentare, a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dalla competente dirigenza, che : - in materia di normativa antimafia, il 31.1.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « <i>Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i> ». Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, "(...)la stipula di contratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco. (...) La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)". Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 " <i>Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...)</i> ", anche " <i>b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco</i> "; - il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.", statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006. In particolare, attesa la natura del contratto (avente ad oggetto, (...)) e il criterio di aggiudicazione adottato (O.E.P.V.), si richiama l'art. 59, co. 1, del D.lgs. 50/2016 – che ha sancito il divieto di ricorso all'istituto dell'appalto integrato prevedendo che "È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità." - in uno alle Linee Guida dell'ANAC recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. In ordine alle modalità di pagamento, si richiama, infine, l'art. 217, co. 1, lett. jj), del D.lgs. 50/2016 che abroga espressamente l'articolo 26-ter del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013.		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che:

- in materia di normativa antimafia il 31-01-2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « *Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190* ». Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, "(...) la stipula di contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)". Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 " *Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...)*", anche " *b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco*";

- il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 - recante " *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*", statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: " *Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016.*" - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.

In particolare, la disciplina dell'Istituto dell'Accordo quadro è confluita nell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 che ne ha ampliato l'ambito applicativo consentendone il ricorso nell'ipotesi di affidamenti di lavori anche non manutentivi e di affidamenti di servizi di progettazione o di natura intellettuale, salvo il limite della durata che non può essere superiore a quattro anni nei settori ordinari e a otto anni per i settori speciali.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che:

- in materia di normativa antimafia il 31-01-2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « *Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190* ». Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, "(...) la stipula di contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)". Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 " *Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...)*", anche " *b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco*";

- il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 - recante " *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*", statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: " *Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016.*" - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.

Infine, attesa la previsione di oneri di progettazione nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, si rammenta che le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti " *Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, secondo cui " *Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.*"

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che:

- in materia di normativa antimafia il 31.1.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « *Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190* ».

Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, "(...) la stipula di contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)". Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 " Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...)", anche " b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco". Si veda sul tema la circolare esplicativa del Prefetto PG/2017/0343742 del 04.05.2017.

- il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.", statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.
- in data 5 maggio 2017 è stato pubblicato il D.lgs. n.57/2016 - rubricato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" - in vigore, ai sensi dell'art. 131 del medesimo decreto, dal 20 maggio 2017.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Attesa la vigenza del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016 - così come modificato con D.lgs. 56/2017 - si rammenta quanta segue.

In ordine all'importo contrattuale (inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria) e alla procedura di affidamento in esame (ex art. 125, co. 11, del D.lgs. 163/2006, oggi confluita nell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016) si richiamano le Linee Guida n. 4 dell'ANAC - recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con deliberazione del consiglio dell'Autorità n. 1097, del 26 ottobre 2016, - secondo cui anche nell'ipotesi di affidamento diretto la procedura ha avvio con la determinazione a contrarre ex 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016. In particolare, il provvedimento di indizione della gara deve indicare, almeno, l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali; la determinazione a contrarre può assumere contenuto semplificato, come nel caso di O.D.A. sul M.E.P.A., ovvero di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura dovendo, in ogni caso, individuare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

L'Autorità, con medesime Linee Guida, ha, altresì, chiarito che la scelta dell'affidatario deve dare atto, in modo espresso e particolareggiato, del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti prescritti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Ente deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e del rispetto del principio di rotazione, in virtù del quale l'affidamento al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.

Giova, infine, rammentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.", statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che:

- in materia di normativa antimafia il 31-01-2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190». Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, "(...) la stipula di contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)". Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 " Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...)", anche " b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco". Si veda, sul tema, la circolare esplicativa del Prefetto PG/2017/0343742 del 4 maggio 2017;

- il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.", statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che:

- in materia di normativa antimafia il 31-01-2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190». Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, "(...) la stipula di contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)". Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 " Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...)", anche " b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco";

- il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.", statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che:

- in materia di normativa antimafia il 31-01-2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « *Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190* ».

Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, « (...) la stipula di contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...) ».

Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 « Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...) », anche « b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco ». Si veda, sul tema, la circolare esplicativa del Prefetto PG/2017/0343742 del 4 maggio 2014;

- il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 - recante « *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.* », statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: « *Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016.* » - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006;

- In particolare, si rammenta che la normativa in materia di varianti in corso d'opera è trasfusa all'art.106, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, che ammette il ricorso all'istituto in esame purché siano soddisfatte specifiche condizioni: la necessità di modifica deve essere determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'Ente (ad es. sopravvenienza nuove disposizioni legislative); la modifica non deve alterare la natura del contratto, né comportare una variazione in aumento del prezzo superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale;

- in data 5 maggio 2017 è stato pubblicato il D.lgs. n. 56/2017 - rubricato « *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* » - in vigore, ai sensi dell'art. 131 del medesimo decreto, a partire dal 20 maggio 2017.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Giova, infine, rappresentare, a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che :

- il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 - recante « *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.* », statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: « *Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016.* » - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006;

- il menzionato D.lgs. 50/2016, poi, disciplina, all'art. 63, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, consentendo il ricorso a tale procedura derogatoria dell'evidenza pubblica, per la ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, ai sensi del co.5, solo a condizione che :

—i nuovi lavori o servizi devono essere conformi al progetto a base di gara;

—il progetto deve essere oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo procedura ex art. 59, co. 1;

—il progetto a base di gara deve indicare l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali saranno aggiudicati;

—la facoltà di ricorrere alla procedura in esame deve essere espressa sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione;

—l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie comunitarie,

—il ricorso a detta procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

<p>Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – recante <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."</i>, statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: <i>"Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016."</i> - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006. - che in data 5 maggio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n.57/2016 – rubricato <i>"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"</i> - in vigore, ai sensi dell'art. 131 del medesimo decreto, a partire dal 20 maggio 2017. 		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – recante <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."</i>, statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: <i>"Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016."</i> - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Non si dà atto del rispetto del termine per la stipula dei contratti, di cui all'articolo 11, comma 9 del Codice degli Appalti, né di versare in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Nello schema contrattuale non si dà atto del rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 9, dell'abrogato Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), né di versare in una delle ipotesi di eccezione per la stipula dei contratti di cui alla richiamata disciplina.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Nello schema contrattuale non si dà atto del rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016), secondo cui la stipula del contratto deve avvenire entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, né di versare in una delle ipotesi di eccezione per la stipula dei contratti di cui alla richiamata disciplina.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>L'importo contrattuale complessivo, riportato in oggetto, pari ad € (...) non appare corretto posto che rappresenta l'importo del <i>"TOTALE COMPLESSIVO"</i> (lavori + somme a disposizione) di cui al quadro economico generale del dispositivo della determinazione dirigenziale n. (...).</p>		<p>Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Nelle premesse dello schema contrattuale è riportato che <i>"(...) il Servizio (...) ha attestato che perdura il possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art.38 del D.L. gs. n.163/2006;"</i>, sebbene nella nota di trasmissione del medesimo è precisato che <i>"Relativamente alla verifica ex art.38 del D.lgs.n.163/2006, essendo scaduti dei documenti, ci si riserva di esibire l'attestazione in merito all'attualità"</i>.</p>		<p>Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>L'art. (...) del testo contrattuale riporta erroneamente la descrizione dei lavori oggetto del presente appalto, così come riporta erroneamente gli estremi della determinazione di affidamento.</p>		<p>Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Salvo che l'operatore economico abbia beneficiato delle riduzioni previste dall'art. 75, co. 7, del D.lgs. 163/2006, (la quale circostanza non è, in ogni caso, esplicitata nel contratto), la quantificazione dell'importo della cauzione definitiva (pari a € (...)) non appare in linea con i contenuti dell'art. 113 del citato decreto legislativo (confluito all'art. 103 del D.lgs. 50/2016).</p>		<p>Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>All'art. (...) dell'atto di retrocessione e transazione si riporta che <i>"La registrazione del presente atto, la trascrizione (...) la voltura catastale ed ogni ulteriore incambezza saranno eseguite a cura e spese dell'amministrazione comunale e/o del Consorzio (...)";</i> tuttavia sul punto si rileva che negli atti presupposti e trasmessi in visione non si dà atto né di un impegno della competente dirigenza volto a fronteggiare dette spese né che le spese saranno sostenute dal Consorzio (...).</p>		<p>Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Si rileva l'incompleta formulazione del testo contrattuale in ordine agli estremi della nota attestante il decorso del termine di cui all'art. 11, co. 10 del D.Lgs. 163/06, della nota attestante l'assenza di ricorsi avverso il bando di gara ed, infine agli estremi della nota attestante il perdurare in capo alla società contraente e alla società ausiliaria, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006.</p>		<p>Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Dall'esame della polizza fideiussoria, richiamata nelle premesse contrattuali e trasmessa in visione in uno allo schema contrattuale, si ricava che la somma garantita (pari a € (...)) non appare allineata alla previsione normativa di cui all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) secondo cui <i>"In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7."</i> né si richiamano, nelle stesse premesse, certificazioni conformi alle norme vigenti in possesso dell'affidataria che consentono di ridurre l'importo della garanzia ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).</p>		<p>Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Salvo che l'operatore economico abbia beneficiato delle riduzioni previste dall'art. 75, co. 7, del D.lgs. 163/2006, (la quale circostanza non è, in ogni caso, esplicitata nel contratto), la quantificazione dell'importo della cauzione definitiva (pari a € (...)) non appare in linea con i contenuti dell'art. 113 del citato decreto legislativo (confluito all'art. 103 del D.lgs. 50/2016).</p>		<p>Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.</p>	

<p>All'art. (...) dello schema contrattuale sono indicate delle sanzioni applicabili all'affidataria in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli che non appaiono in linea con le sanzioni previste nel disciplinare di gara per la stessa violazione; inoltre, non appare specificata nel citato articolo la quantificazione delle sanzioni applicabili nelle ipotesi di reiterazione della violazione delle norme del Codice medesimo.</p>	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.
<p>Dal verbale di gara di cui alla seduta del (...) - trasmesso in visione allo schema contrattuale - si evince che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario (...) è ricorso all'istituto dell'avvalimento, atteso che nel medesimo è riportato "(...) che la concorrente non ha prodotto il documento PASOE per una delle imprese ausiliarie (...)". Tuttavia, nello schema contrattuale non si rinviengono elementi in ordine al ricorso da parte del raggruppamento aggiudicatario all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016), né si dà atto delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali anche nei confronti delle imprese ausiliarie.</p> <p>Sul punto, si rammenta che, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 49 del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso, parimenti, al comma 5 dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016), "Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara".</p>	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.
<p>In ordine alle verifiche antimafia, l'art. (...) del contratto è formulato in modo incompleto e poco chiaro e in ordine alle spese contrattuali, l'art. (...) del contratto appare, altresì, incompleto.</p>	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.
<p>L'oggetto del contratto appare lacunoso e non allineato a quanto riportato nella determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...) e nella determinazione di attivazione del quinto d'obbligo n. (...); in particolare in ordine alla effettiva durata dell'affidamento.</p>	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.
<p>All'art. (...) e a pag. (...) del testo contrattuale, si riporta quale rappresentante della società (...), in luogo di (...), come riportato nel restante testo e come, peraltro, risulta da visura camerale dell'aggiudicataria emessa in data (...) e trasmessa in visione.</p>	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.
<p>Nelle premesse del testo contrattuale (...), in merito agli accertamenti dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06, si ripete "per l'impresa ausiliaria", senza dare, quindi atto, dei predetti accertamenti anche in capo all'impresa avvalente.</p>	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.
<p>Nel testo contrattuale si opera richiamo alle verifiche tributarie e contributive effettuate anche in capo alla società ausiliaria, tuttavia dagli atti presupposti e dall'oggetto del contratto non appare che l'affidataria si sia avvalsa di altra società ausiliaria.</p>	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.
<p>Nelle premesse contrattuali è riportato che "è decorso il termine dilatorio dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D.L. gs.n.163/2006, (...)". Tuttavia, dall'esame della documentazione trasmessa in visione in uno allo schema contrattuale (nota (...) del Servizio Attività Amministrative (...) Municipalità), si evince che non appare rispettato il termine dilatorio di trentacinque giorni (c.d. stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, stabilito dall'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016). In merito, si richiama, infine, l'art. 121, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 104/2010.</p>	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.
<p>Il testo contrattuale a pag. (...) riporta che la sottoscrizione del verbale preliminare al contratto è avvenuta in data 3(...), tuttavia la determina di aggiudicazione dei lavori è stata adottata solo in data (...).</p>	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.
<p>L'art. (...) del contratto, in materia di documentazione antimafia, prevede che "Essendo decorsi trenta giorni dalla data di consegna alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) della richiesta di informazioni prefettizie (...), come si evince dalla ricevuta di consegna del (...) il contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva (...)"; tuttavia, il suddetto termine, alla data di trasmissione del contratto, non è decorso, né sono rappresentate, nel testo contrattuale o nella documentazione ad esso allegata, ipotesi di urgenza, che consentono all'Ente di procedere anche in assenza dell'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 92, co. 3, del D.Lgs. 159/2011.</p>	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.
<p>Il testo contrattuale riporta quale dirigente abilitato alla stipula dei contratti, quale dirigente del Servizio (...), tuttavia da verifiche effettuate d'ufficio, risulta che il menzionato dirigente non appare ricoprire, all'attualità, il predetto incarico.</p>	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.
<p>Dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, adottata (...), alla redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo. Appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non appaiono esplicitate nello schema contrattuale.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva alla redazione del contratto, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula, è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, co. 9 lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017, e dall'art. 6, co.1 lett. i) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità amministrativa.</p>
<p>Il testo contrattuale a pag. (...) recita "(...) ai sensi dell'art. 153, comma 1, del DPR 207/2010 il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna degli stessi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006". Sul punto, si rammenta, che tale ipotesi, costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse.</p> <p>Difatti, dall'esecuzione delle prestazioni, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali. Invero tra l'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) e la predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo di cui non si rinviengono elementi giustificativi. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p> <p>In merito, si richiamano i contenuti delle relazioni segretariali sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, c. 1 del regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo Relazione semestrale n. 6, PG/0333229 del 18 aprile 2016).</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva alla redazione del contratto, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula, è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, co. 9 lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017, e dall'art. 6, co.1 lett. i) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità amministrativa.</p>

<p>Nelle premesse contrattuali, a pag. (...), si riporta "(...) il Dirigente (...) ha autorizzato (...) ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e così come previsto dall'art. 302 co. 2 del DPR 207/2010, l'esecuzione anticipata delle attività oggetto della prestazione (...)". In merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9, dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti il protrarsi dell'esecuzione anticipata delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimenti posti a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale verrebbero, di fatto, almeno in parte neutralizzati (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, ancora all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidataria, di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012, nonché della clausola che prevede il rispetto degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015). Tanto più che tra l'adozione delle determinazioni di aggiudicazione definitiva n. (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva alla redazione del contratto, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula, è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, co. 9 lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017, e dall'art. 6, co.1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regularità amministrativa.</p>
<p>Dall'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) alla stipula contrattuale (...) è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva alla redazione del contratto, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula, è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, co. 9 lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017, e dall'art. 6, co.1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regularità amministrativa.</p>
<p>Dall'approvazione della determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...) alla redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva alla redazione del contratto, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula, è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, co. 9 lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017, e dall'art. 6, co.1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regularità amministrativa.</p>
<p>Si rileva che tra l'adozione della determinazione di indizione di gara n. (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della procedura di gara n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regularità Amministrativa, così come modificato e integrato con disposizione n. 3 del 07.03.2016.</p>
<p>Tra l'adozione della determinazione di indizione della gara n. (...) e la conclusione del relativo procedimento, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, sono trascorsi oltre tre anni, né si rinvergono elementi che giustificano il decorso di suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della procedura di gara n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regularità Amministrativa, così come modificato e integrato con disposizione n. 3 del 07.03.2016.</p>
<p>Nelle premesse del contratto, a p. (...), si legge: "(...) giusta Determinazione Dirigenziale n. (...), il dirigente del Servizio (...) autorizzava (...) l'esecuzione anticipata del servizio con decorrenza dal (...) stante la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa (...); sul punto, si rammenta che l'esecuzione anticipata della prestazione, rappresenta una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che sono di fatto neutralizzati gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come ancora rispetto all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicataria di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, la neutralizzazione degli effetti, sempre a tutela dell'Ente, del rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti (i cui contenuti sono ora confluiti nell'art. 103 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016) a garanzia dell'esatta e regolare esecuzione della prestazione; tanto più che dall'adozione delle determinazioni dirigenziali n. (...) e n. (...) alla predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi. Si evidenzia, pertanto, l'opportunità che il contratto segua, nel più breve tempo possibile l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni. Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretarie sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo relazione semestrale n. 7 – PG. 856476 del 28.10.2016).</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della procedura di gara n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regularità Amministrativa, così come modificato e integrato con disposizione n. 3 del 07.03.2016.</p>

Si rileva l'incompletezza del testo contrattuale in ordine agli estremi anagrafici del dirigente abilitato alla stipula e agli estremi della nota con cui il dirigente attesta l'urgenza della stipula del contratto, rappresentata con nota (...).		Completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	
Il contratto al punto (...) di pag. (...) non riporta la data di nascita del contraente.		Completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	
Si rileva l'incompleta formulazione del testo contrattuale in ordine agli estremi della nota attestante il decorso del termine di cui all'art. 11, co. 10 del D.Lgs. 163/06, della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e alla somma garantita, all'importo delle spese connesse alla stipula del contratto e agli estremi del relativo bonifico bancario ed, infine, agli estremi del numero seriale del certificato di firma del rappresentante legale dell'affidataria.		Completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	
Nelle premesse dello schema contrattuale si rileva l'incompletezza del testo laddove omette di riportare la data di emissione del DURC.		Completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	
L'art. (...) della convenzione appare incompleto in ordine alla data di esecuzione del pagamento delle spese contrattuali.		Completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	
Il testo dell'art. 12 del contratto è incompleto.		Completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	
Si rileva l'incompleta formulazione delle premesse, dell'art. (...) e dell'art. (...) del testo contrattuale.		Completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	
Si rileva l'incompletezza del testo contrattuale laddove all'art. (...), rubricato "Oggetto dell'appalto" si legge: "L'esecuzione dell'appalto è regolata secondo le prescrizioni normative e tecniche (...) e nei documenti costituenti il progetto esecutivo approvato, compresi, in specie gli elaborati grafici progettuali ai sensi dell'art. ".		Completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	
Si rileva l'incompleta formulazione del contratto in ordine alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, agli estremi della nota attestante il decorso del termine di cui all'art. 11, co. 10 del D.Lgs. 163/06, della polizza fideiussoria rilasciata ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006, alla denominazione dell'intermediario che ha rilasciato la polizza, alla somma garantita, alle spese connesse alla stipula del contratto con gli estremi del relativo bonifico bancario ed, infine agli estremi del numero seriale del certificato di firma del rappresentante legale dell'affidataria.		Completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	
Si rileva l'incompleta formulazione del contratto in ordine alle spese connesse alla stipula del contratto e agli estremi del relativo bonifico bancario.		Completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	
Si rileva l'incompleta formulazione del testo contrattuale in ordine agli estremi della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e alla somma garantita, all'importo delle spese riconnesse alla stipula del contratto e agli estremi del relativo bonifico bancario ed, infine, agli estremi del numero seriale del certificato di firma del rappresentante legale dell'affidataria, nonché in ordine al nominativo e ai dati anagrafici del dirigente abilitato alla stipula.		Completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	
Si rileva l'incompletezza del testo contrattuale laddove nella prima, come nell'ultima pagina, non riporta il nominativo del dirigente comunale competente alla sottoscrizione del contratto e nell'art. (...), rubricato "Spese contrattuali", non riporta la data del bonifico relativo alla somma depositata a titolo di pagamento delle richiamate spese contrattuali.		Completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	
Si rammenta che il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.", statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.	10	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	10
Con Disposizione n. (...), la competente dirigenza dispone l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., all'esecuzione anticipata della prestazione (...), attualmente ripresa nel nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, all'art.32, co. 8 e co. 13. Si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati. A tale ultimo proposito, la polizza fideiussoria, emessa in data (...), relativamente alla decadenza richiama l'art. 2 Schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 secondo cui: "L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a)decorre dalla data di stipula del contratto di appalto; b)cessa il giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può avere luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante". In ordine alla durata della garanzia dunque, non appare esservi pieno allineamento tra decorrenza della polizza ed avvio dell'esecuzione delle prestazioni garantite (...).		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	

Con disposizione dirigenziale n. (...) la competente dirigenza ha autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto dell'appalto *de quo*, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/2006. In merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9, dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti il protrarsi dell'esecuzione anticipata delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimenti poste a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale verrebbero, almeno in parte, di fatto, neutralizzati (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, ancora all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidataria, di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012, nonché della clausola che prevede il rispetto degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015).

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Nelle premesse dello scherma contrattuale si riporta: "(...) il Dirigente del Servizio (...) della (...) Municipalità ai sensi dell'art. 11 comma 9 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 302 del D.P.R. - 207/2010, (...) autorizzava l'esecuzione anticipata della prestazione a decorrere dal (...) come da verbale di consegna allegato alla nota (...)". Si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione, ora confluita all'art. 32 comma 8 del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicataria di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva (ex art. della 113 dell'abrogato Codice degli Appalti) ex art. 103 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Nelle premesse contrattuali, a pag. (...) si riporta: "La società (...) ha regolarmente svolto e concluso l'attività indicata al punto (...)". Nel merito si rammenta che, ai sensi dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010, l'esecuzione anticipata delle prestazioni può essere autorizzata solo nei modi e alle condizioni di cui al comma 3, con apposito provvedimento che indichi in concreto i motivi del ricorso alla richiamata normativa e nelle sole ipotesi contemplate al comma 2 lettere a) e b). Tale fattispecie costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali; a tale ultimo proposito, nel caso di specie, le prestazioni contrattuali sono già rese per intero.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Con Determinazione Dirigenziale n. (...), la competente dirigenza dispone l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010, all'esecuzione anticipata della prestazione a far data dal (...). In merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9, dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti il protrarsi dell'esecuzione anticipata delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimenti poste a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale verrebbero, di fatto, almeno in parte neutralizzati (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, ancora all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidataria, di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012, nonché della clausola che prevede il rispetto degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015).

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Atteso il richiamo, all'art. (...) del contratto, al "verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.P.R. 207/2010", può ritenersi, pur in assenza di una espresso richiamo nel testo contrattuale o negli atti presupposti, che la competente dirigenza abbia autorizzato l'esecuzione anticipata della prestazioni. In merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'art. 11, co. 9, del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016) costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse e che l'esecuzione di urgenza, salve le deroghe richiamate nella medesima disposizione, non è consentita durante il termine dilatorio di cui all'art. 11, c. 10 del Codice degli Appalti e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal successivo comma 10-ter. Difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, nel testo contrattuale, di prescrizioni a tutela dell'Ente sono in parte neutralizzati (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicataria di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 in attuazione della L. 190/2012, nonché all'accettazione delle clausole di cui al "Patto di Integrità" per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015).

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Con Disposizione Dirigenziale n. (...), la competente dirigenza dispone l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010, all'esecuzione anticipata della prestazione a far data (...). In merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9, dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti il protrarsi dell'esecuzione anticipata delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimenti posti a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale verrebbero, di fatto, almeno in parte neutralizzati (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di legalità stipulato con la locale Prefettura, ancora all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidataria, di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012, nonché della clausola che prevede il rispetto degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015). A tale ultimo proposito la polizza fideiussoria, emessa in data 03/01/2017, relativamente alla decorrenza richiama l'art. 2 Schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 secondo cui: *"L'efficacia della garanzia, come riportata nella Scheda Tecnica: **aldecorre dalla data di stipula del contratto di appalto; b)cessa il giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetta alle scadenze di cui al precedente punto b) può avere luogo solo con la consegna dell' originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante**"*. In ordine alla durata della garanzia dunque, non appare esservi pieno allineamento tra decorrenza della polizza ed avvio dell'esecuzione delle prestazioni garantite (...).

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

La determinazione a contrarre n. (...) quantifica in euro (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, c. 7 ter, del D.Lgs. 163/2006 che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola *"le attività manutentive"*; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell' istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania).

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

La determinazione dirigenziale n. (...) quantifica in € (...) le spese per gli incentivi di progettazione di cui all'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 163/2006 – così come introdotti dall'art. 13-bis della Legge 114/2014 di conversione del Decreto Legge 90/2014 – che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola *"le attività manutentive"*. In merito si rammenta che, secondo la richiamata norma, gli Enti Locali dovranno, per la disciplina degli incentivi al personale interno, adottare un apposito regolamento che stabilisce la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 - Sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania). Si rammenta, infine, che la disciplina sugli incentivi tecnici è ora confluita nell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

La determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva quantifica in € (...) gli incentivi di progettazione da erogare in favore del personale interno all'Ente ai sensi dell'art. *"92, c. 5 del D.gs. 163/2006"* che, tuttavia, è stato abrogato dall'art. 13 della legge n. 114 del 2014. Per completezza, si rammenta che la disciplina dell'istituto in esame è poi confluita nell'art. 93, co. 7 bis (dell'ormai abrogato D.Lgs. 163/2006). Sull'argomento, si osserva che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell' istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania). Si rappresenta, infine, che a seguito della novella 2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dal D.lgs 50/2016, in particolare dall'art. 113, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi sono riconnessi esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto e non anche all'attività di progettazione. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'ANAC n. 1, di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, secondo cui *"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016."*

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

<p>La determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) quantifica in € (...) gli incentivi di progettazione da erogare in favore del personale interno all'Ente ai sensi dell'art. "92, c. 5 del D.lgs. 163/2006" che, tuttavia, è stato abrogato dall'art. 13 della legge n. 114 del 2014. Per completezza, si rammenta che la disciplina dell'istituto in esame è poi confluita nell'art. 93, co. 7 bis (dell'ormai abrogato D.lgs. 163/2006). Sull'argomento, si osserva che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015-sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania).</p> <p>Si rappresenta, infine, che a seguito della novella 2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dal D.lgs 50/2016, in particolare dall'art. 113, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi sono riconnessi esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto e non anche all'attività di progettazione. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, secondo cui "Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera aa), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016".</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Il quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva prevede incentivi di progettazione da erogare in favore del personale interno. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 - sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania).</p> <p>Si rappresenta, infine, che a seguito della novella 2016 le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconnessi esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14-09-2016, secondo cui "Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera aa), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016".</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Si rileva che tra l'adozione della determinazione di indizione di gara n. (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della procedura di gara n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	
<p>Tra l'adozione della determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della procedura di gara n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	
<p>Il contratto ha durata di (...) a decorre dalla sottoscrizione (...), tuttavia gli interventi di manutenzione a farsi sono ricondotti al "Programma Triennale (...)"; si rileva, pertanto, una discrasia tra la prevista durata del contratto e l'arco temporale di riferimento del richiamato Programma Triennale dei lavori pubblici, tanto più che la gara è stata bandita solo a (...) con determinazione dirigenziale n. (...) e che, ad oggi, non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, pur essendo trascorso un notevole lasso di tempo; peraltro in assenza di rappresentati elementi che ne giustificano il decorso, in violazione del principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della procedura di gara n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	
<p>Si rileva che tra l'adozione della determinazione di indizione di gara n. (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p> <p>Si richiamano le direttive segretariali formulate in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa sul verbale relativo alla gara d'appalto in oggetto.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della procedura di gara n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	
<p>Nelle premesse contrattuali è riportato "che è stata acquisito DURC regolare e valido alla data della stipula del contratto (...)", ancorché la copia del documento trasmesso in visione reca "scadenza di validità (...)".</p>	<p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'affidataria deve essere regolare ed in corso di validità all'atto della stipula.</p>	
<p>Nelle premesse contrattuali, a p. (...) si legge "(...) ha acquisito e conserva agli atti (...) il Documento Unico attestante la Regolarità contributiva in corso di validità della società contraente"; si osserva, tuttavia, che il DURC, esibito in visione in uno al presente schema contrattuale, è stato emesso in data (...).</p>	<p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'affidataria deve essere regolare ed in corso di validità all'atto della stipula.</p>	
<p>Dall'esame della documentazione trasmessa in visione in uno allo schema contrattuale il DURC riporta quale data di scadenza (...).</p>	<p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'affidataria deve essere regolare ed in corso di validità all'atto della stipula.</p>	

<p>Nelle premesse contrattuali è riportato che "è stato acquisito il DURC regolare e valido alla data della stipula del contratto, (...)"; tuttavia, dall'esame della documentazione trasmessa in visione in uno allo schema contrattuale, si evince che il DURC risulta scaduto alla data di trasmissione del medesimo schema, tant'è che nella nota (...) del Servizio Attività Amministrative (...) Municipalità - peraltro richiamata nel contratto - la competente dirigenza precisa che "Si provvederà a richiedere, e a trasmettere nuova DURC alla data di scadenza";.</p>		<p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'affidataria deve essere regolare ed in corso di validità all'atto della stipula.</p>	
<p>Preliminarmente - atteso il ricorso, ai fini dell'affidamento in esame, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante creazione di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) - si richiama la nota segretariale PG/583138 del 16 luglio 2015, avente ad oggetto "gli strumenti di e-Procurement, nell'ambito degli obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, di trasparenza dell'azione amministrativa degli organo gestionali e di abbattimento dei tempi del procedimento.", nonché il più recente aggiornamento di cui alla nota segretariale PG/849298 del 26 ottobre 2016.</p> <p>Nello specifico, al fine di consentire una agevole e chiara ricostruzione dell'iter logico-giuridico sotteso alla stipula del contratto, si ravvisa l'opportunità di indicare, nelle apposite sezioni di cui si compone lo schema contrattuale previste dalla piattaforma telematica acquisitrretepa.it, gli elementi da cui evincere l'individuazione degli atti prodromici (ex multis determinazione dirigenziale di affidamento), l'osservanza della normativa in materia di contratti pubblici, nonché il rispetto degli atti di produzione interna dell'Ente (ex multis Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e Patto di Integrità per l'affidamento delle commesse).</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Preliminarmente - atteso il ricorso, ai fini dell'affidamento in esame, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante creazione di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) - si richiama la nota segretariale PG/2015/583138 del 16 luglio 2015, avente ad oggetto "gli strumenti di e-Procurement, nell'ambito degli obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, di trasparenza dell'azione amministrativa degli organo gestionali e di abbattimento dei tempi del procedimento.", nonché il più recente aggiornamento di cui alla nota segretariale PG/2016/849298 del 26 ottobre 2016.</p> <p>Nello specifico, al fine di consentire una completa ricostruzione dell'iter logico-giuridico sotteso alla stipula del contratto, si ravvisa l'opportunità di indicare, nelle apposite sezioni di cui si compone lo schema contrattuale previste dalla piattaforma telematica acquisitrretepa.it, gli atti prodromici (ex multis determinazione dirigenziale di affidamento) e la normativa osservata in materia di contratti pubblici.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Il richiamo, nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva, all'art. 191, c. 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, c. 1 quater, del T.U.E.L..</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>La determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva richiama riferimenti normativi inconferenti. In particolare, richiama l'art. 191, comma 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 ora confluito, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, comma 1-quater, del T.U.E.L. e l'art. 124 del D.lgs. 163/2006 che, tuttavia, regola gli appalti di servizi e forniture sotto soglia (non i lavori).</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Nelle premesse dello schema contrattuale si rinviene, a pag. (...), un'inesattezza in ordine al provvedimento con cui la competente dirigenza ha autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni, atteso che è riportato "Disposizione Dirigenziale n. (...)" in luogo della disposizione dirigenziale n. (...).</p>		<p>Operare le correzioni di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Il testo contrattuale non riporta all'art. (...) gli estremi del mandato quietanzato (numero e data), per il valore del quale la parte venditrice fornisce dichiarazione liberatoria e né gli estremi del pagamento dell'importo a saldo, pari ad € (...). Altresì, il testo contrattuale all'art. (...) richiama, in ordine alla quantificazione dell'imposta di registro a carico dell'acquirente, l'"art. 1 c. 4 del D.P.R. 131/1986.", tuttavia l'art. 1 del citato D.P.R. 131/1986 è costituito da un solo comma. In ordine alle spese connesse all'imposta di registro, che come si evince dal testo contrattuale sono a carico dell'Ente, si richiamano le regole gius-contabili che disciplinano il procedimento della spesa, in particolare la fase dell'impegno di spesa (art. 183 del D.lgs. 267/2000).</p>		<p>Operare le correzioni di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>L'art. (...) del contratto riporta disposizioni abrogate, atteso che si opera richiamo all'art. 113 del D.lgs. 163/06, in luogo dell'art. 103 del Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016.</p>		<p>Operare le correzioni di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>L'art. (...) dello schema contrattuale, relativamente alle spese contrattuali, indica erroneamente il raggruppamento temporaneo di imprese (...).</p>		<p>Operare le correzioni di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Nello schema contrattuale si rinviene, all'art. (...), un'inesattezza in ordine all'affidataria atteso che è riportato (...).</p>		<p>Operare le correzioni di cui al rilievo (...) che precede.</p>	
<p>Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che in materia di normativa antimafia il 31-01-2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190». Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53, della legge 190/2012, "(...) la stipula di contratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)". Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1, del DPCM 18 aprile 2013 "Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia: (...)", anche "b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco."</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	

Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che:

- in materia di normativa antimafia il 31-01-2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, – Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « *Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190* ». Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, "(...) la stipula di contratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)." Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 " *Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...)", anche " b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco*";
- il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – recante " *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*", statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: " *Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016.*" - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.
- In particolare, si rammenta che la normativa in materia di varianti in corso d'opera è trasfusa all'art. 106, co. 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016, che ammette il ricorso all'istituto in esame purchè siano soddisfatte specifiche condizioni: la necessità di modifica deve essere determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Ente (ad es. sopravvenienza nuove disposizioni legislative), la modifica non deve alterare la natura del contratto, nè comportare una variazione in aumento del prezzo superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- che in data 5 maggio 2017 è stato pubblicato il D.lgs. n. 56/2017 – rubricato " *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" - in vigore, ai sensi dell'art. 131 del medesimo decreto, a partire dal 20 maggio 2017.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Giova rappresentare a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa che: -in materia di normativa antimafia il 31-01-2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, – Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « *Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190* ». Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53, della legge 190/2012, "(...) la stipula di contratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)." Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1, del DPCM 18 aprile 2013 " *Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia: (...)", anche "b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.*";

- il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 - recante " *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*", statuisce che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: " *Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.4.2016.*" - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.
- che in data 5 maggio 2017 è stato pubblicato il D.lgs. n. 57/2016 – rubricato " *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" – in vigore, ai sensi dell'art. 131 del medesimo decreto, a partire dal 20 maggio 2017.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Il contratto non riporta il numero di codice fiscale dell'affidataria.

4

Il contratto deve riportare il numero di codice fiscale dell'affidataria.

4

Nelle premesse dello schema contrattuale si legge « (...) in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione al "Protocollo di legalità in materia di appalti" con nota PG (...) ricevuta in Prefettura il (...) ha effettuato richiesta di informazione ai sensi dell'art.91 del D.lgs. n. 159/2011 (...)». Per il tempo trascorso, la predetta richiesta può ritenersi concludente, ai fini dell'ipotesi normativa prevista dall'art. 92, comma 3, del D.lgs 159/2011 ove non siano intervenuti, nel frattempo, mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa contraente e dell'impresa ausiliaria. Si rappresenta, però, che il 31.1.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ». Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, « (...) la stipula di contratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)». Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 " Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...)», anche " b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco".

Dato il notevole lasso di tempo trascorso dalla richiesta di informazioni antimafia, ex art. 91 del D.lgs 159/2011, nel contratto deve darsi atto che non siano intervenuti, nel frattempo mutamenti nell' assetto societario e gestionale dell'impresa contraente, ovvero di avere proceduto alle verifiche per l'applicazione del DPCM 18 aprile 2013, così come novellato dal DPCM 24 novembre 2016.

Nelle premesse dello schema contrattuale si legge « (...) in data (...) il Servizio (...) ha effettuato richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.lgs n.159/2011 relativamente alla (...) e alla (...) tramite la Banca Dati nazionale Antimafia; (...)». Per il tempo trascorso, la predetta richiesta può ritenersi concludente, ai fini dell'ipotesi normativa prevista dall'art. 92, comma 3, del D.lgs 159/2011 ove non siano intervenuti, nel frattempo, mutamenti nell' assetto societario e gestionale delle imprese componenti l'associazione temporanea. Si rappresenta, però, che il 31.1.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, - Serie generale n. 25, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante « Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ». Alla luce delle novelle introdotte dalla richiamata normativa, per le imprese che operano nei settori esposti maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, « (...) la stipula di contratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria all'iscrizione dell'impresa nell'elenco (...). La consultazione dell'elenco (...) è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del Codice Antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula (...) di contratti (...)». Infine, come disciplinato dal novellato art. 7, co.1 del DPCM 18 aprile 2013 " Ai sensi dell'art. 1, co. 52 e 53 bis, della legge (190/2012) l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia : (...)», anche " b) ai fini della stipula (...) di contratti (...) relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco".

Dato il notevole lasso di tempo trascorso dalla richiesta di informazioni antimafia, ex art. 91 del D.lgs 159/2011, nel contratto deve darsi atto che non siano intervenuti, nel frattempo mutamenti nell' assetto societario e gestionale dell'impresa contraente, ovvero di avere proceduto alle verifiche per l'applicazione del DPCM 18 aprile 2013, così come novellato dal DPCM 24 novembre 2016.

Il contratto prevede l'affidamento delle attività relative alla realizzazione (...) per la durata di (...) incrementato di (...) a seguito dell'attivazione del quinto di obbligo disposto con determinazione n. (...). La menzionata determinazione richiama espressamente l'art.114 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010. Sul punto, si rammenta che l'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, a cui rinvia l'art. 114, c. 2 del D. Lgs. 163/2006, dispone che per quanto concerne i servizi e le forniture, le stazioni appaltanti non possono richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati se non nei casi espressamente previsti alle lettere a), b), e c); si rileva, invece, che nel caso di specie il contratto principale non è stato stipulato e che la determinazione (di attivazione del quinto d'obbligo) n. (...), non specifica l'ipotesi applicativa di cui all'art. 311 del DPR n. 207/2010 ricorrente nel caso di specie, che giustificerebbe il ricorso all'istituto del quinto d'obbligo, mancando, quindi, di esplicitare compiutamente l'iter logico-giuridico che ha condotto all'adozione dell'atto. Ad ogni buon conto, si rammenta, che secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni", approvate con Deliberazione di G.C. n. 146 del 2010 "(...) per le variazioni sino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto originario, si procede alla sottoscrizione di un atto di sottomissione; (...)» e che "gli atti di sottomissione saranno stipulati, in ogni caso, in forma di scrittura privata semplice (...)".

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici seguono il principio della tipicità, secondo le indicazioni tassative previste dal Codice degli Appalti pubblici.

In ordine alla circostanza secondo la quale la competente dirigenza ha indetto la gara d'appalto suddividendo il (...) lotto in due stralci, pur nell'indisponibilità della somma necessaria a fronteggiare la spesa relativa all'affidamento del secondo stralcio, si richiamano le osservazioni segretarie alla delibera di Giunta Comunale n. (...), recante «Approvazione progetto esecutivo lavori di (...) - lotto (...) - Completamento» e le direttive formulate, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, sul verbale di aggiudicazione provvisoria, trasmesse con nota (...); in particolare, si rileva che nel nostro ordinamento, come ricordato dall'AVCP nel parere n.142/2012, vige il principio della tipicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, tassativamente indicate nel Codice dei contratti.

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici seguono il principio della tipicità, secondo le indicazioni tassative previste dal Codice degli appalti pubblici.

Si rileva che tra l'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.

In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.

<p>E' intercorso un eccessivo lasso temporale dall'adozione della determinazione dirigenziale di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla redazione dello schema contrattuale contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	
<p>Nelle premesse del contratto a p. (...) si riporta " nella sovracitata determinazione dirigenziale nr. (...) il Dirigente del Servizio (...) ha attestato con esito positivo il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (...)": non si dà tuttavia atto della permanenza del possesso dei predetti requisiti di ordine generale in capo all'affidataria. Sul punto, si richiama sia la determinazione dell'AVCP n.1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi.", che la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010, a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto. In particolare la giurisprudenza amministrativa (v. Sentenza TAR Campania n. 4293 del 01.09.2011) ha ribadito che "in materia di possesso dei requisiti partecipativi, vige il principio secondo cui questi ultimi devono essere posseduti dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto".</p>		<p>Nel testo contrattuale deve darsi atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'impresa affidataria all'atto della stipula del contratto.</p>	
<p>In ordine alle verifiche dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06, in capo all'affidataria, il contratto non dà atto del perdurare dell'esito regolare delle predette verifiche all'atto della sottoscrizione. Sul punto, si richiamano, la determinazione dell'A.V.C.P. n. 1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi" e la determinazione dell'AVCP n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010 a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute al riguardo.</p>		<p>Nel testo contrattuale deve darsi atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'impresa affidataria all'atto della stipula del contratto.</p>	
<p>Nelle premesse del contratto a p. (...) si legge "che (...) nelle Determinazioni di aggiudicazione definitiva nr. (...) il Dirigente del Servizio (...) ha attestato con esito positivo il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (...)". Sul punto, si richiama sia la determinazione dell'AVCP n.1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi.", che la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010, a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto. Anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che "in materia di possesso dei requisiti partecipativi, vige il principio secondo cui questi ultimi devono essere posseduti dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto" (v. Sentenza TAR Campania n. 4293 del 01.09.2011).</p>		<p>Nel testo contrattuale deve darsi atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'impresa affidataria all'atto della stipula del contratto.</p>	
<p>In merito all'art. (...) del testo contrattuale rubricato "Codice di comportamento dei dipendenti", si rappresenta che con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29 aprile 2017 sono state adottate le modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; le modifiche introdotte hanno riguardato, tra l'altro, in particolare, l'art. 17 comma 5 "Contratti e altri atti negoziali", nel senso che "è stato introdotto un rinvio dinamico alle previsioni di altre norme e/o indicazioni e orientamenti dell'ANAC in sostituzione di una previsione puntuale e statica non conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative".</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>In merito all'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente nei confronti dell'operatore contraente si rappresenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017 sono state adottate le modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; le modifiche introdotte hanno riguardato, tra l'altro, l'art. 17, comma 5, relativo al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. In particolare, in merito al richiamato istituto, è stato introdotto un rinvio dinamico alle previsioni di altre norme e/o indicazioni e orientamenti dell'ANAC in sostituzione di una previsione puntuale e statica non conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Il testo contrattuale richiama il Capitolato Speciale d'Appalto e l'elenco prezzi quali allegati (...) al contratto, senza prevederne la materiale allegazione, contravvenendo alle prescrizioni dell'art. 137, c.3 del DPR 207/2010.</p>	3	<p>Il Capitolato Speciale di Appalto e l'Elenco Prezzi devono essere materialmente allegati al contratto ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.</p>	3
<p>Non si dà atto del rispetto del termine per la stipula dei contratti, di cui all'articolo 32, comma 8 del Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016, né di versare in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina.</p>	3	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	3
<p>Il richiamo, nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. (...) di aggiudicazione definitiva, all'art. 191, c. 5, del D.Lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, c. 1 quater, del T.U.E.L.</p>	3	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	3

La incompletezza del testo contrattuale, laddove nelle premesse e nell'articolato non riporta il nominativo del Dirigente del Servizio (...), abilitato alla stipula del contratto per l'Ente, gli estremi (PG e data) delle note del Servizio (...) e del RUP relative alle attestazioni di cui all'art. 11 comma 10, 10 bis, 10 ter, al perdurare in capo all'impresa aggiudicataria dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006, alla quantificazione delle sanzioni applicabili nel caso di inosservanza dell'art. 2 co.3 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Il testo, inoltre, manca di riportare, in ordine alle garanzie contrattuali previste per legge ex art. 113 del D.lgs 163/2006, gli estremi e i contenuti della polizza fidejussoria, che, peraltro, non è stata trasmessa in visione. Infine, all'art. 10) "Spese contrattuali" il testo non riporta la menzione dell'importo delle spese contrattuali poste a carico dell'aggiudicatario e la data del relativo bonifico.		Il testo del contratto deve essere completato in ogni sua parte.	
La incompletezza del testo contrattuale, laddove all'art. (...) "Spese contrattuali" non riporta la menzione dell'importo delle spese contrattuali poste a carico dell'aggiudicatario e la data del relativo bonifico, nonché dell'importo dell'imposta di bollo.		Il testo del contratto deve essere completato in ogni sua parte.	
La incompletezza del testo contrattuale, laddove all'art. (...) manca di riportare, in ordine alle garanzie contrattuali previste per legge ex art. 113 del D.lgs 163/2006, gli estremi e i contenuti della polizza fidejussoria, che, peraltro, non è stata trasmessa in visione; all'art. (...) "Spese contrattuali" non riporta la menzione dell'importo delle spese contrattuali poste a carico dell'aggiudicatario e la data del relativo bonifico.		Il testo del contratto deve essere completato in ogni sua parte.	
Il contratto non dà atto della sottoscrizione da parte dell'operatore economico del "Patto di Integrità" per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015.		Il contratto deve dare atto della sottoscrizione da parte dell'operatore economico del "Patto di Integrità" per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015.	
Con deliberazione n. 797 del 3.12.2015, la Giunta comunale, in ottemperanza al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) - adottato dalla C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013 - ha approvato il documento "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo. Il predetto documento, come peraltro, previsto al punto 7.2.10 del P.T.P.C. 2017-2019 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, deve essere inserito nei bandi di gara e nei contratti. In merito, si rileva che il contratto non dà atto della sottoscrizione da parte dell'operatore contraente, del richiamato documento "Patto di integrità".		Il contratto deve dare atto della sottoscrizione da parte dell'operatore economico del "Patto di Integrità" per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015.	
L'art. (...) del contratto si limita a prevedere che la parte contraente "attesta di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al Patto di integrità (...) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 (...)", senza, tuttavia, dare atto della sottoscrizione del medesimo.		Il contratto deve dare atto della sottoscrizione da parte dell'operatore economico del "Patto di Integrità" per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015.	
In riferimento al corrispettivo dell'appalto secondo la formulazione dell'art. (...) del testo contrattuale, va chiarito che non può ipotizzarsi, nel periodo di durata dell'appalto, una variazione in aumento del corrispettivo, contrastando a tanto, la normativa giuscontabile che disciplina la procedura di spesa, posto che l'impegno contabile assunto è pari proprio ad € (...) oltre IVA; pertanto, l'importo contrattuale non può che intendersi nel valore massimo. In tali sensi, la durata del contratto non può intendersi tassativa ma subordinata alla disponibilità finanziaria di cui all'impegno di spesa (importo contrattuale). Pertanto, va chiarita nel testo contrattuale la durata del contratto nei termini suddetti coerentemente alla previsione normativa di cui all'art. 12 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 secondo cui "I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto".	2	Occorre specificare nel testo che l'importo contrattuale complessivo presunto così come riportato in € (...) costituisce il valore contrattuale massimo. Ai sensi dell'art. 12 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 "I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto".	2
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015, in ottemperanza al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)- adottato dalla C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013 - ha approvato il documento "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli ed operatori economici, volte a prevenire il fenomeno corruttivo il quale, come, previsto al punto 7.2.10 del P.T.P.C. 2017-2019 adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 45/2017, deve essere inserito nei bandi di gara e nei contratti. Tuttavia, si rileva che il richiamato documento "Patto di integrità" non è stato inserito nel contratto.	2	Nel contratto deve essere inserito il documento denominato "Patto di integrità" così come approvato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015, in ottemperanza al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)- adottato dalla C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013 e previsto al punto 7.2.10 del P.T.P.C. 2017-2019 adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 45/2017.	2
Con la determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...) la competente dirigenza ha, tra l'altro, autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto dell'appalto <i>de quo</i> . In merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9, dell'abrogato Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti il protrarsi dell'esecuzione anticipata delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimentali poste a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale verrebbero di fatto neutralizzati (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, ancora all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidataria, di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012, nonché della clausola che prevede il rispetto degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015). Tanto più che, nel caso di specie, l'esecuzione anticipata delle prestazioni appare essere autorizzata in assenza di adeguata copertura finanziaria. Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretariali sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo relazione semestrale n. 7 resa con nota PG/856476 del 28-10-2016).	2	IL RIUEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2

<p>Nel testo contrattuale non si dà atto espressamente del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Codice degli Appalti, in capo all'affidataria e alla società esecutrice, all'atto della stipula del contratto.</p> <p>Sul punto, si richiamano, la determinazione dell'A.V.C.P. n. 1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi" e la determinazione dell'AVCP n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010 a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute al riguardo.</p>	2	<p>Il contratto deve dare atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del vigente Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016, in capo all'affidataria e all'impresa ausiliaria all'atto della stipula.</p>	2
<p>Giova rammentare che la convenzione esaminata appare riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui i Comuni possono stipulare appositi accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi "al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati". Pertanto si tratta di attività convenzionale della pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni, normativamente finalizzata alla realizzazione del pubblico interesse e dei canoni istituzionali di buon andamento, legalità e imparzialità.</p> <p>Si richiamano le osservazioni segretariali espresse in sede di adozione di deliberazione di G.C. n. (...) e, in particolare, la necessità di prevedere, da parte delle singole Istituzioni (...), un controllo ed una verifica continua sull'adempimento da parte del personale delle Istituzioni (...) delle funzioni di collaborazione oggetto delle Convenzioni.</p>	2	<p>Anche nell'ambito degli accordi di collaborazione di cui all'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 permane l'obbligo di porre in essere un'attività di controllo e vigilanza sulla corretta gestione delle risorse economiche impiegate.</p>	2
<p>All'art. (...) del contratto si riporta "(...) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 (...) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento delle disposizioni di cui all'art. 26 commi 1 lett. b- 2,3 e 5, e all'art. 29 comma 3 (...)" omettendo, tuttavia, l'indicazione della fonte normativa degli articoli richiamati.</p>	2	<p>Operare le integrazioni al contenuto dell'art. (...) del contratto così come richiesto dal rilievo (...) che precede.</p>	2
<p>L'art. (...) del contratto, pur prescrivendo l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente nei confronti dell'operatore contraente e quantificando le sanzioni economiche da irrogare nell'ipotesi di inosservanza dello stesso, non definisce in concreto le violazioni da cui discende la risoluzione automatica del contratto. Sul punto si rappresenta, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017 sono state adottate le modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; le modifiche introdotte hanno riguardato, tra l'altro, l'art. 17, comma 5, relativo al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. In particolare, in merito al richiamato istituto, è stato introdotto un rinvio dinamico alle previsioni di altre norme e/o indicazioni e orientamenti dell'ANAC in sostituzione di una previsione puntuale e statica non conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.</p>		<p>Il contratto deve definire, in concreto, le ipotesi di violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente da cui discende la risoluzione automatica del contratto.</p>	
<p>L'art. (...) del contratto, pur prescrivendo l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente nei confronti dell'operatore contraente e quantificando le sanzioni economiche da irrogare nell'ipotesi di inosservanza dello stesso, non definisce in concreto le violazioni da cui discende la risoluzione automatica del contratto. Sul punto si rappresenta, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017 sono state adottate le modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; le modifiche introdotte hanno riguardato, tra l'altro, l'art. 17, comma 5, relativo al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. In particolare, in merito al richiamato istituto, è stato introdotto un rinvio dinamico alle previsioni di altre norme e/o indicazioni e orientamenti dell'ANAC in sostituzione di una previsione puntuale e statica non conciliabile con future modifiche normative e/o prassi interpretative.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Con disposizione dirigenziale n. (...) la competente dirigenza ha autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto dell'appalto <i>de quo</i>, ai sensi dell'art. 11, comma 9 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 302, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010 (a far data dal giorno (...)); tuttavia, si evince che il raggruppamento affidatario si costituisce solo in data (...), (giusta atto repertorio n. (...) rilasciato per notaio (...) - registrato a Napoli il (...)). Pertanto, si rileva che l'esecuzione anticipata delle prestazioni è stata disposta ancor prima della costituzione dell'operatore economico affidatario. Sul punto, si richiama l'art. 34, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 163/2006 che annovera tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici "i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario (...)", nonché l'art. 37, comma 8, del medesimo decreto (ora trasfuso nell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016) che, pur ammettendo la presentazione di offerte da parte di RTI ancora non costituiti, precisa che, in tale ipotesi, l'offerta debba "contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (...)". Dal combinato disposto delle richiamate norme, pertanto, appare doversi ritenere che la costituzione del RTI - con contestuale conferimento del mandato alla società mandataria - può avere luogo successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ma, comunque, antecedentemente alla stipula contrattuale, cui, di norma, segue l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni. Atteso che, nel caso in esame, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, la costituzione del RTI avrebbe dovuto aver luogo prima dell'avvio della prestazione del servizio oggetto dell'affidamento. Infine, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti il protrarsi dell'esecuzione anticipata delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimenti posti a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale verrebbero, di fatto, neutralizzati (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, ancora all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidataria, di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012, nonché della clausola che prevede il rispetto degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015).</p>		<p>Il raggruppamento temporaneo di imprese, esecutore del contratto <i>de quo</i>, deve costituirsi prima dell'avvio dell'esecuzione della prestazione.</p>	

<p>Con disposizione dirigenziale n. (...) la competente dirigenza ha autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto dell'appalto <i>de quo</i>, ai sensi dell'art. 11, comma 9 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 302, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010 (a far data dal giorno (...)); tuttavia, si evince che il raggruppamento affidatario si costituisce solo in data (...), (giusta atto repertorio n. (...) rilasciato per notaio (...) - registrato a Napoli il (...)). Pertanto, si rileva che l'esecuzione anticipata delle prestazioni è stata disposta ancor prima della costituzione dell'operatore economico affidatario. Sul punto, si richiama l'art. 34, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 163/2006 che annovera tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici "i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario (...)", nonché l'art. 37, comma 8, del medesimo decreto (ora trasfuso nell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016) che, pur ammettendo la presentazione di offerte da parte di RTI ancora non costituiti, precisa che, in tale ipotesi, l'offerta debba "contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (...)". Dal combinato disposto delle richiamate norme, pertanto, appare doversi ritenere che la costituzione del RTI con contestuale conferimento del mandato alla società mandataria - può avere luogo successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ma, comunque, antecedentemente alla stipula contrattuale, cui, di norma, segue l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni. Atteso che, nel caso in esame, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, la costituzione del RTI avrebbe dovuto aver luogo prima dell'avvio della prestazione del servizio oggetto dell'affidamento. Infine, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti il protrarsi dell'esecuzione anticipata delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimentali poste a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale verrebbero, di fatto, neutralizzati (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, ancora all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidataria, di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012, nonché della clausola che prevede il rispetto degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015).</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>
<p>Il testo contrattuale non opera richiamo, in capo all'impresa ausiliaria, all'osservanza del Codice di Comportamento, che trova applicazione anche nei confronti delle "imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli", né richiama specifica dichiarazione da rendersi a cura della stessa, in merito al rispetto della previsione di cui all'art. 53, c. 16ter, del D.lgs. 165/2001. Sul punto, si rileva che l'art. (...) del testo richiama "poteri istruttori", tuttavia l'art. 53 recita: "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...)". Si rileva, inoltre il mancato richiamo, sempre in capo all'impresa ausiliaria, circa la sottoscrizione del Patto di Integrità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015, e della dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991, così come non si opera richiamo esplicito, alla richiesta di informazioni prefettizie anche per l'impresa ausiliaria.</p>	<p>Il contratto deve operare i dovuti richiami, anche nei confronti della società ausiliaria, così come richiesti dal rilievo (...) che precede.</p>
<p>Il testo contrattuale non opera richiamo alla sottoscrizione del Patto di Integrità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 797 del 3 dicembre 2015, e alla dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991, a cura dell'impresa ausiliaria.</p>	<p>Il contratto deve operare i dovuti richiami, anche nei confronti della società ausiliaria, così come richiesti dal rilievo (...) che precede.</p>
<p>Il contratto non riporta gli estremi anagrafici del dirigente abilitato alla sottoscrizione del contratto; inoltre, l'art. (...) del testo contrattuale individua quali rappresentanti del Comune e dell'affidataria soggetti differenti da quelli indicati quali abilitati a sottoscrivere il contratto.</p>	<p>Completare il testo contrattuale e operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.</p>
<p>Si rileva l'incompletezza del testo contrattuale laddove all'art. (...), rubricato "Spese contrattuali", non riporta la data del bonifico relativo e la somma depositata a titolo di pagamento delle richiamate spese contrattuali.</p>	<p>Completare il testo contrattuale e operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.</p>
<p>Le premesse del contratto riportano che con Determinazione Dirigenziale n. (...) il dirigente del Servizio (...), autorizzava ai sensi dell'art. 11 commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 302 del DPR 207/2010, l'esecuzione anticipata delle attività oggetto del presente atto. Si rappresenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell'art. 11, c. 9 del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016) costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", sono di fatto neutralizzati. Tanto più che tra l'adozione della determinazione di affidamento n. (...) e la redazione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate. Si rammenta, altresì, che ai sensi del richiamato articolo art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.</p>	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di affidamento, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45/2017, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 37, c. 1 del d.lgs. n. 33/2013.</p>

<p>Nelle premesse contrattuali, a pag. (...), si riporta "(...) ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e così come previsto dall'art. 302 co. 2 del DPR 207/2010, il RUP ha autorizzato l'esecuzione anticipata della prestazione (...)". In merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9, dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti il protrarsi dell'esecuzione anticipata delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimenti posti a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale verrebbero, di fatto, almeno in parte neutralizzati (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, ancora all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidataria, di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012, nonché della clausola che prevede il rispetto degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015).</p> <p>Tanto più che tra l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di affidamento, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45/2017, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 37, c. 1 del d.lgs. n. 33/2013.</p>	
<p>Il testo contrattuale all'art. (...) riporta erroneamente "Il Comune di Napoli, quale corrispettivo di detto appalto, pagherà (...) la (...) società cooperativa"; inoltre, all'art. (...) del testo contrattuale è ripetuto per due volte "assume tutti gli obblighi".</p>		<p>Operare le rettifiche di cui al rilievo n. (...) che precede.</p>	
<p>Nello schema contrattuale si rinviengono nelle premesse, a pag. (...), delle incoerenze in ordine alla durata essendo riportato (...) ed, inoltre, sempre nelle premesse, a pag. (...), delle inesattezze essendo indicato "D.Lgs. 163/2007" e "Disposizione Dirigenziale n. (...)".</p>		<p>Operare le rettifiche di cui al rilievo n. (...) che precede.</p>	
<p>Il contratto riporta quale importo contrattuale la somma pari a € (...) di cui € (...) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, mentre il quadro economico di cui alla determinazione di affidamento n. (...), alla voce lavori, lett. A), comprende nell'importo dei lavori (...) anche gli oneri di discarica compresa IVA al 22% a fattura. Si rileva, pertanto, un disallineamento tra il contratto e gli atti ad esso presupposti.</p>		<p>Occorre vi sia allineamento tra il contratto e gli atti ad esso presupposti.</p>	
<p>Nel testo contrattuale è indicata quale durata dell'affidamento "il periodo (...)"; in merito, si rileva che dall'esame degli atti presupposti (v. determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) e disposizione dirigenziale n. (...)) il servizio di refezione scolastica è reso a decorrere dal (...). Pertanto, il testo contrattuale, in ordine alla durata dell'affidamento, non risulta pienamente in linea con gli atti presupposti al medesimo.</p>		<p>Occorre vi sia allineamento tra il contratto e gli atti ad esso presupposti.</p>	
<p>E' intercorso un notevole lasso temporale dall'adozione della determinazione dirigenziale a contrarre n. (...), poi successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. (...), alla redazione dello schema contrattuale, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>		<p>Il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale a contrarre n. (...), poi successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. (...), atteso che non si è addivenuti ancora alla stipula contrattuale, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02-02-2017, e dall'art. 6, comma 1, lett. l), del piano operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa vigente.</p>	
<p>Dall'esame della documentazione trasmessa, si evince che con determinazione n. (...), è stata indetta la gara di appalto e con determinazione dirigenziale n. (...) è stato disposto l'affidamento.</p> <p>Dall'avvio della procedura ad evidenza pubblica - avvenuta con la predetta determinazione n. (...) - sono decorsi circa (...) e dal disposto affidamento (...); appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria che, nel caso di specie non appaiono esplicitate.</p>		<p>Il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale a contrarre n. (...), poi successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. (...), atteso che non si è addivenuti ancora alla stipula contrattuale, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02-02-2017, e dall'art. 6, comma 1, lett. l), del piano operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa vigente.</p>	
<p>Il contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio (...) dal (...) al (...) alla (...) Sul punto si ricorda che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Tanto più che tra l'adozione delle determinazioni dirigenziali n. (...), e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>		<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione delle determinazioni dirigenziali di affidamento per il servizio (...) e la redazione del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45/2017, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014.</p>	

Nelle premesse contrattuali, a pag. (...), si riporta "(...) ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e così come previsto dall'art. 302 co. 2 del DPR 207/2010, il RUP ha autorizzato l'esecuzione anticipata della prestazione (...)". In merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9, dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti il protrarsi dell'esecuzione anticipata delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimenti posti a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale verrebbero, di fatto, almeno in parte neutralizzati (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, ancora all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidataria, di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012, nonché della clausola che prevede il rispetto degli impegni derivanti dalla sottoscrizione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015). Tanto più che tra l'adozione delle determinazioni di aggiudicazione definitiva n. (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'Istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.

In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione delle determinazioni dirigenziali di affidamento per il servizio (...) e la redazione del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 45/2017, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014.

Nelle premesse e in oggetto il contratto riporta che i lavori di manutenzione ordinaria (...) risalgono alle annualità (...) facendo fondatamente presumere, che si sia fatto ricorso alla consegna dei lavori in via d'urgenza, istituto regolato dall'art. 153 del DPR 207/2010 e dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/06, la cui disciplina è ad oggi confluita nel nuovo Codice degli Appalti (D.lgs.50/2016) all'art. 32 comma 8. Si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicataria di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità dell'anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo, l'anticipazione stessa, che riferirsi a motivi eccezionali. Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretariali sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, c.1 del regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo relazione semestrale n. 7 resa nota con PG/856476 del 28/10/2016).

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Dall'esame degli atti presupposti allo schema contrattuale si ricava che la competente dirigenza ha autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto dell'appalto de quo. In merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti il protrarsi dell'esecuzione anticipata delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimenti posti a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale verrebbero, almeno in parte, di fatto, neutralizzati (si pensi al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia dell'esatta e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura). Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Attesa la natura del contratto (appalto integrato) si rammenta che il D.lgs. 50/2016 - così come modificato con D.lgs. 56/2017 - ha sancito il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo (cfr. art. 59, co. 1); l'appalto integrato è, in ogni caso, consentito nei casi in cui le opere oggetto del contratto siano connotate da elevato contenuto tecnologico o innovativo (cfr. art. 59, co. 1 bis). L'art. 216, co. 4 bis, dello stesso D.lgs. 50/2016 definisce, poi, un regime transitorio secondo cui è possibile ricorrere all'appalto integrato per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del nuovo Codice (20 aprile 2016) con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Atteso il criterio di aggiudicazione adottato (O.E.P.V.) si richiamano le Linee Guida dell'ANAC n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016.

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

<p>Attesa la natura del contratto (avente ad oggetto, limitatamente alla parte impiantistica e strutturale, anche la progettazione esecutiva), si richiama l'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in uno alle già richiamate Linee Guida dell'A.N.AC. n. 1 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate con Delibera n. 973 del 14-09-2016, che hanno sancito il divieto di ricorso all'istituto dell'appalto integrato prevedendo che <i>"E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanzia di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità"</i>. Giova rammentare, sul punto, che l'art. 38 del D.Lgs. 56/2017 (decreto correttivo al nuovo Codice degli Appalti) ha modificato l'art. 59 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, è stato introdotto il comma 1-bis al richiamato articolo secondo cui è ammesso il ricorso all'appalto integrato da parte delle stazioni appaltanti sulla base del progetto definitivo, nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. L'art. 216, comma 4-bis – introdotto anch'esso dal D.Lgs. 56/2017 – disciplina, poi, un regime transitorio secondo cui l'istituto in esame si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (20 aprile 2016) e con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della richiamata disposizione (...).</p> <p>Si richiamano, inoltre, in ordine al criterio di aggiudicazione adottato (O.E.P.V.), le Linee Guida dell'A.N.AC. n. 2 recanti <i>"Offerta economicamente più vantaggiosa"</i>, approvate con Delibera n. 1005 del 21-09-2016. In ordine alle modalità di pagamento si rammenta, infine, che l'art. 217, comma 1, lett. j), del D.Lgs. 50/2016 ha abrogato espressamente l'articolo 26-ter del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013.</p>		<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	
<p>Il testo contrattuale riporta che la qualità di amministratore delegato dell'affidataria in capo al soggetto indicato è comprovata dalla dichiarazione sostitutiva della CCIAA di Roma. Sul punto, si rileva che la predetta qualità di Amministratore Delegato dell'affidataria e i poteri di rappresentanza legale ai fini della legittimazione alla stipula del contratto in esame eventualmente riconducibili alla carica, in capo al soggetto indicato, devono essere oggetto di puntuale verifica.</p>	<p>1</p>	<p>Il contratto deve dare atto della sussistenza, in capo al soggetto che interviene alla stipula contrattuale per l'affidataria, dei poteri di rappresentanza legale della società contraente.</p>	<p>1</p>
<p>Si rileva, preliminarmente, che la deliberazione di G.C. n. (...) recante <i>"Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Napoli ed (...), per la gestione e la manutenzione ordinaria (...)"</i> per la durata di (...) decorrenti dal (...) e fino al (...), <i>Autorizzazione al Dirigente del servizio (...), alla stipula e alla sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Napoli ed (...),</i> richiamata nell'oggetto della convenzione sottoposta all'esame quale provvedimento di approvazione di <i>"convenzione (...)"</i>, approva, per l'appunto, solo uno schema di convenzione, peraltro per la durata di (...) decorrenti dal (...) e fino al (...), autorizzando la dirigenza competente alla successiva stipula e sottoscrizione della convenzione.</p> <p>Inoltre, nelle determinazioni dirigenziali di affidamento richiamate nel testo contrattuale, la competente dirigenza, si determina per la sottoscrizione del contratto di gestione dei (...) secondo <i>"gli accordi di cui alla convenzione madre, stipulata con (...)"</i>, senza null'altro specificare in ordine alla data di sottoscrizione e alla durata della predetta convenzione (...); sul punto, peraltro, le stesse premesse riportate nelle determinazioni operano, esclusivamente, richiamo all'accordo <i>"che nel maggio del (...) stipularono ai sensi del punto (...), comma (...) della Delibera CIPE (...) che (...) disciplina aspetti inerenti (...) la gestione di esercizio per una durata (...), come riportato all'art. (...)"</i>.</p> <p>Al riguardo, giova richiamare la Deliberazione n. 110 Adunanza 19 dicembre 2012 dell'ANAC avente ad oggetto <i>"Gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica in Comuni prevalentemente della Lombardia"</i> secondo cui <i>"Il legislatore è intervenuto, (...), sulla materia con l'art. 34 del D.L. 179/2012 (rubricato "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni"), con cui ha dettato una prima disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali (...). Il D.L. 179/2012, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'art. 34, co. 22, infatti dispone "Gli affidamenti diretti assenti alla data del 31 dicembre 2004 o società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (...)"</i>.</p> <p>Sull'argomento, è intervenuta, nuovamente, di recente, l'A.N.AC., con il Comunicato del Presidente del 14 settembre 2016 avente ad oggetto <i>"Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l'affidamento del cd. (...) e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti (...)"</i> in cui, in particolare, l'Autorità si sofferma sugli aspetti di legittimità degli affidamenti.</p>	<p>1</p>	<p>Operare le opportune verifiche in ordine al rilievo (...) che precede operando nel testo contrattuale, corretto ed esaustivo richiamo agli atti presupposti alla sottoscrizione della convenzione.</p>	<p>1</p>
<p>Si rammenta che ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 – recante <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."</i> – il D.Lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogato a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante <i>"Bandi e avvisi Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni"</i>). Il regime transitorio è dettato dall'art. 216 che precede, secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. A tal ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 – avente ad oggetto: <i>"Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016."</i> – che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.</p>	<p>1</p>	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	<p>1</p>

<p>Il contratto ha ad oggetto "la cessione a riscatto, in favore (...), dell'alloggio di proprietà comunale sito in (...)". Con determinazione dirigenziale n. (...) del Servizio (...) la competente dirigenza domanda al Servizio (...) "la riformulazione degli articoli (...) secondo il testo allegato al presente provvedimento, da inserire nel contratto da stipulare (...)"; tuttavia, il testo contrattuale non appare appieno allineato ai contenuti degli articoli (...) riformulati con la richiamata determinazione dirigenziale.</p>	1	<p>Il testo contrattuale deve essere appieno in linea con i contenuti degli artt. (...) così come riformulati con determinazione n. (...).</p>	1
<p>Al punto (...) del dispositivo della determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...) la competente dirigenza precisa di «rimandare a successivo atto di ratifica dell'aggiudicazione definitiva per la sola attuazione del Piano (...), come previsto dall'art. (...) del disciplinare di gara», che, appunto, subordina l'aggiudicazione definitiva dei lavori (...) alla concessione del mutuo. Sul punto, si rileva che l'adeguata copertura finanziaria dei provvedimenti comportanti una spesa è un principio di carattere generale, da cui non si può prescindere nelle gare di appalto, e tale non può considerarsi il riferimento contenuto negli atti di gara ad un finanziamento (la concessione del mutuo), solo ipotetico e potenziale. Allo stato, per la realizzazione del Piano (...) la copertura finanziaria è, dall'esame degli atti presupposti, solo parziale. Infatti, la determinazione dirigenziale n. (...), e successiva determinazione di modifica n. (...), si limita ad impegnare un importo pari ad € (...) del tutto inadeguato a coprire l'importo contrattuale complessivo di € (...), comprensivi di oneri di sicurezza ed IVA. Inoltre, per il servizio di gestione degli impianti, pur impegnandosi, con il richiamato provvedimento, una spesa corrispondente all'offerta dell'aggiudicatario, comprensivo di IVA (€ (...)), risulta che, con successiva determinazione dirigenziale n. (...), è stato disposto il disimpegno di € (...) "con riserva di provvedere all'integrazione di tale importo disimpegnato non appena sarà approvata la prossima variazione di bilancio (...)". Sul punto, il testo contrattuale non richiama né il predetto atto di disimpegno né quello successivo di reintegro della spesa di pari importo, lasciando una incertezza sulla totale copertura finanziaria destinata agli interventi per il servizio di gestione degli impianti. La rilevata anomalia si riflette sul principio di buon andamento e sul rispetto del principio sancito dall'art. 81 della Costituzione che consente l'adozione degli atti di spesa soltanto in presenza di copertura finanziaria, nonché sul rispetto della norma giuscontabile che regola il procedimento di spesa, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, il quale in maniera puntuale disciplina che "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5". In tali sensi, si richiama il parere di precontenzioso dell'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) n.11 del 12-01-2011 e il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 06-10-2015, modificato parzialmente dal Comunicato di errata corrige del 31-05-2016.</p>	1	<p>Operare le verifiche richieste in ordine al rilievo n. (...) che precede e richiamare, all'esito, gli eventuali atti e provvedimenti coerenti con l'obbligazione pecuniaria da contrattualizzare. La necessità della precostituzione della copertura finanziaria di un contratto pubblico costituisce un principio generale (cfr. Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 256/2016).</p>	1
<p>Sebbene l'attestazione di conformità di cui all'art. 29, co. 1-bis della L. 52/1985 (richiamata all'art. (...) del contratto ed allegata sub (...)) rechi la data del (...) non si rinviene tra la documentazione esibita - né se ne opera richiamo nello schema contrattuale - alcuna dichiarazione tecnica in ordine all'assenza di variazioni intervenute successivamente al rilascio di detta attestazione. Inoltre, sempre ai sensi del richiamato art. 29, co.1-bis della L.52/85 occorre dare atto, nel testo contrattuale, della sussistenza di apposita attestazione - resa dal competente Servizio (...) e versata in atti di codesto Coordinamento (...) - di individuazione degli intestatari catastali dell'immobile e di verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, così come, peraltro, già osservato con la nota segretariale (...), indirizzata all'allora Servizio (...) e, per conoscenza, al Servizio (...) e al Servizio (...).</p>	1	<p>Occorre acquisire dichiarazione in merito all'assenza di variazioni intervenute successivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 29, co. 1 - bis della L. 52/1985.</p>	1
<p>Il contratto, a p. (...), non definisce in modo chiaro e lineare le prestazioni oggetto dell'affidamento (che sono, in ogni caso, riportate nel C.S.A.).</p>	1	<p>Il contratto deve definire con chiarezza l'oggetto contrattuale, ovvero la "res" su cui lo stesso incide, che, ai sensi dell'art. 1346 del codice civile, deve essere determinato o determinabile, oltre, ovviamente, ad essere possibile e lecito.</p>	1
<p>Nelle premesse contrattuali è riportato che "sono stati acquisiti i DURC regolari e validi alla data della stipula del contratto (...)"; tuttavia, dall'esame della documentazione trasmessa in visione in uno allo schema contrattuale, si evince che i DURC risultano scaduti (emessi il (...)).</p>	1	<p>Occorre che i DURC delle imprese costituenti l'RTI affidataria siano regolari ed in corso di validità all'atto della stipula contrattuale.</p>	1
<p>Si rammenta, infine, che, come tra l'altro riportato in nota di trasmissione (...), il contratto dovrà essere stipulato decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11, co. 10, del D.lgs. 163/2006 e decorso il termine di trenta giorni dalla data della consultazione della Banca Dati nazionale Antimafia, ai sensi dell'art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>L'art. (...) del contratto prevede che la parte acquirente dichiari "di non aver realizzato opere abusive nell'immobile assegnato"; tuttavia, nella planimetria dell'immobile - allegata alla nota (...) della società (...) - firmata dal geometra (...) e datata (...) è riportato "ABUSO N. 1: DESTINAZ. AMBIENTI AD USO DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIO, N. 5: AMPLIAMENTI AMBIENTI ED APERTURA VAM"; così come, peraltro, già specificato con la richiamata nota segretariale (...).</p>	1	<p>I contenuti dell'art. (...) del contratto devono essere in linea con la documentazione allegata; in particolare, con il contributo del Servizio (...), nel testo contrattuale dovrà essere chiarito se l'alloggio da cedere è stato oggetto di abusi edilizi e, in caso affermativo, se tali abusi siano stati regolarizzati, apportando le conseguenti variazioni alla planimetria catastale. Inoltre, il testo contrattuale deve dare atto della sussistenza di apposita dichiarazione - resa dal competente Servizio (...) e versata in atti di codesto Coordinamento (...) - di individuazione degli intestatari catastali dell'immobile e di verifica della conformità con le risultanze dei registri immobiliari, così come, peraltro, già osservato con la richiamata nota segretariale (...).</p>	1
<p>Il punto (...) del dispositivo della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) riporta "Impegnare la spesa per Lavori (...) per un importo complessivo pari ad € (...)"; tuttavia, il punto (...) del medesimo dispositivo, prevede l'approvazione di un quadro economico per importo complessivo di € (...).</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Il testo contrattuale non riporta correttamente il Codice Fiscale dell'impresa aggiudicataria. Inoltre, nelle premesse del contratto è riportato come importo a base di gara € (...) in luogo di € (...).</p>	1	<p>Il contratto deve riportare correttamente il Codice Fiscale dell'impresa aggiudicataria e l'importo posto a base di gara.</p>	1
<p>Non si rinviene nell'atto transattivo alcun richiamo al parere del Collegio dei revisori, così come prescritto dall'art. 239, lett. b), n. 6) del D.L.gs n. 267/2000.</p>	1	<p>Il contratto deve operare richiamo al parere del Collegio dei revisori, così come prescritto dall'art. 239, lett. b), n. 6) del D.L.gs n. 267/2000.</p>	1
<p>Si rappresenta l'opportunità di inserire in calce al testo contrattuale apposita previsione per la rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 13, comma 8 della l. n. 247/2012.</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1

Nelle premesse e all'art. (...) del contratto, ai fini dell'individuazione del suolo da retrocedere, si opera richiamo ai seguenti dati catastali (...) ma non si allega al contratto la visura catastale aggiornata (sia pur esibita in visione). Inoltre, il bene da retrocedere è indicato nel testo contrattuale talvolta come "immobile" e talvolta come "suolo" non agevolando la immediata comprensione del testo stesso. Si rappresenta, altresì, che nelle premesse del contratto si riporta "che l'Amministrazione Comunale (...) approvata dal Consiglio con delibera n. (...), ha dichiarato l'inservibilità di parte dell'area (...)", tuttavia i dati catastali riportati nel contratto così come nella deliberazione di G.C. n. (...), corrispondono all'intera area oggetto di decreto di esproprio n. (...).	1	Allegare al contratto visura catastale aggiornata, denominare in maniera univoca il bene oggetto di retrocessione e operare la correzione richiesta.	1
Si rappresenta che, nelle premesse del contratto, è riportata il (...) quale data di accettazione del prezzo di retrocessione da parte del contraente, anche se il valore di stima di retrocessione rivalutato è stato comunicato, dal Servizio competente, con nota n. (...). Inoltre, l'art. (...) del contratto non riporta l'importo delle spese di registrazione né la data dell'avvenuto bonifico a saldo.	1	Operare le verifiche di cui all'art. (...) che precede. Inoltre, all'atto della stipula contrattuale è necessario acquisire gli estremi del pagamento delle spese di registrazione, il cui importo deve essere riportato all'art. (...).	1
L'art. (...) dell'atto transattivo – peraltro contrariamente a quanto previsto dal punto (...) del dispositivo della deliberazione n. (...) - pone a carico del cessionario "qualsiasi imposta, tassa ovvero tributo dipendente dalla presente cessione" senza, tuttavia, richiamare alcun provvedimento dirigenziale di impegno delle relative spese.	1	La clausola contrattuale che pone a carico del cessionario "qualsiasi imposta, tassa ovvero tributo dipendente dalla presente cessione" deve richiamare il provvedimento dirigenziale di impegno delle relative spese ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. d) del D.Lgs 267/2000.	1
Si richiamano tutti i rilievi di cui alle osservazioni segretariali espresse in ordine alle delibere di Giunta Comunale n. (...) avente ad oggetto "Cessione volontaria (...), di proprietà (...). Importo complessivo euro (...) da finanziarsi mediante contrazione di apposito mutuo." e n. (...) avente ad oggetto "Acquisizione del (...), di proprietà (...) mediante approvazione dell'atto transattivo, per l'importo complessivo di € (...) da finanziarsi previa autorizzazione della Cassa DD.PP. s.p.a., con quota parte del mutuo di € (...) avente posizione (...) già concesso per (...) e non più utilizzato."; in particolare queste ultime, nella parte in cui si osserva, altresì, " (...) si deve ritenere che l'atto che è stato stipulato (...), di conferma dell'atto stipulato in data (...) integra la fattispecie della compravendita di immobili che, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000, rientra tra gli atti di competenza del Consiglio comunale a meno che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari."	1	Operare le verifiche richieste dal rilievo (...) che precede, dando opportunamente atto, nelle premesse dell'atto transattivo, del rispetto di quanto disciplinato all'art. 42 del D.lgs 267/2000.	1
Dalla data di presentazione della domanda di riscatto (...) alla predisposizione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, né si rinvergono elementi che giustificano il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla data di presentazione della domanda di riscatto (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018", adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa vigente. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.	1
Si rammenta, l'incompleta formulazione del testo contrattuale in ordine al nominativo del dirigente abilitato alla stipula e ai relativi estremi anagrafici.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Per quanto concerne la suddivisione in lotti dei lavori oggetto dello schema contrattuale de quo, si richiamano le osservazioni del Segretario Generale in merito alla deliberazione di Giunta Comunale n. (...), secondo cui " (...) il procedimento di frazionamento in (...) lotti (...) presuppone, come si evince da vari interventi dell'AVCP (parere n. 73/2014 e determinazione n. 5/2005) (...), un'impostazione di procedura di gara in cui i lotti sono connotati da autonomia e non da un rapporto di secondarietà o di accessorietà di un lotto rispetto all'altro (...)"	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Dal (...) data di approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di Giunta Comunale n. (...), avente ad oggetto "Dichiarazione d'inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione in favore dell'ex proprietario sig. (...), di un immobile di proprietà comunale sito in (...), individuato in catasto al foglio (...) particella (...), già oggetto di esproprio (...)" e fino alla data di predisposizione dell'atto di retrocessione, è intercorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla data di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula dell'atto di retrocessione, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019", adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa vigente.	1
Si rileva che tra l'adozione della determinazione di affidamento n. (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di affidamento n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.	1
All'art. (...) dello schema contrattuale è riportato che l'attestazione circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie è stata resa dal tecnico abilitato in data (...), ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge n. 52/1985, introdotto dall'art. 19, comma 14, del D.L. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010. Tuttavia, detta attestazione rilasciata dal tecnico abilitato (...) – trasmessa in visione allo schema contrattuale de quo – reca data (...); in tal caso, atteso il lasso di tempo, si ravvisa l'opportunità che il tecnico abilitato rilasci una dichiarazione all'attualità, in ordine all'assenza di variazioni intervenute successivamente al rilascio della richiamata attestazione.	1	Ai fini della stipula del contratto occorre acquisire dichiarazione all'attualità in merito all'assenza di variazioni intervenute successivamente al rilascio dell'attestazione del tecnico abilitato di cui all'art. 29, comma 1-bis, della Legge 52/1985, introdotto dall'art. 19, comma 14, del D.L. 78/10, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010.	1
Nello schema contrattuale non si dà atto del rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui la stipula del contratto deve avvenire entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, né di versare in una delle ipotesi di eccezione per la stipula dei contratti di cui alla richiamata disciplina.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

Lo schema contrattuale de quo consegue al provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva nei confronti della (...) e alla nuova aggiudicazione in favore della (...) - seconda classificata in graduatoria - entrambe disposte dalla competente dirigenza con determinazione n. (...) - posto il rilascio da parte del Prefetto (...) dell'informazione antimafia interdittiva nei confronti dell'originario aggiudicatario. Tuttavia, la richiamata determinazione dirigenziale non opera richiamo alla disciplina di cui all'art. 21-quinquies della Legge 241/1990 che regolamenta la facoltà di revoca riconosciuta all'organo che ha adottato l'atto in presenza di prescritti presupposti. Al contempo si rileva che è intercorso un eccessivo lasso temporale dalla data del decreto interdittivo antimafia (...) - trasmesso dal Servizio (...) al Servizio competente in data (...) alla redazione dello schema contrattuale, per il cui decorso non si rinvenivano elementi istruttori giustificativi contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	1	Il tempo trascorso dalla data del decreto interdittivo antimafia alla redazione del contratto, in assenza di particolari esigenze istruttorie esplicitate in atti, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, comma 1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa vigente.	1
In merito agli accertamenti relativi alla regolarità contributiva in capo alla società affidataria, le premesse contrattuali danno atto della validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, tuttavia fra la documentazione trasmessa in visione si rinviene copia di DURC non in corso di validità (emesso il (...)).	1	Il contratto deve operare richiamo a DURC valido, oltre che regolare, all'atto della stipula.	1
Si rileva che il Durc della società (...) risulta non in corso di validità.	1	Occorre che il DURC della società (...) sia in corso di validità, all'atto della stipula del contratto.	1
L'art. (...) del contratto riporta "Ai fini dell'accertamento sulla regolarità contributiva, il DURC risulta acquisito presso il Servizio (...)", senza dare atto della regolarità e validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva.	1	Il contratto deve dare atto della regolarità e validità del DURC alla data della sottoscrizione.	1
La documentazione richiamata quale allegata al contratto, non appare contrassegnata così come riportato nel testo contrattuale.	1	La documentazione allegata al contratto deve riportare il contrassegno con il quale è individuata nel testo contrattuale.	1
Dai verbali di seduta di gara del (...) trasmessi in visione in uno al contratto, si evince la partecipazione alla gara del solo operatore economico contraente; in merito, si rende opportuno un richiamo in ordine alla fissazione dei requisiti di partecipazione, laddove la discrezionalità della stazione appaltante deve essere esercitata in modo tale da non comprimere ingiustificatamente il numero dei potenziali concorrenti o realizzare effetti discriminatori tra gli stessi, "in linea con quanto stabilito dall'art. 44, par. 2 della direttiva 2004/18/CE, secondo il quale i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto stesso." (cfr. deliberazione dell' AVCP - ora ANAC - n. 66 del 18/07/2012); orientamento, peraltro, recepito dal nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs 50/2016 che all'art. 83, c. 2, prevede, infatti, che i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico - finanziario "sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione."	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Nella nota di trasmissione del contratto (...) si rappresenta che il CSA sarà allegato all'atto della stipula. Tuttavia, l'art. (...) del contratto riporta che l'esecuzione dell'appalto è subordinata "in uno al Capitolato Speciale d'Appalto, (...), sebbene non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto". Inoltre, si legge, altresì, "l'esecuzione del presente appalto è subordinata alle condizioni di cui al computo dei lavori complementari ed aggiuntivi in allegato sub "A", sebbene il predetto computo non risulta allegato al contratto.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Il contratto non riporta che l'affidatario dell'appalto ha sottoscritto il Patto di Integrità il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015 e la cui sottoscrizione è richiesta per tutti i contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi in cui sia parte il Comune di Napoli, ivi comprese, ove tecnicamente possibile, le acquisizioni di beni e/o servizi mediante e-procurement, così come previsto al punto 7.2.10 "Patto di integrità e Protocollo di legalità" del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017.	1	Il contratto deve riportare che l'affidatario dell'appalto ha sottoscritto il Patto di Integrità così come previsto al punto 7.2.10 "Patto di integrità e Protocollo di legalità" del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017.	1
Tra la documentazione trasmessa in visione si rinviene schema di contratto, avente pari oggetto del contratto sottoposto a controllo, che, tuttavia, non appare ricondotto ad alcun provvedimento gestionale di approvazione dello stesso.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
L'art. (...) del contratto, in materia di documentazione antimafia, prevede che "Non essendo decorsi quarantacinque giorni dalla data di richiesta di informazioni prefettizie (...) il presente contratto, viene stipulato in applicazione dell'art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 sotto condizione risolutiva stante l'urgenza (...)" ; tuttavia, il citato art. 92 del Codice Antimafia prevede, di regola, che, al fine della stipula di contratto in assenza di informazione antimafia, debba spirare il termine di 30 giorni decorrenti, in ogni caso, dalla consultazione della banca dati nazionale antimafia (BDNA).	1	Il contenuto dell'art. (...) del contratto deve essere in linea con i contenuti dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 ss.mm.ii., richiamato nello stesso art. (...).	1
Il contratto, a p. (...), reca quale numero di indice generale della determinazione dirigenziale di affidamento (...), in luogo di (...).	1	Il contratto deve recare correttamente il numero di indice generale della determinazione dirigenziale di affidamento.	1
Tra l'adozione della determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.	1	Il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.	1
Il contratto e gli atti ad esso presupposti non prevedono alcun richiamo espresso in ordine alla preventiva escussione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa). Dal combinato disposto dei commi 449 e 450 dell'art. 1 della L. 296/2006 discende, nelle ipotesi di acquisizioni di beni e di servizi sotto soglia, un obbligo pressoché generale di ricorso al mercato elettronico, sia pure nelle sue diverse tipologie. In merito si richiama il parere della Corte dei Conti sezione regionale Lombardia n. 112/2013 in una deliberazione n. 169/2012 della Corte dei Conti sezione Marche.	1	Il contratto deve dare atto della preventiva escussione del Me.Pa in conformità alla normativa che disciplina gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso modalità di approvvigionamento dell' e-procurement, anche alla luce delle innovazioni apportate dalla L. 94/2012 all'art.1 - comma 450 - della L. 296/2006, nonché dell'adozione della L. 135/2012 .	1

L'art. (...) del Capitolato Speciale d'appalto – rubricato “Invariabilità dei prezzi” – prevede: “ (...) i prezzi (...) si intendono accettati dall'impresa (...) e sono quindi invariabili (...) per tutta la durata dell'appalto (...) fino all'esaurimento della dotazione economica.”, contravvenendo ai contenuti dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006, secondo cui “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. (...)”. La norma in esame ha natura cogente con la conseguenza che le disposizioni negoziali contrastanti con la disposizione legislativa sono sostituite de iure, ex art. 1339 cod. civ., dalla disciplina imperativa di legge. Sul punto, si rammenta che la disciplina in esame è ad oggi confluita all'art. 106, co. 1, lett. a), del D.lgs. 50/2016, che, tuttavia, configura la clausola di revisione dei prezzi – da inserire nel contratto – quale mera facoltà.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
L'oggetto riporta che i lavori di manutenzione ordinaria sono relativi al biennio (...); tuttavia, all'art. (...) del contratto si legge che “L'accordo avrà durata massima di (...) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori (...)”. Sul punto, pertanto, si rileva un disallineamento nel testo contrattuale. Tra l'altro, la durata dell'appalto prevista per il biennio (...) non appare coerente con la tempistica della procedura di gara, indetta in procinto dell'inizio del biennio stesso con determinazione dirigenziale n. (...) e, quindi senza tenere in debito conto i tempi di espletamento della gara, che nel caso di specie, peraltro, si sono dilatati ben al di là di quelli previsti dalla normativa di settore, atteso che l'aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione dirigenziale n. (...). Inoltre, atteso che il contratto non è stato ancora stipulato, si rileva che dall'avvio della procedura è intercorso un notevole lasso di tempo, senza che si rilevino elementi che ne giustificano il decorso, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze dallo svolgimento dell'istruttoria che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	1	La durata dell'appalto deve essere coerente con la tempistica di svolgimento delle fasi della procedura di gara che viene indetta con la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del Codice degli Appalti. Inoltre, in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della gara alla conclusione del relativo procedimento è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017 e dall'art. 6, comma 1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa.	1
Dalla determinazione dirigenziale di presa d'atto del decreto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche (...), di aggiudicazione definitiva dell'appalto, adottata il (...), alla redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo. Appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non appaiono esplicitate nello schema contrattuale.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, dalla determinazione dirigenziale di presa d'atto del decreto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche (...), di aggiudicazione definitiva dell'appalto, adottata il (...), alla redazione del contratto, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula, è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, co. 9 lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2017 - 2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017, e dall'art. 6, co.1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità amministrativa.	1
Nello schema contrattuale, sebbene all'art. (...) sia riportato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del D.lgs. 192/2005 – peraltro comma non più vigente per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 - “l'acquirente dà atto di aver ricevuto dalla parte venditrice le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile”, non è richiamata l'attestazione di prestazione energetica quale allegata al medesimo, così come stabilito dall'art. 6, comma 3, del D.lgs. 192/2005 come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9. Si rileva, inoltre, che all'art. (...) del richiamato schema contrattuale non appaiono indicati gli estremi della nota con la quale si rilascia attestato di prestazione energetica dell'alloggio.	1	Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 192/2005 come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, ai contratti di compravendita immobiliare e agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso deve essere allegata copia dell'attestazione di prestazione energetica.	1
L'atto non reca l'apposita dicitura per la sottoscrizione a cura dei contraenti eredi degli originari acquirenti.	1	L'atto deve recare l'apposita dicitura per la sottoscrizione dei contraenti eredi degli originari acquirenti.	1
L'atto ha assunto la qualificazione di contratto di vendita con pagamento rateale del prezzo; tuttavia, dalle premesse contrattuali nonché dalla documentazione trasmessa ai fini del controllo, si evince che con contratto repertorio n. (...) il Comune cedeva l'alloggio sito in (...), ai coniugi (...), dietro pagamento dell'importo di (...)(suddiviso in rate), specificandosi, altresì, nella relativa nota di trascrizione che “il trasferimento della proprietà avverrà quando il prezzo suindicato sarà integralmente pagato”. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. (...) del Servizio (...), la competente dirigenza prendeva atto, “ai fini della stipula dell'atto di quietanza”, che è stato “integralmente corrisposto al Comune di Napoli il prezzo convenuto per la cessione in proprietà dell'alloggio (...)”; pertanto, l'atto in esame dovrebbe sostanziarsi quale atto di quietanza con trasferimento di proprietà, attraverso cui l'Ente contraente, nel rilasciare quietanza dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo, convenuto nel contratto di vendita con riservato dominio, trasferisce, definitivamente, la proprietà dell'immobile, mentre i contraenti eredi degli originari acquirenti si obbligano all'osservanza dei previsti patti contrattuali. Attesi gli effetti traslativi riconnessi all'atto di quietanza, con essa il venditore consente l'annotazione dell'atto a margine della trascrizione della compravendita, ai fini della cancellazione del patto di riservato dominio e per gli effetti di cui all'art. 2668 del codice civile.	1	L'atto deve qualificarsi come atto di quietanza per avvenuto pagamento del prezzo convenuto nel contratto di vendita con riservato dominio e i suoi contenuti devono essere in linea con la predetta qualificazione, esplicitando, ovvero, in particolare, che il diritto di proprietà dell'immobile, oggetto di compravendita, si è trasferito – con decorrenza dalla data di pagamento dell'ultima quota residua – alla parte compratrice.	1
Il contratto ha ad oggetto la rettifica “degli atti di cessione a riscatto Rep. (...) in favore della Si.ra (...) per l'immobile di proprietà comunale ubicato (...)”; tuttavia, non richiama il provvedimento a mezzo del quale la competente dirigenza - alla stregua della relazione istruttoria fornita dall'Ente gestore del patrimonio comunale (...) con nota (...) - opera una ricognizione delle vicende per effetto delle quali si ritiene di dover pervenire all'adozione di un ennesimo atto di rettifica, esplicitando le omissioni di adempimenti (mancata trascrizione del contratto rep. n. (...) ecc.) e gli errori commessi in sede di adozione dei precedenti atti amministrativi e disponendo, altresì, l'assunzione dell'impegno della spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, riconnessa alla stipula dell'atto - in particolare per la registrazione e la trascrizione del medesimo – che, secondo le previsioni di cui all'art. (...), è a carico dell'Ente.	1	Il contratto deve richiamare il provvedimento di gestione a mezzo del quale la competente dirigenza opera una ricognizione delle vicende giuridiche sottese all'adozione dell'atto di rettifica, esplicitando gli errori e le omissioni di adempimenti commessi in sede di adozione dei precedenti atti amministrativi, assumendo, altresì, l'impegno della spesa riconnessa alla stipula del medesimo.	1
In merito alla durata delle prestazioni, nella determinazione di aggiudicazione n. (...) si legge di affidare la realizzazione del progetto da svolgersi a decorrere dalla nota formale di avvio delle attività (...) e fino al (...), sebbene, il Capitolato Speciale di Appalto, prevede all'art. (...) rubricato “Durato” che le attività avranno durata di (...) e dovranno essere realizzate, incluse quelle di rendicontazione, entro il (...); tuttavia nel contratto si riporta che “La durata dell'affidamento decorre dal (...) al (...) secondo la determinazione n. (...)” nella quale si legge “Vista la nota n. (...), con la quale (...) autorizzava lo slittamento delle azioni progettuali al (...)”. Affidare, nei limiti della procedura del quinto d'obbligo, così come previsto dall'art. 311 del DPR n. 207/2010, (...) le attività relative al Progetto (...), precisando che le attività saranno espletate dal (...) al (...). Pertanto, la durata dell'affidamento non sembra allineata a quanto indicato negli atti presupposti.	1	Operare le verifiche richieste dal rilievo (...) che precede in ordine alla durata dell'affidamento del servizio.	1

La determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) - adottata sotto la vigenza dell'art. 82, c. 3 bis del D.Lgs. 163/06, così come novellato dalla L. 98 del 09/08/2013 - quantifica in € (...) "l'incidenza della manodopera". In merito, si richiama il parere dell'ANAC n. 26 del 05/08/2014 secondo cui " (...) il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. Infatti, una quantificazione predeterminata del costo del personale offre maggiori profili di criticità se si pensa, ad esempio, che in alcuni lavori e in alcuni servizi, l'eccessiva incidenza del costo del personale determinerebbe la sottrazione al ribasso di una quota rilevante di prezzo, con la conseguenza che il rilancio competitivo avverrebbe su una quota molto ridotta dello stesso e le imprese presenterebbero ribassi maggiori al crescere della loro produttività; (...)".	1	Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, va determinato in base alla reale capacità organizzativa di impresa e, come tale, non può essere predeterminato ex ante dalla stazione appaltante.	1
Il contratto prevede l'affidamento delle attività relative al Progetto (...) mediante ricorso a procedura del quinto di obbligo disposto con determinazioni n. (...). La menzionata determinazione richiama espressamente l'art. 114 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010. Sul punto, si rammenta che l'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, a cui rinvia l'art. 114, c. 2 del D. Lgs. 163/2006, dispone che per quanto concerne i servizi e le forniture, le stazioni appaltanti non possono richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati se non nei casi espressamente previsti alle lettere a), b), e c); si rileva, invece, che nel caso di specie il contratto principale non è stato stipulato e che la determinazione (di attivazione del quinto d'obbligo) n. (...), non specifica l'ipotesi applicativa di cui all'art. 311 del DPR n. 207/2010 ricorrente nel caso di specie, che giustificerebbe il ricorso all'istituto del quinto d'obbligo, mancando, quindi, di esplicitare compiutamente l'iter logico-giuridico che ha condotto all'adozione dell'atto. Ad ogni buon conto, si rammenta, che secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni", approvate con Deliberazione di G.C. n. 146 del 2010 "(...) per le variazioni sino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto originario, si procede alla sottoscrizione di un atto di sottomissione; (...)” e che “gli atti di sottomissione saranno stipulati, in ogni caso, in forma di scrittura privata semplice (...)”.	1	Le procedure di affidamento dei contratti pubblici seguono il principio della tipicità, secondo le indicazioni tassative previste dal Codice degli Appalti pubblici.	1
La determinazione dirigenziale n. (...) di aggiudicazione definitiva, riporta che “(...) attesa la mancanza della disponibilità di cassa (...) per l'esercizio (...) i lavori potranno essere eseguiti nel limite di € (...), pari alla riduzione del (...) sull'importo da aggiudicare al netto del ribasso d'asta oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e ad oneri di discarica comprensivi di IVA (...)” precisando, altresì, che “la suddetta riduzione del (...) non snatura le condizioni sostanziali del progetto posto a base di gara né del relativo e stipulando contratto”. Al riguardo, poi, la predetta determinazione richiama “l'atto di sottomissione del (...) con il quale la ditta provvisoriamente aggiudicataria (...) si impegna e si obbliga ad accettare, senza riserva alcuna, la riduzione del (...) sull'importo (...)”. Si rileva l'incompletezza della ricostruzione dell'iter logico - giuridico che mette capo al contratto, e, in particolare, il mancato richiamo ad una volontà confermativa da parte dei contraenti in ordine a quanto pattuito con il richiamato atto di sottomissione.	1	Occorre ricostruire l'iter logico - giuridico che mette capo al contratto in modo completo ed esaustivo richiamando, in particolare, la volontà confermativa delle parti contraenti in ordine a quanto pattuito con l'atto di sottomissione.	1
la determinazione dirigenziale, n.(...), di affidamento delle attività, nelle premesse riporta “(...) tali interventi (...) non si configurano quale appalto (...) bensì quale attività (...) così come declinata nelle Linee guida ANAC per l'affidamento di servizi a Enti del terzo settore e alle cooperative sociali - Deliberazione n.32 del 20 gennaio 2016 (...)”. In proposito, si rammenta che l'ANAC, con la richiamata deliberazione n.32/2016 precisa “Trattandosi di previsioni derogatorie, le stesse possono trovare applicazione nei soli casi espressamente consentiti dalla normativa, al ricorrere dei presupposti soggettivi ed oggettivi ivi individuati, con esclusione di applicazioni analogiche o estensive. Inoltre, atteso che l'erogazione di servizi sociali comporta l'impiego di risorse pubbliche, devono essere garantite l'economicità, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, oltre che la parità di trattamento tra gli operatori del settore” Si richiama, infine, quanto riportato nelle osservazioni segretarie alla delibera di Giunta Comunale n. 381 dell' 11 giugno 2015 recante - Linee di indirizzo per la realizzazione di azioni sperimentali per il coinvolgimento e la partecipazione degli adolescenti - : “ Vale segnalare - con l'AVCP, nella deliberazione n.25 dell' 8 marzo 2012- che anche nel campo sociale, le amministrazioni aggiudicatrici non sono esonerate dall'applicazione dei principi generali in materia di affidamenti pubblici desumibili dalla normativa comunitaria e sovranazionale, con particolare riferimento al principio di pubblicità, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.”.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
L'oggetto e l'art (...) del contratto - in conformità alla determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) - quantificano in € (...) l'importo complessivo da corrispondere all'affidataria, specificando poi “di cui € (...) per oneri di sicurezza ed € (...) per IVA al 22%.”; tuttavia, la somma delle singole voci eccede il menzionato importo complessivo, peraltro impegnato con la citata determinazione dirigenziale n. (...). Inoltre, in particolare, la voce “€ (...) per oneri di sicurezza” non appare definita in alcuno degli atti presupposti adottati dalla competente dirigenza.	1	Le singole voci che concorrono a formare l'importo contrattuale e il loro ammontare devono essere espressamente definite con provvedimento della competente dirigenza; la somma delle singole voci deve corrispondere all'importo indicato quale complessivo e non eccedere l'importo impegnato con la determinazione dirigenziale di affidamento.	1
In ordine al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2000 menzionata all'art. (...) del testo contrattuale si richiama l'allegato 1 della determinazione AVCP (oggi ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010, in particolare in ordine ai contenuti da prevedersi a pena di nullità del contratto.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Tra l'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.	1	Il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. f) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.	1

<p>La deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 in ottemperanza del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) - adottato dalla C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013 - ha approvato il documento "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo il quale, come, peraltro, già previsto al punto 7.11 del P.T.P.C. 2016-2018 adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, deve essere inserito nei bandi di gara e nei contratti, tuttavia nel contratto in oggetto non è inserito né richiamato il "Patto di Integrità", debitamente sottoscritto dalla società affidataria.</p>	1	<p>Nel contratto deve essere inserito, debitamente sottoscritto, il documento denominato "Patto d'integrità", così come approvato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015, in ottemperanza del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) adottato dalla C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013 e a quanto previsto al punto 7.11 "Patti di integrità negli affidamenti" del P.T.P.C. 2016-2018 adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016. Si rammenta che tale obbligo è richiamato, altresì al punto 7.2.10 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 adottato con deliberazione di G.C..</p>	1
<p>Nello schema contrattuale non è richiamato - né risulta allegato alla documentazione trasmessa in visione - il provvedimento gestionale della competente dirigenza che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. (...), operi una ricognizione delle vicende giuridiche sottese alla stipula del contratto, nonché recante gli elementi essenziali del contratto. Si richiamano, a tal fine, le osservazioni del Segretario Generale espresse in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. (...), le quali rimarcano la responsabilità della competente dirigenza in merito alla regolarità tecnica, concludendo che "Restano fermi gli atti di gestione di competenza dirigenziale conseguenti all'approvazione della proposta", nonché la nota segretariale PG/569125 del 11 luglio 2012.</p>	1	<p>Nello schema contrattuale deve essere opportunamente richiamato il provvedimento della competente dirigenza a mezzo del quale la stessa opera una ricognizione delle vicende giuridiche sottese alla stipula del contratto, esplicitando gli elementi essenziali del medesimo ai sensi della normativa vigente in materia.</p>	1
<p>Nella nota di trasmissione dello schema contrattuale è riportato che lo stesso è carente dei seguenti elementi: - verifica del possesso dei requisiti generali e della regolarità tributaria di cui ai programmi 03 e 04 del DUP 2016/2018 in capo al professionista (...); - avvenuto versamento spese contrattuali; - avvenuta costituzione cauzione definitiva. Nella medesima nota si precisa, inoltre, che la "stipula contrattuale avverrà soltanto a seguito dell'espletamento dei suddetti adempimenti".</p>	1	<p>All'atto della stipula del contratto la competente dirigenza deve dare assicurazione circa l'acquisizione degli elementi di cui al rilievo (...) che precede.</p>	1
<p>Lo schema contrattuale richiama nell'articolato disposizioni normative abrogate. In merito si rammenta che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (20-04-2016), è abrogato il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche. Relativamente al D.P.R. 207/2010, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono abrogate immediatamente la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX, capo III; la Parte II, Titolo XI, capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VI, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati. Le restanti disposizioni, invece, sono abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 50/2016, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del D.P.R. 207/2010 da essi sostituite (cfr. art. 217, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 50/2016).</p>	1	<p>Il contratto deve richiamare correttamente la normativa vigente in materia regolante l'appalto de quo, coerentemente con il contenuto degli atti presupposti al medesimo.</p>	1
<p>Il contratto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori complementari relativi alle opere edili ed impiantistiche facenti parte del progetto complementare ed aggiuntivo di cui all'Accordo di Programma Quadro (...). Sul punto si richiama il Parere 22/07/2015 AG 53/15/AP secondo cui "come chiarito dall'Autorità (deliberazione n. 26/2011), ai fini del ricorso alla procedura de quo, possono ritenersi complementari quelle opere che da un punto di vista tecnico - esecutivo rappresentano una integrazione dell'opera principale, sì da giustificare l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore (...). Resta fermo, tuttavia, che rientra nella piena ed esclusiva responsabilità dell'amministrazione la valutazione in concreto della gravità, delle reali esigenze e dei presupposti sottesi al ricorso alla procedura de quo, ivi inclusa la sussistenza delle insuperabili interferenze derivanti da interconnessioni tecniche degli interventi, tali da non consentire l'affidamento degli stessi mediante appalti separati. Resta fermo, altresì, che l'affidamento dei lavori (...), in favore degli operatori economici affidatari (...), deve avvenire alle stesse condizioni previste nei contratti iniziali e previo controllo del possesso, da parte degli stessi, dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori (...) de quibus".</p>	1	<p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>	1
<p>Dall'esame del contratto si evince che la competente dirigenza ha fatto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante creazione di Richiesta di Offerta (RDO); tuttavia, il contratto non richiama la procedura di gara adottata per l'affidamento del servizio in esame, l'esito degli accertamenti dei requisiti di ordine generale, gli atti presupposti (determinazione dirigenziale di indizione, determinazione dirigenziale di aggiudicazione), né sono richiamate le disposizioni in materia di normativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e alla L. n. 136/2010, che, all'art. 3, disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari. Si osserva, infine, che il contratto non opera richiami al Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente - che, ai sensi dell'art. 2, c. 3, trova applicazione anche nei confronti delle "imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli" - né al Patto di Integrità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015, recante regole comportamentali tra il Comune di Napoli e gli operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo. Dal contratto si evince, altresì, che l'offerta è stata presentata dall'operatore economico contraente in data (...); appare ragionevole ritenere che la procedura sia regolata dal D.lgs. n. 50/2016, sebbene, in materia di costi per la sicurezza, si richiami il D.lgs. 163/2006 (in particolare l'art. 87, co. 4). Sul punto, si rammenta che il regime transitorio dettato dall'art. 216 del D.lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - prevede che il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente all'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla suindicata data. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016" - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. 163/2006.</p>	1	<p>Il contratto deve richiamare compiutamente ed esaustivamente le disposizioni in materia di contratti pubblici vigenti al momento dell'espletamento della procedura di affidamento, la normativa antimafia e le disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, nonché dare atto della sottoscrizione ad opera dell'operatore contraente del Patto di Integrità.</p>	1

<p>In materia di acquisizione di beni e servizi, si richiama la nota segretariale PG. 583138 del 16 luglio 2015, avente ad oggetto "gli strumenti di e-Procurement, nell'ambito degli obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, di trasparenza dell'azione amministrativa degli organi gestionali e di abbattimento dei tempi del procedimento.", nonché il più recente aggiornamento di cui alla nota segretariale PG. 849298 del 26 ottobre 2016.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>L'oggetto del contratto si limita a riportare: "Lavori in economia e dello smaltimento rifiuti speciali a discarica autorizzata relativi alla sostituzione dei pavimenti in materiale plastico con pavimenti in monocottura (...)", senza, tuttavia, operare richiamo alla norma di legge in forza della quale si procede all'affidamento in questione. Inoltre il testo contrattuale non dà atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'affidataria. Si rappresenta che la competente dirigenza, nella determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) a pagina (...), dà atto che "i citati lavori ricadono tra quelli previsti nell'allegato A della Deliberazione di G.C. n. (...) con la quale si individuano le tipologie di lavori acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006" e affida gli "ulteriori lavori in economia (...) nonché quelli per oneri di smaltimento rifiuti speciali a discarica autorizzati" alla Soc. Coop. (...) già "assuntrice dell'appalto principale" (punto (...) del dispositivo della determinazione n. (...)) pur se alla data della determinazione di affidamento dei "lavori in economia (...)" n. (...) era già in vigore l'art. 36, comma 2 lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di "affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguamento motivato (...)".</p> <p>Sul punto, si rammenta che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data del 20 aprile 2016. Il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 11 maggio 2016 chiarisce che "continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: 1) affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche (...)"; tuttavia nel caso di specie sembra che i lavori in oggetto siano stati assimilati dalla competente dirigenza a lavori in economia e non a lavori complementari.</p> <p>Al riguardo si richiamano le Linee Guida dell'A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016.</p>	1	<p>Le procedure di affidamento devono essere disciplinate dalla normativa di settore vigente al momento del loro avvio. Il testo contrattuale deve dare atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'affidataria.</p>	1
<p>Il contratto ha ad oggetto: "l'affidamento (...), in regime di proroga, della prestazione del servizio (...) alle condizioni di cui al contratto rep. (...)". In ordine alla proroga e rinnovo dei contratti pubblici si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4192 del 20 agosto 2013, secondo cui "non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio in forza del quale, salvo espressa previsione dettata dalla legge in conformità con la normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto un contratto, deve, qualora abbia necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, effettuare una nuova gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 445 del 2 febbraio 2010, Cons. Stato sez. IV, n. 2866 del 31 maggio 2007, Cons. Stato, Sez. V, n. 3391 del 8 luglio 2008)". Inoltre, la deliberazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 6 del 20 febbraio 2013, nel ribadire quanto affermato con la determina n. 34/2011, chiarisce che "la proroga (...) - è un istituto assolutamente eccezionale ed (...), è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23 della Legge 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati dall'art. 2 del decreto Lgs. 163/2006 e (...), dalla libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga (...), ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008)".</p> <p>Si richiamano, altresì, le osservazioni del Segretario Generale formulate in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. (...) avente ad oggetto: "Autorizzazione al Dirigente (...) all'assunzione degli impegni di spesa sugli esercizi futuri (...) da destinare al servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature (...) di varia tipologia di proprietà del Comune".</p>	1	<p>La proroga contrattuale è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui per ragioni oggettivamente non ascrivibili a responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice e per uno stretto e preciso intervallo temporale, in quanto di per sé costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, ora trasfusi nell'art. 30 del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016.</p>	1

<p>La determinazione dirigenziale di affidamento in proroga è stata adottata il (...) e registrata all'indice generale dei Servizi Finanziari il (...), mentre il contratto, (ancorché recante in calce la data del (...)), da verifiche effettuate risulta sottoscritto conclusivamente il (...). Si rileva, pertanto, il decorso di un notevole lasso di tempo che, nel caso di specie, non trova giustificazione in espresse esigenze procedurali; inoltre, attesa la disposta esecuzione anticipata delle prestazioni (peraltro rese nella loro interezza, posto che l'affidamento in proroga è stato disposto sino al (...)), si rammenta che la fattispecie di esecuzione anticipata delle prestazioni, peraltro da adeguatamente motivare, rappresenta una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, il protrarsi dell'esecuzione delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimenti posti a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale (si pensi alla normativa antimafia di cui al d.lgs. 159/2011, al rilascio della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice degli Appalti (i cui contenuti sono ora confluiti nell'art. 103 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016) a garanzia dell'esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati. Si evidenzia, pertanto, l'opportunità che il contratto segua, nel più breve tempo possibile l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni. Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretarie sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo relazione semestrale n. 7 – PG 856476 del 28.10.2016).</p> <p>Si rileva, inoltre, che nelle premesse del testo contrattuale (così come, peraltro, nelle premesse della determinazione dirigenziale n. (...)) con riferimento all'"esecuzione anticipata del servizio" è richiamato in maniera inconferente l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000; infine, proprio in considerazione della circostanza che le prestazioni contrattuali sono già state rese per intero, gran parte dei contenuti del testo contrattuale, nella formulazione adottata (ad. es. <i>Il Comune di Napoli (...) affida la proroga fino al (...)</i>), appare anacronistica.</p>	1	<p>Il tempo trascorso dalla data di registrazione all'indice generale dei Servizi Finanziari della determinazione dirigenziale di affidamento in proroga (...) alla data di sottoscrizione del contratto (...), in assenza di particolari esigenze istruttorie esplicitate in atti, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, nel caso di specie, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. che, se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	1
<p>L'art. (...) del contratto richiama disposizioni normative non più in vigore, posto che il DPR 252/98 è stato abrogato e sostituito dal nuovo Codice Antimafia di cui al D.lgs.159/2010.</p>	1	<p>In materia di rilascio della documentazione antimafia, il contratto deve operare richiamo alla normativa in vigore all'atto della stipula (D.lgs.159/2011, modificato dal D.Lgs. n.218/2012 e dal D.lgs n.153/ 2014 e dalla Legge 121/2015).</p>	1
<p>La formulazione del testo contrattuale appare incompleta, non ripotando il contratto gli estremi della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006 e della nota del RUP recante la quantificazione delle sanzioni da irrogare, nei confronti dell'affidataria, nell'ipotesi di violazione del Codice di Comportamento dell'Ente, nonché gli estremi del bonifico bancario relativo alle spese riconosciute alla stipula del contratto, il numero seriale del certificato di firma del rappresentante legale dell'operatore economico ed, infine, la data di nascita del dirigente contraente.</p>	1	<p>Operare le integrazioni di cui al rilievo (...) che precede.</p>	1
<p>Il contratto non dà atto della decorrenza del termine di 35 giorni di cui al c. 10 dell'art.11 del D.lgs. 163/2006, dell'esito dell'istruttoria ai sensi del c. 10 ter, dell'art. 11 del D.lgs. 163/06, né del rispetto del termine per la stipula del contratto di cui all'art. 11, c. 9 del D.Lgs. 163/2006 ovvero di versare, nel caso di specie, nelle relative ipotesi di eccezione disciplinate dal Codice degli Appalti.</p>	1	<p>Il contratto deve dare atto del rispetto delle statuizioni di cui all'art.11, cc. 9, 10 e 10 ter del D.lgs. 163/2006 ovvero di versare nelle relative ipotesi di eccezione previste dal Codice degli Appalti.</p>	1
<p>Dall'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. (...) che autorizzava il trasferimento dell'alloggio di proprietà comunale in favore (...) (tra l'altro già disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. (...)) è intercorso un notevole lasso di tempo, rispetto al quale non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dal momento in cui è stato autorizzato il trasferimento dell'alloggio di proprietà comunale in favore (...), è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del relativo procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02-02-2017 e dall'art. 6, comma 1, lett.l) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa vigente.</p>	1
<p>Il contratto ha ad oggetto "Accordo quadro con un solo operatore economico (...)". Al riguardo, si rileva che la determinazione di indizione della gara n. (...) pur riportando nelle premesse che "l'Accordo Quadro sarà concluso con un operatore economico" dispone l'indizione della gara ai sensi del co. 5 dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 che disciplina la fattispecie dell'Accordo Quadro concluso con più operatori economici così come, peraltro, disciplinato all'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>Si rammenta, che la disciplina delle procedure di Accordo Quadro è confluita nell'art. 54 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 con il quale il legislatore della novella ha inteso ampliare l'ambito applicativo di detta procedura consentendone il ricorso anche per servizi di progettazione o di natura intellettuale e che in ordine ad essa l'ANAC ha precisato: "le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione" (cfr. deliberazione 20 febbraio 2007 n. 40).</p> <p>Si rileva, inoltre, che all'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto si opera richiamo alla Municipalità (...) anziché (...).</p>	1	<p>Gli atti presupposti al contratto devono operare chiaro e inequivocabile richiamo alle norme in attuazione delle quali sono adottati gli atti del procedimento di gara e indicare con esattezza la Municipalità sul territorio della quale sono da effettuarsi i lavori.</p>	1

<p>Il contratto ha ad oggetto "l'esecuzione dei maggiori lavori, di cui alla variante in corso d'opera, relativamente alla manutenzione di (...)"; senza, tuttavia, esplicitare la normativa in forza della quale il predetto affidamento è stato disposto. Sul punto, si rileva, altresì, che nella parte motiva la determinazione dirigenziale n. (...) opera richiamo all' "art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006" mentre la relazione tecnica opera richiamo all' "art. 132 del D.Lgs. 163/096 comma 1 punto c)", laddove la richiamata normativa, disciplinando i motivi, esclusivamente, in presenza dei quali può ammettersi il ricorso alla variante in corso d'opera, individua, alle lettere b) e c), differenti fattispecie ovvero, rispettivamente "b) per cause impreviste e imprevedibili oppure per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali e tecnologie nuove" "c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale".</p> <p>Si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 24 novembre 2014 - "Art. 37 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). Prime valutazioni sulle varianti in corso d'opera trasmesse dalle stazioni Appaltanti" - secondo cui "(...) è demandata al responsabile del procedimento l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera. Questi vi deve provvedere con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria con riguardo ai casi di variante per «cause impreviste ed imprevedibili» (art. 132 comma 1 lett. b) (...)."</p> <p>In materia di varianti in corso d'opera, si richiamano, altresì, le note segretarie prot. n. 1587/U del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "art. 132 D.Lgs. 163/06 - Varianti in corso d'opera - Esercizio dello "Jus variandi" dell'ente appaltante" e PG/2014188141 del 06.03.2014 avente ad oggetto "procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Report anno 2012. Risultati (...)".</p> <p>Si rammenta, infine, che la disciplina delle varianti nel contratto di lavori pubblici è confluita, nell'art. 106 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016: "modifica di contratti durante il periodo di efficacia".</p>	1	Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede, esplicitando la normativa in forza della quale il predetto affidamento è stato disposto.	1
<p>Si rammentano le prescrizioni di cui all'art. 158 del D.Lgs. 267/2000, in particolare l'obbligo di presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine del relativo esercizio finanziario; tale termine è perentorio e la sua inosservanza comporta la sanzione della restituzione del contributo straordinario assegnato all'Ente.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Con la determinazione n. (...) la competente dirigenza ha, tra l'altro, autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto dell'appalto de quo. In merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9, dell'abrogato Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016), costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti dal protrarsi dell'esecuzione anticipata delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimenti poste a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, ancora all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidataria, di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012, sono di fatto neutralizzati. Tanto più che dall'adozione della determinazione dirigenziale a contrarre n. (...) alla redazione dello schema contrattuale è intercorso un notevole lasso di tempo, rispetto al quale non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate. Sul punto, inoltre, si rammenta che ai sensi del richiamato art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto deve avvenire entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.</p>	1	Il tempo trascorso dalla data di adozione della determinazione dirigenziale a contrarre alla redazione del contratto, in assenza di particolari esigenze istruttorie esplicitate in atti, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02-02-2017, e dall'art. 6, comma 1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa vigente. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 33/2013.	1
<p>L'indice trimestrale di tempestività dei pagamenti richiamato nei vari provvedimenti di impegno della spesa (determinazioni dirigenziali n. (...)), quale parametro di riferimento ai fini dell'assolto obbligo di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, sembra attagliarsi alla funzione di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dunque alle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., piuttosto che alla fase di accertamento preventivo delle condizioni costitutive dell'impegno di spesa di cui alla richiamata norma del T.U.E.L., introdotta allo scopo di evitare ritardi e la formazione di debiti pregressi all'atto dell'esigibilità della prestazione.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Dall'adozione della determinazione che ha disposto la variante al contratto principale n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto integrativo, sono trascorsi circa (...); non si rinvenivano elementi che giustificino il decorso di suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di approvazione della variante progettuale n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.	1

Si rileva che dall'autorizzazione alla stipula della nuova Convenzione per il Programma di Lavoro per l'anno (...), disposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. (...), alla predisposizione del contratto <i>de quo</i> è intercorso un notevole lasso di tempo rispetto al quale non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate. Peraltro, posto che le attività relative al Programma di Lavoro per l'anno (...) appaiono essere state già espletate, in merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata delle prestazioni costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse. Tanto più che il protrarsi dell'esecuzione delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che gli effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimentali poste a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale (si pensi all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, ancora all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidataria, di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012, sono di fatto neutralizzati, nel caso in esame pienamente visto che il contratto appare seguire alla prestazione già eseguita.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, i tempi del procedimento appaiono eccessivamente dilatati e tali da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione dello stesso - atteso che, ad oggi, non si è ancora pervenuti alla stipula della convenzione, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d), della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art.6, comma 1 lett.f) del vigente Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa.	1
In merito agli accertamenti relativi alla regolarità contributiva in capo alla società affidataria, le premesse contrattuali danno atto della validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, tuttavia fra la documentazione trasmessa in visione si rinviene copia di DURC relativa alla impresa avvalente non in corso di validità (emesso il (...)).	1	Il contratto deve operare richiamo a DURC valido, oltre che regolare, all'atto della stipula anche per l'impresa avvalente.	1
In riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. rubricata "Tracciabilità dei flussi finanziari" ed alle indicazioni dell'ANAC (determinazione n. 8 del 18.11.2010) si rileva che il testo contrattuale non riporta compiutamente la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari, nella parte da riferirsi all'impegno a carico dell'appaltatore di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - U.T.G. della Provincia di Napoli della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/cotitista) ai medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:	1	Il contratto deve riportare la clausola di cui all'art. 3 della L.136/2010 e succ. modif. e integr. in materia di obblighi di tracciabilità finanziaria.	1
Il testo contrattuale non riporta le clausole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, c. 9 della L. 136/2010.	1	Il testo contrattuale deve riportare le clausole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, c. 9 della L. 136/2010.	1
Il contratto individua quale contraente, in uno all'Ente, il "sig (...) in persona del legale rappresentante della Società (...)" in merito si rileva che l'affidataria dell'appalto e, quindi, contraente del contratto è (...), nella persona del legale rappresentante della società mandataria, ovvero (...).	1	Il contratto deve individuare correttamente il contraente affidatario dell'appalto.	1
L'art. (...) del contratto - rubricato "pagamenti" - reca, in materia di anticipazioni, contenuti non in linea con le previsioni di cui all'art. (...) del C.S.A. e, in materia di pagamenti in acconto, riporta prescrizioni ultronee rispetto alle previsioni di cui all'art. (...) del citato C.S.A., nonché richiama, infine, l'art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, abrogato dall'art. 217, co. 1, lett. j), del D.lgs. 50/2016.	1	Il contenuto dell'art. (...) del contratto deve in essere in linea con le previsioni riportate nel C.S.A..	1
La convenzione tra il Comune di Napoli e (...), ha ad oggetto la « realizzazione del progetto (...) », progetto, "rivolto a bambini e ragazzi a rischio, in particolare quelli in età scolare e alle comunità di nuovi cittadini, rappresentati dalle seconde generazioni di famiglie immigrate". Con la convenzione in esame, (...) del Comune di Napoli "si impegna a promuovere e a coordinare il progetto affidandone la realizzazione a organizzazioni professionali con comprovata e documentata esperienza (...) attraverso una pubblica manifestazione di interesse", mentre "(...) sulla base dello stanziamento già previsto ai sensi del D.M. (...) si impegna a sostenere il progetto con un'assegnazione di Euro (...) da destinare al Comune di Napoli (...) Servizio (...)". Sul punto, si osserva che i contenuti della convenzione operano un mero richiamo alle indicazioni della Commissione (...) della Direzione (...), espresse nei verbali del (...) (che, tuttavia, non appaiono allegati alla convenzione pur se contemplati). La convenzione appare, <i>prima facie</i> , rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 241/90 e ss.mm.ii. Si rammenta, in merito, l'obbligo della sottoscrizione con firma digitale di tali accordi, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis - Legge 241/90. In merito, infine, alle modalità di affidamento delle attività contemplate nel progetto, oggetto della convenzione, si richiamano i contenuti delle osservazioni segretariali formulati in relazione alla delibera di G.C. n. 146 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto: "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni".	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Tra la sottoscrizione della convenzione, avvenuta in data (...) e la relativa registrazione avvenuta in data (...) con il n. (...), sono trascorsi (...). In merito, si rileva la mancata osservanza di quanto previsto nelle "Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni" di cui alla menzionata deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 10 marzo 2016.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Nel testo del contratto si riporta all'art. (...) che "il Servizio (...) attesta la regolarità (...) contributiva della (...) " senza esplicitare la validità della stessa attestazione.	1	Il testo del contratto oltre alla regolarità deve dare atto anche della validità dell'accertamento contributivo in capo all'impresa contraente.	1
L'art. (...) del contratto non richiama l'elenco dei prezzi unitari tra la documentazione facente parte integrante del medesimo, inoltre, pur richiamando il C.S.A., non menziona espressamente detto documento tra gli atti allegati, contravvenendo ai contenuti dell'art. 137 del DPR 207/2010.	1	Il contratto deve richiamare quale documentazione materialmente allegata il C.S.A. e l'elenco dei prezzi unitari, ai sensi dell'art. 137 del DPR 207/2010.	1
L'art. (...) del contratto - rubricato "pagamenti" - ai fini della determinazione dell'importo di acconto per i lavori, richiama l'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto; tuttavia, la disciplina dei pagamenti in acconto è riportata all'art. (...) del C.S.A. Il medesimo art. (...) prevede, altresì, che "La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo delle strutture."; tuttavia, non si rinviene tale previsione negli atti di gara (ex multis al Capitolato Speciale di Appalto).	1	Il contratto deve operare corretto richiamo all'articolo del C.S.A. che disciplina i pagamenti in acconto, occorre, altresì, operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede, in merito ai tempi di pagamento dell'attività di progettazione.	1
Nelle premesse del testo contrattuale si legge: "(...) il R.U.P. ha attestato, giusta nota (...) il perdurare, in capo all'impresa contraente (...), ed all'impresa ausiliaria (...) del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38"; tuttavia, atteso che con determinazione dirigenziale n. (...), tra l'altro, si dispone la presa d'atto della variazione dell'Amministratore Unico, il contratto non dà atto dell'esito delle verifiche dei predetti requisiti di ordine generale anche in capo al soggetto subentrante nella qualità di Amministratore unico dell'affidataria.	1	Il contratto deve dare atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del Codice degli appalti, all'atto della stipula del contratto, anche in capo al nuovo Amministratore unico dell'affidataria, giusta determinazione di presa d'atto n. (...).	1

<p>L'importo del contratto indicato in oggetto e all'art.(...) (pari a € (...) oltre oneri di sicurezza per € (...)) appare non corrispondere all'importo di affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. (...) anche alla luce di quanto precisato nella nota PG (...) del Servizio (...), trasmessa allo scrivente Ufficio in riferimento alle direttive segretariali formulate sul precedente schema contrattuale. Si rileva, inoltre, che nel contratto sono quantificati gli oneri di sicurezza per € (...) che, invece, appaiono riferirsi solo ai lavori principali (v. voce a.1 del quadro economico riportato nelle premesse della richiamata determinazione dirigenziale n. (...)) né tale quantificazione appare definita in un atto gestionale presupposto adottato dalla competente dirigenza.</p>	1	Operare le verifiche richieste dal rilievo n. (...) che precede, anche in ordine alla quantificazione degli oneri di sicurezza.	1
<p>Il contratto ha ad oggetto "Accordo quadro con un solo operatore economico relativo ai lavori di manutenzione ordinaria (...) di competenza della Municipalità (...) per il biennio (...)" In merito alla conclusione di un Accordo Quadro, si rammenta che la Stazione Appaltante effettua una gara unica, accorpando, per un determinato arco temporale, prestazioni omogenee e ripetitive, rispetto alle quali non v'è certezza ex ante in ordine alla quantità di lavori, servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti, cosicché essa procede all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica. (cfr. Parere dell' ANAC n.24 del 23/02/2012). L' Autorità Nazionale Anticorruzione ha, altresì, precisato che "le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione" (cfr. deliberazione 20 febbraio 2007 n. 40).</p> <p>Nel caso di specie, il capitolato speciale che all'art. (...) parrebbe individuare, quale "allegato unico" gli interventi manutentivi non compare allegato al contratto.</p> <p>Si rammenta, infine, che la disciplina dell'istituto in esame è confluita nell'art. 54 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 con il quale il legislatore della novella ha inteso ampliare l'ambito applicativo della procedura di Accordo Quadro consentendone il ricorso anche agli affidamenti di lavori di manutenzione e di servizi di progettazione o di natura intellettuale.</p>	1	<p>Il contratto deve individuare gli interventi oggetto dell'attività manutentiva, non potendo l' accordo quadro costituire un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione. Il Capitolato Speciale di appalto deve essere materialmente allegato al contratto ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.</p>	1
<p>La determinazione dirigenziale n. (...) - con cui viene disposta l'approvazione della variante in corso d'opera - richiama, nell'oggetto e nel dispositivo, l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 rubricato "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia". A tal proposito, si richiama il comunicato del Presidente dell'Anac del 11 maggio 2016 recante "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016", che, al paragrafo "1". Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06" chiarisce che "Le disposizioni del 163/2016 (...) continuano ad applicarsi (...) anche nei seguenti casi: 1) (...) varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice."</p> <p>In materia di varianti in corso d'opera, si richiamano le note segretariali prot. n. 1587/U del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "art. 132 D.Lgs. 163/06 - Varianti in corso d'opera - Esercizio dello "Jus variandi" dell'ente appaltante" e PG/2014188141 del 06.03.2014 avente ad oggetto "procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Report anno 2012. Risultati (...)"</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Il Codice Identificativo Gara (CIG) riportato nello schema contrattuale appare relativo al Lotto (...) dell'appalto in oggetto, come si ricava dall'esame degli atti presupposti.</p>	1	Nel contratto deve essere riportato correttamente il Codice Identificativo Gara (CIG).	1
<p>In merito alla regolarità contributiva dell'operatore contraente, l'art. (...) del testo contrattuale prevede che "l'INPS non ha dato riscontro entro i 30 giorni (...) pertanto, l'ufficio ha ritenuto il mancato riscontro come tacito assenso"; sul punto, l'INPS, con circolare n. 126 del 26 giugno 2015, avente ad oggetto "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)", ha chiarito che "nel nuovo sistema non è stata prevista l'applicazione del silenzio assenso (...). Infatti, poiché l'esito della verifica è il risultato dell'interrogazione effettuata tramite un codice fiscale, ove allo scadere dei 30 giorni dalla prima richiesta non sia possibile inserire l'esito nel sistema (...) la prima richiesta ed eventualmente quelle successive, ad essa accodate, sarà annullata. La circostanza verrà comunicata dal sistema via PEC al soggetto richiedente."</p>	1	In merito all'esito della verifica in ordine alla regolarità contributiva dell'affidataria, il contratto deve essere in linea con i contenuti della circolare dell'INPS n. 126 del 26 giugno 2015.	1
<p>L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti richiamato nella determinazione di affidamento (...) quale parametro di riferimento ai fini dell'assolto obbligo di cui all'art. 183 co. 8 T.U.E.L. n. 267/2000 sembra attagliarsi alla funzione dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e, dunque, alle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., piuttosto che alla fase di accertamento preventivo delle condizioni costitutive dell'impegno di spesa di cui alla richiamata norma del T.U.E.L., introdotta allo scopo di evitare ritardi e la formazione di debiti pregressi all'atto dell'esigibilità della prestazione.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>Dal contratto e dalla determinazione dirigenziale di affidamento si evince che le prestazioni sono già state rese dall'operatore economico contraente, essendo ascritte al periodo (...), tuttavia, né il testo contrattuale né gli atti presupposti al contratto operano richiami al provvedimento autorizzatorio di cui all'art. 302, co. 2, del DPR 207/2010. In merito, si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'art. 11, co. 9, del D.lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 32, co. 8 del D.lgs. 50/2016) costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse e che l'esecuzione di urgenza, salvo le deroghe richiamate nella medesima disposizione, non è consentita durante il termine dilatorio di cui all'art. 11, c. 10 del Codice degli Appalti e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal successivo comma 10-ter. Difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, nel testo contrattuale, di prescrizioni a tutela dell'Ente sono in parte neutralizzati (si pensi all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 in attuazione della L. 190/2012, nonché all'accettazione delle clausole di cui al "Patto di Integrità" per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015); in particolare, in merito alla polizza fideiussoria, l'art. (...) del contratto prevede che l'affidatario "è esentato dal versamento della cauzione definitiva in quanto la prestazione è già stata eseguita"; senza, tuttavia, che il D.lgs. 163/2006 contempli ipotesi di esonero. Tanto più che, tra l'adozione della determinazione di affidamento n. (...) e la redazione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, senza che sia stati esplicitati elementi giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali.</p>	1	<p>Il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) di affidamento delle prestazioni in esame, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 2 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1, lett. f) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p>	1
<p>Dal (...) data di approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di Giunta Comunale n. (...), avente ad oggetto "Dichiarazione d'inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione parziale in favore del Sig. (...) per cinque unità immobiliari site in Napoli alla via (...), già oggetto di esproprio nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81 - Revoca debito fuori bilancio n. (...) riconosciuto con delibera di G.C. n. (...). (All. parere Collegio dei Revisori, deliberazione di G.M. n. (...))" e fino alla data di predisposizione dell'atto di retrocessione e transazione, è intercorso un notevole lasso di tempo, senza che se ne rinviengano elementi giustificativi, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla data di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula dell'atto di retrocessione e transazione, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019", adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017 e dall'art. 6, c. 1 lett. f) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa vigente. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>	1
<p>Si rileva il notevole lasso di tempo intercorso dall'approvazione del progetto esecutivo - avvenuta con deliberazione di Consiglio di Municipalità n. (...) - alla redazione del contratto, in particolar modo dalla data del (...), in cui è intervenuta l'aggiudicazione provvisoria alla prima classificata, alla data del (...), in cui è stata adottata la determinazione dirigenziale n. (...) di affidamento alla seconda classificata, pur in presenza di particolari esigenze istruttorie che hanno richiesto l'adozione di una determinazione dirigenziale n. (...), integrata con la determinazione dirigenziale n. (...) di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria alla prima classificata.</p>	1	<p>Il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo - avvenuta con deliberazione di Consiglio di Municipalità n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula contrattuale, è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, co. 9 lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, co.1 lett. f) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità amministrativa.</p>	1
<p>L'atto di retrocessione e transazione riporta nelle premesse che "per alcuni immobili indicati, nelle visure storiche aggiornate menzionate variano le superfici e le rendite", tuttavia lo schema dell'atto di retrocessione non richiama alcun atto con il quale la competente dirigenza attesti la piena corrispondenza tra gli immobili oggetto di retrocessione - identificati al punto (...) del dispositivo della deliberazione di G.C. di proposta al Consiglio Comunale n. (...), approvata dal Consiglio Comunale con atto n. (...) - e gli immobili da retrocedere, richiamati nello schema di atto di retrocessione e transazione.</p> <p>Inoltre, si rileva che per quanto concerne uno degli immobili da retrocedere (appartamento in via (...), il decreto di esproprio (...) è stato pronunciato in danno di un soggetto diverso (...) da quello al quale oggi retrocediamo il bene (...). Si rappresenta, pertanto, una non perfetta corrispondenza tra quello che dispone l'atto consiliare e i documenti agli atti ed esibiti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa. Gli Uffici dell'Ente (...), sottoscrittori dell'atto di retrocessione e transazione, dovranno chiarire tale disallineamento, nei modi e nelle forme che riterranno opportune, anche attraverso la consultazione degli atti depositati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari inerenti l'immobile in parola.</p>	1	<p>L'atto di retrocessione e transazione deve richiamare apposito atto con il quale la competente dirigenza attesti la piena corrispondenza tra gli immobili oggetto di retrocessione ed identificati al punto (...) del dispositivo della deliberazione di G.C. di proposta al Consiglio Comunale n. (...), approvata dal Consiglio Comunale con atto n. (...) e gli immobili da retrocedere (...) pur aventi denominazioni, superfici e rendite diverse, giuste visure storiche aggiornate al (...). Operare, inoltre, le dovute verifiche in ordine all'"immobile indicato con sub (...)", così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.</p>	1
<p>Il punto (...) del dispositivo della deliberazione di G.C. di proposta al Consiglio Comunale n. (...), approvata dal Consiglio Comunale con atto n. (...) dispone che l'atto di retrocessione e transazione segua le linee di indirizzo ivi riportate. Sul punto si rileva che i contenuti dell'Art. (...) dell'atto di retrocessione e transazione, non appaiono pienamente coerenti con il punto (...) del dispositivo sopra richiamato. In particolare non appare ben esplicitata la "rinuncia da parte del Consorzio (...) a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa o/o giudizio verso il Comune di Napoli", né si evince in maniera chiara che il Sig. (...) si dichiara "pienamente soddisfatto con il solo trasferimento a suo favore dei beni dichiarati inservibili" e rinuncia "ad ogni qualsivoglia pretesa o azione derivante dalla sentenza n. (...).". Si precisa inoltre che la lettera (...) dell'Art. (...) dell'atto di retrocessione e transazione riporta impropriamente che la "somma di € (...) riconosciuta dal Comune di Napoli (...) quale debito fuori bilancio con delibera di Consiglio Comunale n. (...)" è "revocato in vista della sottoscrizione del presente atto (...).". A tale ultimo riguardo il punto (...) del dispositivo dell'atto consiliare n. (...) riporta chiaramente che la revoca del debito fuori bilancio è disposta "tenuto conto del dispositivo della sentenza n. (...), che condanna il Consorzio (...) e non riconosce il Comune di Napoli quale soggetto legittimato passivo".</p>	1	<p>I contenuti dell'Art. (...) dell'atto di retrocessione e transazione devono essere pienamente coerenti alle linee di indirizzo formulate al punto (...) del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. (...). Sulla riformulazione dell'Art. (...) appare opportuno sentire, ai fini della chiarezza dell'atto e dei conseguenti effetti tra le parti, l'Avvocatura Comunale.</p>	1
<p>Nelle premesse dell'atto di retrocessione e transazione, nell'individuazione degli immobili occupati, si opera generico richiamo alla "planimetria di esproprio" senza null'altro specificare ai fini della sua individuazione e rinvenimento.</p>	1	<p>Occorre riportare nel testo dell'atto di retrocessione e transazione le specificazioni così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.</p>	1

<p>Preliminarmente – atteso il ricorso, ai fini dell'affidamento in esame, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante Richiesta di Offerta (RDO) - si richiama la nota segretariale PG 583138 del 16 luglio 2015, avente ad oggetto <i>"gli strumenti di e-Procurement, nell'ambito degli obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, di trasparenza dell'azione amministrativa degli organi gestionali e di abbattimento dei tempi del procedimento"</i>, nonché il più recente aggiornamento di cui alla nota segretariale PG 849298 del 26 ottobre 2016.</p> <p>Nello specifico, al fine di consentire una agevole e chiara ricostruzione dell'iter logico-giuridico sotteso alla stipula del contratto, si ravvisa l'opportunità di indicare, nelle apposite sezioni di cui si compone lo schema contrattuale previste dalla piattaforma telematica <i>acquistinretepa.it</i>, gli elementi da cui evincere l'individuazione degli atti prodromici (<i>ex multis</i> determinazione dirigenziale di affidamento), l'osservanza della normativa in materia di contratti pubblici, nonché il rispetto degli atti di produzione interna dell'Ente (<i>ex multis</i> Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e Patto di integrità per l'affidamento delle commesse).</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Nello schema contrattuale si rinviengono nelle premesse, a pag. (...), una incoerenza in ordine alla durata, essendo riportato (...), inoltre, sempre nelle premesse, a pag. (...), e all'art. (...) delle inesattezze essendo indicato, rispettivamente, (...) e (...) <i>"attesta di aver sottoscritto il documento Patto di integrità"</i>. Infine, nelle premesse del contratto è ripetuto per due volte <i>"ha usufruito"</i>.</p>	1	Operare le verifiche e le rettifiche richieste dal rilievo (...) che precede.	1
<p>Nel testo contrattuale nulla si dice in ordine al Capitolato Speciale d'Appalto. Sul punto, si rileva che ai sensi dell'art. 137, c. 1 del D.P.R. n. 207/2010 <i>"sono parte integrante del contratto: il Capitolato Speciale d'Appalto (...)"</i>.</p>	1	Ai sensi dell'art. 137, c. 1 del D.P.R. n. 207/2010 il Capitolato Speciale di Appalto deve essere contemplato tra i documenti facenti parte integrante del contratto.	1
<p>Il testo contrattuale richiama il Capitolato Speciale d'Appalto quale allegato sub (...) al contratto, senza prevederne, tuttavia, la materiale allegazione, contravvenendo alle prescrizioni dell'art. 137, c.3 del DPR 207/2010.</p>	1	Il Capitolato Speciale di Appalto deve essere materialmente allegato al contratto ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.	1
<p>Nella nota di trasmissione dello schema contrattuale la competente dirigenza precisa che <i>"i Servizi competenti stanno provvedendo ad acquisire un'appendice di rettifica della garanzia fideiussoria relativamente alla durata e Certificazioni ISO in corso di validità"</i>.</p>	1	All'atto della stipula del contratto la competente dirigenza deve dare assicurazione circa l'acquisizione dell'appendice di rettifica della garanzia fideiussoria relativamente alla durata della medesima e della certificazione ISO in corso di validità.	1
<p>Il contratto non richiama la dichiarazione da rendersi a cura del prestatore d'opera professionale in ordine al rispetto della previsione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, c. 42 della L. 196/2012 e recepito dal Codice di Comportamento dell'Ente e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 dell'Ente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016. Si richiama la nota segretariale PG/2015/364907 del 7 maggio 2015, avente ad oggetto <i>"Piano Triennale della corruzione 2015-2017. Misura: "Attività successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego" - direttiva in merito all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001"</i>.</p>	1	Il contratto deve richiamare la dichiarazione, da rendersi ad opera del prestatore d'opera professionale, in merito al rispetto della previsione di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. 165/2001.	1
<p>Il contratto ha ad oggetto <i>"l'esecuzione dei maggiori lavori, di cui alla perizia di variante, relativamente alla manutenzione ordinaria sui tratti ammalorati (...)"</i>, senza tuttavia, esplicitare la normativa in forza della quale il predetto affidamento è stato disposto. Nella parte motiva, la determinazione dirigenziale n. (...) opera richiamo all'art. 132 comma 1 lett. b) e comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, normativa che disciplina i motivi, esclusivamente, in presenza dei quali, può ammettersi il ricorso alla variante in corso d'opera, individuando, alle lettere b) e c), differenti fattispecie ovvero, rispettivamente <i>"b) per cause impreviste e imprevedibili oppure per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali e tecnologie nuove"</i> <i>"c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale"</i>.</p> <p>Sul punto si richiamano le osservazioni segretarieali formulate in merito alla delibera di Giunta comunale n. (...) avente ad oggetto: <i>"approvazione della perizia di variante dei lavori di manutenzione ordinaria sui tratti ammalorati (...)"</i>.</p> <p>Si rammenta, infine, che la disciplina delle varianti nel contratto di lavori pubblici è confluita, nel l'art. 106 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 <i>"modifica di contratti durante il periodo di efficacia"</i>. La determinazione dirigenziale n. (...) - con cui viene disposto l'affidamento della perizia di variante - richiama, nell'oggetto e nel dispositivo, l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 rubricato <i>"Modifica di contratti durante il periodo di efficacia"</i>. A tal proposito, si richiama il comunicato del Presidente dell'Anac del 11 maggio 2016 recante <i>"Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016"</i>, che, al paragrafo <i>"1"</i>. <i>"Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06"</i> chiarisce che <i>"Le disposizioni del 163/2016 (...) continuano ad applicarsi (...) anche nei seguenti casi: 1) (...) varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice."</i>.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Nelle premesse contrattuali appare incompleta e, quindi, non comprensibile la precisazione <i>"che l'affidataria non ha posto in essere alcun atto, e né di versore in una delle ipotesi di eccezione di cui alla richiamata disciplina"</i>.</p>	1	La formulazione del testo contrattuale deve essere improntata alla completezza e chiarezza espositiva.	1

<p>Nelle premesse dello schema contrattuale si riporta: "premesse che con determina dirigenziale n. (...) il dirigente del Servizio Attività Amministrative della (...) Municipalità ai sensi dell'art. 11 comma 9 e 12 del D.lgs. 163/2007 e dell'art. 302 del DPR. 207/2010 (...) autorizzava l'esecuzione anticipata della prestazione a decorrere dal (...), come da nota (...)".</p> <p>Si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati. A tale ultimo proposito, la polizza fidejussoria, emessa in data (...), relativamente alla decorrenza richiama l'art. 2 Schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 secondo cui: "L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto; (...)". Pertanto, in ordine alla durata della garanzia non appare esservi pieno allineamento tra decorrenza della polizza e l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni garantite (...).</p>	1	Operare le verifiche in ordine alla durata della garanzia ex art. 113 del D.lgs. 163/06, ora confluito nell'art. 103 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016.	1
<p>Il contratto non dà atto dell'ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012, né opera il dovuto richiamo in ordine all'estensione dell'osservanza del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, ai sensi dell'art. 2, c. 3 secondo cui "Il Codice si applica altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, così come ai prestatori di opera professionale su incarico del Comune. A tal fine, nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza".</p>	1	<p>Il contratto deve dare atto dell'ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012 e deve operare il dovuto richiamo in ordine all'estensione dell'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti, adottato dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, ai sensi dell'art. 2, c. 3, nei confronti dell'affidataria e contenere apposite clausole, che prevedano opportune sanzioni nelle ipotesi di violazione delle disposizioni ivi riportate e clausole di risoluzione automatica del contratto.</p>	1
<p>L'art. (...) si limita a riportare "le parti hanno l'obbligo di osservare il D.P.R. 62 del 2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli. L'inosservanza di tale disposizione è causa di risoluzione del contratto", senza null'altro specificare in ordine alle penalità economiche commisurate al danno, anche d'immagine, eventualmente arrecato, così come previsto a mente dell'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24.4.2014.</p>	1	<p>Il contratto deve prevedere apposite penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato in caso di inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24.04.2014.</p>	1
<p>Nel contratto non sono riportate le clausole previste ai sensi dell'art. 8 Protocollo di Legalità stipulato dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007.</p>	1	<p>Il contratto deve riportare le clausole previste ai sensi dell'art. 8 del Protocollo di Legalità stipulato dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007.</p>	1
<p>L'art. (...) del contratto, pur richiamando il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, non quantifica le sanzioni economiche da irrogare nei confronti dell'operatore economico contraente nei casi di inosservanza del Codice, né definisce in concreto le violazioni cui è riconnessa la risoluzione del vincolo contrattuale.</p>	2	<p>Il contratto deve quantificare le sanzioni economiche da irrogare nei confronti dell'operatore economico contraente nei casi di inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, nonché definire le violazioni cui è riconnessa la risoluzione del vincolo contrattuale.</p>	2
<p>Nelle premesse dello schema contrattuale, a pag. (...), è riportato che «con Disposizione Dirigenziale n. (...), il Servizio (...) disponeva di "prendere atto del contratto di fitto d'azienda da parte della società (...), alla Coop. (...)». In ordine all'istituto giuridico dell'affitto di ramo d'azienda, costante giurisprudenza e dottrina ne riconducono la disciplina all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, recante "Vicende soggettive dell'esecutore del contratto". La citata disposizione normativa, si rammenta, ammette la novazione soggettiva dell'appaltatore-esecutore del contratto, prevedendo degli adempimenti a carico del soggetto subentrante nel rapporto negoziale a tutela della stazione appaltante: il soggetto subentrante è tenuto a procedere nei confronti della stazione appaltante alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991; il medesimo soggetto subentrante deve documentare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa in materia. Quale osservazione di carattere sistematico si rileva che la previsione di cui all'art. 116, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 – ovvero possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa – non può che intendersi riferita a tutti i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto, sia di ordine generale sia di ordine speciale (cfr. Parere A.N.AC. (già A.V.C.P.) AG35-08 del 6 novembre 2008).</p> <p>Relativamente, poi, ai requisiti di ordine generale preme rilevare che la giurisprudenza amministrativa (v. sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 10 e 21 del 2012) ha affermato il principio secondo cui nei casi di cessione di azienda, fusione ed incorporazione societaria – estendibile per analogia anche alla fattispecie di affitto di azienda – i legali rappresentanti delle società cedenti, incorporate o fuse con altra società, devono essere considerati come rientranti fra i soggetti cessati dalla carica e quindi per essi devono essere rese le dichiarazioni di moralità professionale (in particolare, la dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006). Il giudice amministrativo ha asserito che l'esigenza di riferire le dichiarazioni anche agli amministratori dell'impresa cedente è ancora più evidente nel caso si tratti di affitto e non di cessione dell'azienda, "dal momento che l'influenza dell'impresa locatrice è destinata a restare intatto per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 5 novembre 2014, n. 5470). Del resto, la specificità dell'istituto in parola sta proprio nella continuità imprenditoriale tra l'affittante e l'affittuario, il quale può – almeno in astratto – utilizzare i mezzi ed il personale dell'azienda affittata, nonché usufruire dei suoi requisiti tecnici, organizzativi ed economici.</p> <p>Al riguardo, giova rammentare, infine, che la disciplina delle modifiche (oggettive e soggettive) del contratto in corso di esecuzione è trasfusa all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti). In particolare, il comma 1, lett. d), del citato articolo prevede, tra l'altro, che il contratto può essere modificato sotto il profilo soggettivo, con la sostituzione del contraente originario qualora tale sostituzione sia dovuta ad operazioni societarie (fusioni, scissioni, cessioni, ecc.); in tali casi il contraente originario è sostituito da un altro operatore economico in possesso dei requisiti stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere l'applicazione del Codice.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

Il testo contrattuale, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice.	1	In conformità alla previsione dell'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il contratto deve prevedere espressamente sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice.	1
Attesi l'importo contrattuale (inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria) e la procedura di affidamento in esame (ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016) si richiamano le Linee Guida n. 4 dell'ANAC (sebbene successive all'avvio della procedura di affidamento) - recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con deliberazione del consiglio dell'Autorità n. 1097, del 26 ottobre 2016, - secondo cui anche nell'ipotesi di affidamento diretto la procedura ha avvio con la determinazione a contrarre ex 32, co. 2, del D.lgs. 50/2016. In particolare, il provvedimento di indizione della gara deve indicare, almeno, l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali; la determinazione a contrarre può assumere contenuto semplificato, come nel caso di O.D.A. sul M.E.P.A. o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura (come nella fattispecie in esame) dovendo, in ogni caso, individuare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. L'Autorità ha, altresì, chiarito che la scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata, dando atto, in modo espresso e particolareggiato, del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti prescritti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Ente deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e del rispetto del principio di rotazione, in virtù del quale l'affidamento al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
La determinazione n. (...) di aggiudicazione definitiva, nonché la determinazione dirigenziale n. (...) di assunzione di impegno di spesa, riportano nel preambolo e nel dispositivo: "(...) la stazione appaltante si riserva durante l'esecuzione del contratto di ricorrere all'art. 11 del R.D. 2440/1923". In proposito, si rammenta che il nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016, in vigore dal 20 aprile 2016, all'art. 217, ha espressamente abrogato il richiamato art. 11 del RD 2440/1923 statuendo, al comma 12 dell'art. 106, rubricato "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia": "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
In varie parti del testo contrattuale e in oggetto, l'affidataria è richiamata con «Società (...)»; tuttavia, si rileva che la corretta denominazione dell'affidataria è (...).	1	Nel contratto occorre riportare correttamente la denominazione sociale dell'affidataria.	1
Si rileva che l'importo del contratto di € (...) - che è pari all'importo del finanziamento complessivo assegnato al Comune di Napoli per il Programma di Lavoro per l'annualità (...) - appare superiore all'importo complessivamente impegnato con i vari provvedimenti gestionali (determinazioni dirigenziali n. (...)), richiamati nelle premesse contrattuali.	1	L'importo contrattuale non può essere superiore alla spesa impegnata con gli atti presupposti al contratto, attestanti la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e, per le spese finanziate con entrate aventi vincoli di destinazione - come nel caso di specie - nei limiti del correlato accertamento di entrata in conformità all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 26, comma 4, del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.	1
Nelle premesse del contratto si legge: "che il Direttore dei lavori e il rappresentante legale dell'impresa aggiudicataria hanno attestato, ai sensi dell'art.106, comma 3 del D.P.R. 207/2010, la permanenza delle condizioni che consentono l'esecuzione dei lavori.". Tuttavia, la particolare tipologia del contratto (accordo quadro) richiederebbe la redazione e la sottoscrizione del verbale di cui al citato art.106, c.3 del D.P.R. 207/2010 in occasione dei singoli specifici affidamenti di lavori rientranti nell'accordo quadro.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Dall'approvazione del progetto esecutivo - avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. (...) - alla redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo. Appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non appaiono esplicitate nello schema contrattuale.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'approvazione del progetto esecutivo - avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. (...) - alla redazione del contratto, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula, è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, co. 9 lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017, e dall'art. 6, co.1 lett. I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità amministrativa.	1
Nel testo contrattuale non si dà atto espressamente del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'affidataria all'atto della stipula del contratto. Al riguardo, si richiamano la determinazione dell'A.V.C.P. n. 1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi" e la determinazione dell'AVCP n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010 a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto.	1	Il contratto deve dare atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del vigente Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 163/06 (art. 80 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016), in capo all'affidataria, all'atto della stipula.	1
L'importo contrattuale (...) non corrisponde all'importo della spesa per la proroga in argomento così come indicato nelle premesse e impegnato nel dispositivo della richiamata determinazione dirigenziale n. (...), né si richiamano nel testo contrattuale provvedimenti dirigenziali che diano atto della riduzione dei costi; si rileva, inoltre, che non risulta riportato correttamente l'importo complessivo dell'affidamento disposto con la determinazione dirigenziale n. (...) richiamata nelle premesse; si rileva, infine, l'incompletezza, sul punto, dell'art. (...) posto che si limita a riportare il valore dell' "imponibile" (...) senza specificare il valore né la percentuale di IVA da applicare e la mancata precisazione, nel testo, dell'importo dei soli costi di sicurezza.	1	L'importo contrattuale deve essere allineato ai contenuti degli atti gestionali presupposti al contratto, cui va fatto necessario e puntuale richiamo.	1

<p>In merito alla conclusione di un Accordo Quadro, si rammenta che la Stazione Appaltante effettua una gara unica, accorpando, per un determinato arco temporale, prestazioni omogenee e ripetitive, rispetto alla quali non v'è certezza <i>ex ante</i> in ordine alla quantità di lavori, servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti (ed ai relativi prezzi), cosicché essa procede all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato mediante procedura di evidenza pubblica. (cfr. Parere dell' ANAC n.24 del 23/02/2012). L' Autorità Nazionale Anticorruzione ha, altresì, precisato che "le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione" (cfr. deliberazione 20 febbraio 2007 n. 40).</p> <p>Nel caso di specie, il contratto ha ad oggetto la manutenzione ordinaria (...), individuati - ai sensi dell'art. 1, c. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto - a mezzo di "elaborata Relazione Generale", che, tuttavia, non compare tra la documentazione trasmessa in visione.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Si richiama, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000, la responsabilità dirigenziale in ordine alle attività di vigilanza e controllo necessarie perché i soggetti proponenti e attuatori svolgano la loro attività secondo criteri di competenza e concretezza nell'impiego delle risorse.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>La certificazione notarile ipo-catastale (...) è stata rilasciata in data (...), sono, pertanto, decorsi ad oggi circa (...).</p>	1	Occorre acquisire idonea certificazione attestante all'attualità la situazione ipo-catastale dell'area oggetto di cessione volontaria.	1
<p>L'art. (...) dell'atto appare incompleto in ordine all'ammantare delle spese riconosciute alla registrazione e alla trascrizione dello stesso.</p>	1	L'art (...) dell'atto deve essere completato così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.	1
<p>Le premesse contrattuali, a p. (...), riportano: "è stata accertata (...) la regolarità contributiva di cui al DURC con validità (...) per il Consorzio (...)"; pertanto, il D.U.R.C. dell'impresa ausiliaria non appare in corso di validità.</p>	1	Il DURC dell'impresa ausiliaria deve essere valido e regolare all'atto della stipula contrattuale.	1
<p>Al punto (...) dell'avviso pubblico (...), approvato con determinazione dirigenziale n. (...), successivamente rettificata con disposizione n. (...), si richiede ai soggetti proponenti di "essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 comma 1 (...) del D.lgs 50/2016"; si rileva, tuttavia che nel contratto non si dà atto del possesso, in capo all'affidataria, all'atto della stipula, dei prescritti requisiti di ordine generale, così come, peraltro, previsto al punto (...), delle Linee guida di cui alla menzionata deliberazione ANAC n. 32/2016.</p>	1	Il testo contrattuale deve dare atto del perdurare, all'atto della stipula contrattuale, dell'esito regolare delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e in ordine all'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 del nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs 50 /2016, in capo all'affidataria, che devono essere posseduti al momento della presentazione del progetto, della stipula del contratto e perdurare nel corso dell'esecuzione del contratto.	1
<p>Le premesse dello schema contrattuale, a pag. (...), appaiono incomplete atteso che non riportano gli estremi del provvedimento dirigenziale che dispone l'affidamento dell'attività di (...).</p>	1	Il testo delle premesse contrattuali deve essere completo in ogni sua parte.	1
<p>L'art. (...) del contratto richiama il DPR n. 554 del 1999, abrogato dal DPR 207/2010.</p>	1	Il contratto deve richiamare disposizioni normative vigenti alla data della stipula.	1
<p>Dalla data del (...) di trasmissione, con nota PG (...), dei rilievi e direttive segretariati alla redazione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla data del (...) di trasmissione, con nota PG (...), dei rilievi e direttive segretariati, atteso che non si è addivenuti ancora alla stipula contrattuale, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d), della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 02-02-2017, e dall'art. 6, comma 1, lett.I), del piano operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa vigente.	1
<p>Dal contratto e dalla determinazione dirigenziale di affidamento si evince che le prestazioni sono già state rese dall'operatore economico contraente, tuttavia, né il testo contrattuale né gli atti presupposti al contratto operano richiami al provvedimento autorizzatorio. Sul punto, si rammenta che l'esecuzione in via d'urgenza è ammessa nelle ipotesi contemplate dal richiamato art. 32, co, 8, del D.lgs. 50/2016: -per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose; -per l'igiene e la salute pubblica; -per il patrimonio storico, artistico, culturale; -nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.</p> <p>Ad ogni modo, al ricorso all'esecuzione in via d'urgenza deve fare seguito, nel più breve tempo possibile, la contrattualizzazione delle prestazioni, tanto più che dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risulterebbero all'introduzione, nel testo contrattuale, di prescrizioni a tutela dell'Ente sono neutralizzati (si pensi alla prestazione da parte dell'affidataria della cauzione definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, all'introduzione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 e del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 in attuazione della L. 190/2012, nonché all'accettazione delle clausole di cui al "Patto di Integrità" per l'affidamento di commesse approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015).</p> <p>In particolare, in merito alla polizza fideiussoria, l'art. 8 del contratto prevede che l'operatore economico contraente "è esonerato dal produrre garanzie definitive (...) in quanto la fornitura oggetto dell'affidamento è stata già regolarmente resa (...)"; tuttavia, l'art. 103 del D.lgs. 50/2016, pur prevedendo, al comma 11, ipotesi di esenzione dalla cauzione definitiva, non contempla la fattispecie richiamata.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Dall'esame della polizza fideiussoria, richiamata nelle premesse contrattuali e trasmessa in visione in uno allo schema contrattuale, si ricava che la somma garantita (pari a € (...)) - pur considerando, come riportato nel medesimo schema, il beneficio della riduzione del 50 per cento della garanzia per effetto del possesso della certificazione di qualità conforme alle norme vigenti - non appare allineata alla previsione normativa di cui all'art. 113, comma 1, del D.lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016) secondo cui "L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale." - né si richiamano nel richiamato schema contrattuale eventuali integrazioni e/o appendici della suddetta polizza.</p>	1	La cauzione definitiva deve essere costituita sull'importo contrattuale tenendo conto del ribasso d'asta di aggiudicazione, in conformità all'art. 113, comma 1, del D.lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016), nonché della riduzione del 50 per cento della garanzia per effetto del possesso della certificazione di qualità conforme alle norme vigenti, così come stabilito dall'art. 40, comma 7, del D.lgs. 163/2006 (ora disciplinato dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016).	1

<p>Nelle premesse contrattuali sono richiamati vari provvedimenti gestionali con cui la competente dirigenza ha preso atto delle modifiche intervenute nella composizione del raggruppamento. In proposito, giova rammentare che vige il divieto - sancito dall'art. 37, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 (ora trasfuso nell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/2016) - di qualsiasi modificazione soggettiva dei raggruppamenti temporanei rispetto alla composizione risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La ratio di tale divieto è stata rinvenuta dalla giurisprudenza nell'esigenza di assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrattare con esse, al fine di consentire un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e all'ulteriore scopo di impedire che tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive adattabili agli sviluppi della procedura di gara e, in quanto tali, lesive della <i>par condicio</i> (Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2006, n. 1903; Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5081). Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, "Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice". Tuttavia, lo schema contrattuale non dà espressamente atto dell'esito regolare delle verifiche, ad opera della competente dirigenza, circa la sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in capo ai soggetti cessionari di volta in volta interessati né del loro permanere all'atto della stipula contrattuale.</p>	1	<p>All'atto della stipula del contratto la competente dirigenza deve dare rassicurazione in ordine alla verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione delle prestazioni in capo alle imprese costituenti il raggruppamento, anche alla luce delle modifiche intervenute nella composizione del raggruppamento medesimo (cfr. delibera del Presidente A.N.A.C. n. 117 del 3 febbraio 2016).</p>	1
<p>Atteso l'eccessivo lasso temporale intercorso dalla stipula del contratto principale (rep. (...)) e dall'approvazione della variante in corso d'opera, la competente dirigenza deve opportunamente assicurare, all'atto della stipula del contratto aggiuntivo, la sussistenza degli impegni di spesa assunti e, quindi, della necessaria copertura finanziaria dell'appalto. Appare opportuno, parimenti, verificare anche la situazione contabile dei lavori principali, tanto più che, nel frattempo, è intervenuto il subentro di un nuovo soggetto contraente rispetto all'aggiudicatario originario.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>L'art. (...) del contratto prevede che "La durata del contratto è stabilita in (...) giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.", l'art. (...) del C.S.A., allegato allo schema di contratto, prevede, invece, "il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissata in (...) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori."</p>	1	Il contenuto dell'art. (...) del contratto deve in essere in linea con le previsioni riportate nel C.S.A..	1
<p>Il contratto non dà atto del perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (i cui contenuti sono ora confluiti nell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016) in capo alla società (...). Sul punto, si richiama sia la determinazione dell'AVCP n.1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi", che la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010, a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto. Anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che "in materia di possesso dei requisiti portecipativi, vige il principio secondo cui questi ultimi devono essere posseduti dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto" (v. Sentenza TAR Campania n. 4293 del 01.09.2011).</p>	1	<p>Nel testo del contratto deve darsi atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo alla società (...) all'atto della stipula della convenzione.</p>	1
<p>Dal (...) data di approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n. (...), con la quale l'Ente prende atto e ha approvato il protocollo d'intesa con la Regione Campania e gli altri soggetti partecipanti all'attuazione del Grande Progetto Riqualificazione urbana area portuale di Napoli Est e fino alla data di predisposizione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, senza che se ne rinvenivano elementi giustificativi, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>	1	<p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla data di approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018", adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa vigente. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>	1
<p>Il contratto reca, quale denominazione dell'operatore economico contraente, (...), in luogo di (...), come si evince dal documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Napoli.</p>	1	Il contratto deve recare la corretta denominazione dell'operatore economico contraente.	1
<p>Il contratto reca quale denominazione dell'operatore contraente (...), in luogo di (...), giusta documento di verifica di autocertificazione, acquisito d'ufficio.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Il quadro economico approvato con determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) è frutto di una rimodulazione del Q.E. approvato con determinazione n. (...) di aggiudicazione definitiva del contratto di appalto principale. Tuttavia l'importo dei lavori oggetto del contratto in esame è riportato alla sezione "B - Somme a disposizione dell'amministrazione", alla voce "lavori in economia", contravvenendo ai contenuti dell'art. 16 del DPR. 207/2010 che riconduce l'importo contrattuale alla sezione "A" del Q.E.</p>	1	Il quadro economico approvato con determinazione dirigenziale di affidamento deve essere redatto in conformità ai contenuti dell'art. 16 del DPR. 207/2010.	1
<p>La determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) riconduce gli interventi manutentivi in esame al biennio (...), l'art. (...) del Capitolato Speciale di Appalto prevede "L'appalto avrà la durata di (...) a decorrere dalla data di consegna dei lavori (...) e terminerà dopo (...) senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.", l'art. (...) del contratto dispone: "L'Accordo avrà durata massima di (...) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla stipulazione dello stesso.". Appare, pertanto, un disallineamento, negli atti di gara, in ordine alla durata del contratto.</p>	1	Il contratto e gli atti presupposti (in particolare la determinazione di aggiudicazione definitiva e il C.S.A.) devono indicare con chiarezza ed univocità la durata dell'appalto.	1

<p>Il contratto ha ad oggetto i maggiori lavori relativi all'esecuzione della variante di riqualificazione delle aree giochi bambini redatta "ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016" e con le modalità di cui all'art. 161 del DPR 207/2010. Sul punto, si rileva che, nel caso di specie, l'affidamento avvenuto con determinazione n. (...) ovvero prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016) trova applicazione, in materia di varianti, la previgente disciplina contenuta nel D.lgs. 163/2006, così come chiarito con il Comunicato 8 giugno 2016 dal Presidente dell'Anac secondo cui "agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti (...) varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 (...)". Pertanto appare inconferente il richiamo all'art. 106 del D.lgs. 50/2016, l'osservanza delle cui prescrizioni, peraltro, non appare evincersi da tutto quanto riportato nella parte motiva della determinazione n. (...). Inoltre, si rileva che lo stesso D.lgs. 50/2016 all'art. 217 rubricato "Abrogazioni" abroga l'art. 161 del DPR 207/2010, altresì richiamato, in ordine alle modalità applicative.</p> <p>In merito, si rammenta che l'articolo 106 richiamato recepisce in un unico articolo, fattispecie precedentemente disciplinate in più disposizioni stabilendo i casi ed i limiti entro cui si può procedere alla modifica (oggettiva o soggettiva) in corso di esecuzione, senza dover risolvere il contratto ed esperire una nuova procedura di affidamento. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 le varianti ai contratti di appalto in corso devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Infine, si richiama l'attenzione sull'obbligo di trasmissione delle varianti in corso d'opera entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 106, comma 14, d.lgs. 59/2016 così come da ultimo novellato dal D.lgs. 57/2017.</p>	1	Per gli affidamenti aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice adottato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trova applicazione la previgente disciplina sulle varianti prevista dal D. Lgs. 163/06.	1
<p>Il richiamo all'art. 151, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...), il cui contenuto è ora confluito nell'art. 183, comma 7 dello stesso D.Lgs. 267/2000, appare inconferente.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Con determinazione dirigenziale n. (...) il dirigente ha affidato i lavori di riqualificazione straordinaria del contratto in oggetto, attraverso l'affidamento diretto alla Impresa (...) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.</p> <p>Sulla tipologia di procedura prescelta si richiama la Linea Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>La cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell'ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude, eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata. L'art. 45 del DPR 327/2001, recante <i>"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"</i>, dispone, al comma 1, che <i>"Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà"</i>.</p> <p>In ordine alla determinazione del contenuto del contratto di cessione, in mancanza di specifiche indicazioni normative, è ragionevole ritenere che il parallelismo che l'art. 45, comma 3, del D.P.R. 327/01 stabilisce in merito agli effetti fra il decreto d'esproprio e il contratto di cessione, sussiste anche in ordine al contenuto dei due strumenti giuridici, con la conseguenza che l'accordo deve necessariamente assumere come suo contenuto essenziale quello che il D.P.R. 327/01 impone per il decreto d'esproprio (R. GAROFOLI, G. FERRARI, Codice dell'espropriazione; Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio 2007, n. 621) e, quindi, l'indicazione dei provvedimenti che hanno approvato il progetto e dichiarato la pubblica utilità dell'opera (art. 23, comma 1, lett. b), la precisa indicazione dell'immobile oggetto della cessione, accompagnata da una sommaria descrizione dello stesso e delle generalità del suo proprietario catastale o effettivo (art. 20, comma 1), la dichiarazione da parte dell'espropriando della piena e libera proprietà del bene cedendo (art. 20, comma 7), l'indicazione del prezzo della cessione e del criterio legale in base al quale esso è stato quantificato (art. 45, comma 2), il termine concordato fra le parti per il suo pagamento (art. 45, comma 3), l'inequivoco consenso dei contraenti alla traslazione con effetto ex nunc del diritto di proprietà sull'immobile oggetto del procedimento ablatorio (art. 45, comma 1).</p> <p>Tutto ciò premesso, l'Atto di cessione volontaria, trasmesso ai fini dell'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa, non ricostruisce in maniera chiara, l'iter logico-giuridico attraverso il quale le parti (autorità espropriante ed espropriando) sono giunte, concordemente, alla volontà di procedere alla cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo, al fine di addivenire ad una più rapida conclusione del procedimento ablatorio né, a tal fine, opera richiamo a provvedimenti amministrativi presupposti che cristallizzano le fasi del procedimento espropriativo.</p> <p>In particolare l'Atto di cessione volontaria non dà atto che l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e che sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, che acquista efficacia con l'approvazione del Piano urbanistico Generale o sua variante (art. 9 DPR 327/01), né dà atto, nel caso in cui l'opera di pubblica utilità non sia stata inserita nel P.U.G. o sua variante, che il vincolo preordinato all'esproprio sia stato disposto, da parte dell'Ente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del T.U., mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, un'intesa, ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al Piano Urbanistico e l'apposizione sul bene del vincolo preordinato all'esproprio. Né, ancora, nel testo contrattuale si dà atto che il vincolo sia stato disposto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DPR 327/01, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, commi 2 e seguenti del D.P.R. 327/01; in particolare l'art. 19 comma 2 dispone che <i>"l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, (...) costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico"</i>.</p> <p>Inoltre, l'Atto di cessione volontaria non richiama, in maniera espressa, il provvedimento con il quale l'Ente ha inteso disporre la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/01, non rinvenendosi dichiarazione di tal genere nella deliberazione di Giunta Comunale n. (...) di approvazione del progetto esecutivo dell'opera da realizzare.</p> <p>Si rileva, poi, che non è menzionato nel testo contrattuale alcun provvedimento deliberativo con la quale l'Ente manifesti la volontà di acquisire, all'interno del procedimento ablatorio, l'area su cui insisterà l'opera pubblica, attraverso cessione volontaria così come disciplinata dall'art. 45 del D.P.R. 327/01.</p> <p>In ordine al prezzo di cessione, invece, si rappresenta che, come si evince da corrispondenza intercorsa tra le parti, esso è stato concordato in € (...); sul punto, però, l'Atto di cessione volontaria richiama solo la determinazione n. (...), con la quale la competente dirigenza ha provveduto a rimodulare la sezione (...) del quadro economico dell'opera pubblica realizzanda, apportando una considerevole variazione in aumento - da € (...) a € (...) - dell'importo inizialmente stanziato in sede progettuale ed approvato in Giunta Comunale (deliberazione n. (...)). senza, tuttavia, esplicitare le ragioni di pubblico interesse sottese a tale considerevole incremento, soprattutto nel caso in cui tale aumento sia dipeso dalla necessità di acquisire al patrimonio dell'Ente, al fine della realizzazione dell'opera pubblica, una superficie maggiore rispetto a quella inizialmente prevista in sede progettuale. Si rammenta che l'art. 16, comma 14, del D.P.R. 327/01 prevede, in tali casi, che <i>"Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. (...)"</i>.</p> <p>Inoltre, né la determinazione n. (...) né l'Atto di cessione volontaria indicano in maniera espressa il criterio legale in base al quale il prezzo di cessione è stato quantificato (art. 45, comma 2 del D.P.R. 327/01). Sul punto l'Atto di cessione volontaria si limita, nell'art. 6, ad operare un generico richiamo <i>"ai criteri di valutazione indicati nel D.P.R. 327/01"</i> e a tal proposito, si rammenta che il prezzo di cessione deve essere obbligatoriamente correlato ai parametri di legge stabiliti per la determinazione dell'indennità spettante in caso di espropriazione, parametri dai quali non è possibile discostarsi a tutela dell'interesse pubblico (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 11 marzo 2006, n. 5390).</p>	<p>1</p>	<p>I contenuti dell'Atto di cessione volontaria devono essere informati a criteri di trasparenza, chiarezza, precisione e coerenza evidenziando lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, che deve motivare esaurientemente e congruamente l'atto, attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale.</p> <p>In particolare le premesse dell'Atto di cessione volontaria devono ricostruire l'iter logico-giuridico attraverso il quale le parti (autorità espropriante ed espropriando) giungono, concordemente, alla volontà di procedere alla cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo, al fine di addivenire ad una più rapida conclusione del procedimento ablatorio.</p> <p>Nello specifico l'Atto di cessione volontaria deve richiamare, in maniera espressa, il provvedimento con il quale l'Ente manifesta la volontà di acquisire l'area, su cui insisterà l'opera pubblica realizzanda, attraverso la procedura di cessione volontaria ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/01; deve dare atto dell'apposizione sul bene del vincolo preordinato all'esproprio; richiamare, in maniera esplicita, il provvedimento da cui discende la "dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001; deve richiamare l'atto, ampiamente motivato, con il quale l'Ente, ai sensi dell'art. 16, comma 14, del D.P.R. 327/01 <i>"integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità"</i> atteso la considerevole variazione, sia in termini di superficie che in termini economici, subita dal progetto esecutivo inizialmente approvato in Giunta Comunale con deliberazione n. (...) ed, infine, deve indicare, in maniera chiara, il criterio legale in base al quale è stato definito il prezzo di cessione (art. 45, comma 2, DPR 327/01).</p>	<p>1</p>
<p>L'art. (...) del contratto reca, quale data di registrazione all'indice generale della determinazione dirigenziale di affidamento, (...), in luogo di (...).</p> <p>L'art. (...) del contratto richiama il DPR n. 554 del 1999, abrogato dal DPR 207/2010.</p>		<p>Il contratto deve indicare correttamente la data di registrazione all'indice generale della determinazione dirigenziale di affidamento, nonché richiamare disposizioni normative vigenti alla data della stipula.</p> <p>Il contratto deve indicare correttamente la data di registrazione all'indice generale della determinazione dirigenziale di affidamento, nonché richiamare disposizioni normative vigenti alla data della stipula.</p>	

Le premesse contrattuali, a p. (...), non recano la corretta data di adozione della Deliberazione di Giunta Comunale n. (...), atteso che riportano "(/...)", in luogo di (...).	Le premesse contrattuali devono riportare la corretta data di adozione della Deliberazione di Giunta Comunale n. (...), nonché gli estremi dell'appendice della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006, l'importo delle spese riconosciute alla stipula del contratto e delle spese di pubblicazione del bando di gara, gli estremi del relativo bonifico bancario ed, infine, gli estremi del numero seriale del certificato di firma del rappresentante legale dell'affidataria.
La formulazione del testo contrattuale appare incompleta, non ripotando il contratto gli estremi dell'appendice della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006, l'importo delle spese riconosciute alla stipula del contratto e delle spese di pubblicazione del bando di gara, gli estremi del relativo bonifico bancario ed, infine, gli estremi del numero seriale del certificato di firma del rappresentante legale dell'affidataria.	Le premesse contrattuali devono riportare la corretta data di adozione della Deliberazione di Giunta Comunale n. (...), nonché gli estremi dell'appendice della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006, l'importo delle spese riconosciute alla stipula del contratto e delle spese di pubblicazione del bando di gara, gli estremi del relativo bonifico bancario ed, infine, gli estremi del numero seriale del certificato di firma del rappresentante legale dell'affidataria.
La determinazione dirigenziale di proroga dell'affidamento n. (...), al punto (...) del dispositivo, stabilisce che "l'affidamento sia disposto sotto condizione risolutiva sia della regolarità dell'art. 38 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., sia delle disposizioni di cui al Programma 100 del Comune di Napoli, nonché della regolarità in ordine al (...) (DURC); al riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.lgs. 163/2006 (i cui contenuti sono ora trasfusi nell'art. 32 co. 7 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs 50/2016), la verifica, con esito regolare del possesso dei prescritti requisiti generali in capo all'affidataria si configura non quale condizione risolutiva, bensì sospensiva del provvedimento di affidamento, che non potrà dispiegare i suoi effetti se non all'avverarsi dell'evento dedotto in condizione, così come, peraltro, si rileva rappresenta una condizione sospensiva l'esito della verifica circa la regolarità della posizione tributaria dell'affidatario nei confronti del Comune di Napoli, ai sensi di quanto disposto nel Programma 100 della R.P.P. (i cui contenuti sono ora stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del Documento Unico di Programmazione approvato con D.C.C. n.12 del 04.08.2016) e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che, ai sensi dell'art. 11 co.8 del DLGS. 163/2006 richiamato, deve essere valido e regolare all'atto dell'affidamento.	Ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.lgs. 163/2006 (i cui contenuti sono ora trasfusi nell'art. 32 co. 7 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs 50/2016), la verifica, con esito regolare del possesso dei prescritti requisiti generali in capo all'affidataria si configura non quale condizione risolutiva, bensì sospensiva del provvedimento di affidamento, che non potrà dispiegare i suoi effetti se non all'avverarsi dell'evento dedotto in condizione, così come, peraltro, si rileva rappresenta una condizione sospensiva l'esito della verifica circa la regolarità della posizione tributaria dell'affidatario nei confronti del Comune di Napoli, ai sensi di quanto disposto nel Programma 100 della R.P.P. (i cui contenuti sono ora stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del Documento Unico di Programmazione approvato con D.C.C. n.12 del 04.08.2016) e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che, ai sensi dell'art. 11 co.8 del DLGS. 163/2006 richiamato, deve essere valido e regolare all'atto dell'affidamento. A mente dell'art. 191 co. 1 del TUEL "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153 comma 5 (...)".
la determinazione dirigenziale n. (...) al punto (...) del dispositivo prevede "Autorizzare (...) e richiedere l'emissione dell'ordine di fornitura anticipata" laddove, nel preambolo, prevede la proroga dell'affidamento a far data (...). Si rileva, pertanto, l'avvio dell'esecuzione della prestazione ancor prima dell'adozione del provvedimento di affidamento in proroga (determinazione adottata il (...)) e registrata all'indice generale il (...) e dell'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Direttore dei Servizi finanziari attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 co.4 del TUEL nella formulazione antecedente alle modifiche e integrazioni introdotte dal D.lgs. n.118/2011. Si rammenta, su tale ultimo punto, il principio fondamentale contenuto nell'art. 191, co. 1 del TUEL che prevede la possibilità di "effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153 comma 5 (...)", in proposito si richiama l'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali (parere 5-6-giugno 2003) e la Corte dei Conti (ex multis deliberazione n. 20/2015/PAR).	Ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.lgs. 163/2006 (i cui contenuti sono ora trasfusi nell'art. 32 co. 7 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs 50/2016), la verifica, con esito regolare del possesso dei prescritti requisiti generali in capo all'affidataria si configura non quale condizione risolutiva, bensì sospensiva del provvedimento di affidamento, che non potrà dispiegare i suoi effetti se non all'avverarsi dell'evento dedotto in condizione, così come, peraltro, si rileva rappresenta una condizione sospensiva l'esito della verifica circa la regolarità della posizione tributaria dell'affidatario nei confronti del Comune di Napoli, ai sensi di quanto disposto nel Programma 100 della R.P.P. (i cui contenuti sono ora stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del Documento Unico di Programmazione approvato con D.C.C. n.12 del 04.08.2016) e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che, ai sensi dell'art. 11 co.8 del DLGS. 163/2006 richiamato, deve essere valido e regolare all'atto dell'affidamento. A mente dell'art. 191 co. 1 del TUEL "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153 comma 5 (...)".
Il contratto ha ad oggetto il conferimento di incarico professionale per la valutazione della quota azionaria di partecipazione posseduta dall'Ente nella (...), configurandosi quale contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2222 del c.c. e, pertanto, sottoposto alla disciplina del "Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 865 del 20/05/09, come, peraltro, espressamente chiarito dal medesimo contratto. Attesa la qualificazione del contratto (collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale), appare inconferente il richiamo - operato all'art. (...) del contratto - all'art. 257, co. 3, del DPR 207/2010 che disciplina, invece, la materia delle penali nell'ambito degli Appalti Pubblici per i servizi di architettura e ingegneria. Altrettanto inconferente appare il richiamo alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e il contestuale inserimento della relativa clausola di cui all'art. 3 della L. 136/2010 - che tra l'altro non appare aderente allo schema di clausola approvato dall'AVCP (ora ANAC) con Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010. In merito, si richiama la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136", secondo cui «Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (...))».	Il contratto deve recare contenuti che siano in linea con la qualificazione del medesimo (contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2222 del c.c.), nonché con la natura (intellettuale) delle prestazioni in esso dedotte (oggetto dello stesso).
L'art. (...) del contratto reca le clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto dall'Ente con la locale Prefettura, senza tuttavia dare atto dell'inoltro alla Prefettura della richiesta di informazione antimafia, postulata dalla clausola n. 4. Si osserva, infine, al riguardo, che l'art. 83, co. 3, del D.lgs. 159/2011 esclude espressamente dall'ambito applicativo della documentazione antimafia le "attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale".	Il contratto deve recare contenuti che siano in linea con la qualificazione del medesimo (contratto d'opera, ai sensi dell'art. 2222 del c.c.), nonché con la natura (intellettuale) delle prestazioni in esso dedotte (oggetto dello stesso).
Il testo contrattuale all'art. (...) riporta che la sottoscrizione del Patto di Integrità è stata resa da (...), tuttavia l'affidataria del servizio (...) del contratto in oggetto risulta essere la (...).	Operare le verifiche e le rettifiche di cui ai rilievi (...) che precedono.
Nello schema contrattuale si rinvencono nelle premesse, a pag. (...), delle incoerenze in ordine alla durata essendo riportato (...) e delle inesattezze, essendo indicato (...).	Operare le verifiche e le rettifiche di cui ai rilievi (...) che precedono.
Nel testo contrattuale si legge "C.F./Partita IVA (...)"; tuttavia dall'esame della visura camerale della C.C.I.A.A. di Napoli si evince che codice fiscale e partita Iva non coincidono.	Operare le verifiche e le rettifiche di cui ai rilievi (...) che precedono.
Nello schema contrattuale si rinviene all'art. (...), una inesattezza in ordine alla Municipalità in cui viene erogato il servizio, essendo riportato "Municipalità (...)".	Operare le verifiche e le rettifiche di cui ai rilievi (...) che precedono.
Nelle premesse contrattuali, a pag. (...) si riporta erroneamente "D.lgs. 163/2007", in luogo di D.lgs. 163/2006.	Operare la rettifica di cui al rilievo n. (...) e completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.
Si rileva l'incompleta formulazione del testo contrattuale laddove non vengono riportati gli estremi della nota attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e gli estremi del numero seriale del certificato di firma del dirigente abilitato alla sottoscrizione del presente contratto e del rappresentante legale dell'affidataria.	Operare la rettifica di cui al rilievo n. (...) e completare il testo contrattuale così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.

I contenuti dell'art. (...) dello schema contrattuale non appaiono pienamente in linea con le prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare, in ordine a termini e modalità di pagamento richiama l'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto, in luogo dell'art. (...); fissa termini e modalità di pagamento del corrispettivo per la progettazione in contrasto con le previsioni dell'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto; inoltre, in ordine alla regolamentazione dell'ipotesi della sospensione dei lavori, oltre a riportare disposizioni non coerenti con le previsioni di cui all'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto, è formulato in modo poco chiaro e lineare.	Il contenuto del testo contrattuale deve essere pienamente in linea con le prescrizioni degli atti presupposti, in particolare con le prescrizioni del C.S.A..
L'art. 4 dello schema contrattuale – rubricato "Durata" - fissa in "(...) giorni naturali e consecutivi" il termine per la redazione della progettazione esecutiva della parte impiantistica, a fronte dei (...) giorni naturali e consecutivi previsti dall'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto, senza, tuttavia, esplicitare se tale riduzione sia riconducibile all'offerta dell'appaltatore, formandone elemento di valutazione in sede di gara, ai sensi del citato articolo 3-bis del C.S.A..	Il contenuto del testo contrattuale deve essere pienamente in linea con le prescrizioni degli atti presupposti, in particolare con le prescrizioni del C.S.A..
Il contratto, a p. (...), riporta quale codice fiscale dell'operatore economico contraente (...) in luogo di (...), giusta visura ordinaria dell'affidataria rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Napoli trasmessa in visione.	Il contratto deve riportare correttamente il codice fiscale dell'operatore economico contraente ed il numero di polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.
Il contratto riporta quale numero di polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006 (...) in luogo di (...), giusta copia di garanzia trasmessa in visione.	Il contratto deve riportare correttamente il codice fiscale dell'operatore economico contraente ed il numero di polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.
Il contratto non individua gli interventi oggetto dei lavori di cui all'affidamento, né, sul punto, opera specifico richiamo alle premesse della determinazione di affidamento n. (...). La competente dirigenza affida i lavori alla società (...), "già titolare del contratto di appalto principale numero progressivo di registrazione (...)", senza, tuttavia, richiamare, nel contratto e negli atti ad esso presupposti, la procedura di gara adottata ai fini dell'affidamento del contratto (che, tra l'altro, incide sulla forma che il contratto deve assumere ai sensi delle "Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni" approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.145 del 10 marzo 2016). In ogni caso, il testo contrattuale opera richiami al D.lgs. 163/2006 (in particolare in materia di requisiti generali e polizza definitiva); sul punto si rappresenta che l'art. 216 del D.lgs. 50/2016 statuisce che il nuovo Codice degli Appalti trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente al 20 aprile 2016 ovvero, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per le procedure in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta sono inviati a decorrere da detta data. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.AC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. 163/2006 (ex multis proroghe e varianti in corso d'opera).	Il contratto deve richiamare compiutamente ed esaustivamente gli interventi oggetto dell'affidamento, nonché la procedura di gara adottata ai fini dell'affidamento stesso. Il contratto deve, altresì, dare atto della sottoscrizione, ad opera dell'operatore contraente, del Patto di integrità.
Il contratto non dà atto della sottoscrizione da parte dell'affidataria del Patto di integrità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015.	Il contratto deve richiamare compiutamente ed esaustivamente gli interventi oggetto dell'affidamento, nonché la procedura di gara adottata ai fini dell'affidamento stesso. Il contratto deve, altresì, dare atto della sottoscrizione, ad opera dell'operatore contraente, del Patto di integrità.
L'art. (...) del contratto riporta che la polizza fideiussoria è stata rilasciata in data (...). Si rileva un'incongruenza atteso che l'aggiudicazione definitiva al RTI affidataria è stata resa con decreto del Provveditore interregionale n. (...).	Operare le verifiche di cui ai rilievi (...) che precedono.
Il testo contrattuale, non appare connotato da una coerente esposizione dei contenuti in ordine agli obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, all'art. (...) è indicato un conto corrente dedicato alla commessa oggetto del contratto, tuttavia all'art. (...) si riportano le sanzioni pecuniarie da applicarsi al contraente nel caso in cui non si avvarrà né del "suddetto conto corrente dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni".	Operare le verifiche di cui ai rilievi (...) che precedono.
I richiami alle disposizioni normative di cui all'art. (...) del testo contrattuale appaiono inconferenti, atteso, tra l'altro, che l'art. 20 del Protocollo di Legalità e l'art. 22 del Patto di Integrità sono inesistenti.	Operare le verifiche di cui ai rilievi (...) che precedono.
Al punto (...) di pag. (...) del contratto si legge "RTI (...) come da atto di costituzione in RTI rep. (...)". Si rileva che l'atto di costituzione è repertoriato con numero (...).	Operare le verifiche di cui ai rilievi (...) che precedono.
Il contratto in oggetto e all'art. (...) riporta che l'importo dell'affidamento è pari ad € (...). Tuttavia la determinazione di affidamento n. (...) riporta che l'importo è pari € (...).	Operare le verifiche di cui ai rilievi (...) che precedono.
Nello schema contrattuale sono indicati quali soggetti legittimati a stipulare il medesimo, in nome, per conto e nell'interesse dell'ATI (...) (mandataria) / (...) (mandante), i Sigg.ri (...) – "giusto Atto Costitutivo di Raggruppamento in Associazione Temporanea di imprese rep. n. (...), successivamente integrato con Atto Ricognitivo rep. n.(...), giusto Atto di fusione rep. n. (...) e giusto visure camerali agli atti (...)". Tuttavia, dall'esame dei citati atti si rileva che (...) è rappresentante dell'impresa mandante (...) del raggruppamento affidatario, per il quale è stato conferito mandato speciale con rappresentanza in capo all'impresa mandataria (...) e, quindi, nel caso di specie, al solo (...).	Operare le verifiche richieste dai rilievi (...) che precedono. In particolare, il testo delle premesse contrattuali deve essere completo in ogni sua parte.

Lo schema contrattuale richiama vari provvedimenti dirigenziali adottati sin dal (...), che hanno disposto, nel tempo, ulteriori affidamenti di servizi complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.a), del D.Lgs. 163/2006. Si richiamano, sul punto, le osservazioni del Segretario Generale formulate in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. (...), secondo cui «(...) Peraltra, tali affidamenti, che non integrano ipotesi di varianti all'appalto principale ai sensi del D.Lgs. 163 e D.P.R. 207/2010, in quanto il vincolo contrattuale che sarebbe dovuto conseguire all'aggiudicazione dello stesso appalto non si è ancora perfezionato, incidano, comunque, sull'impianto del rapporto definito in sede di gara, dando luogo, sostanzialmente, ad una rinegoziazione dell'offerta (nello stesso progetto allegato alla proposta viene espressamente richiamato lo scopo di adeguare il progetto tecnico presentato per la gara). Tali considerazioni suggeriscono l'opportunità che la dirigenza competente, anche con l'assistenza dell'Avvocatura comunale, effettui una verifica sulla permanenza dei presupposti per la prosecuzione dell'appalto, a fronte di innovazioni normative sopravvenute che risultano ancora in evoluzione (...).»; tuttavia, di tale verifica della competente dirigenza non si dà espressamente atto né nello schema contrattuale né nei menzionati vari provvedimenti dirigenziali di disposizione degli ulteriori affidamenti. In particolare, poi, si rileva che con determinazione dirigenziale n. (...), registrata all'indice generale al n. (...), la competente dirigenza affida solo alla (...) - e non al raggruppamento - le attività afferenti la gestione dei procedimenti (...). Tale affidamento, pertanto, appare non trovare collocazione nell'ambito dell'appalto de quo e, quindi, non appare, altrettanto, trovare corretta collocazione la contabilizzazione del valore del predetto affidamento (€ (...) iva compresa) a (...) nell'importo contrattuale riconosciuto al raggruppamento affidatario per € (...).	Operare le verifiche richieste dai rilievi (...) che precedono. In particolare, il testo delle premesse contrattuali deve essere completo in ogni sua parte.
Nello schema contrattuale sono presenti elementi discordanti in ordine alla decorrenza dell'appalto de quo; infatti, nelle premesse è riportato che l'espletamento delle attività in oggetto decorre dal (...) mentre, all'art. (...), è riportato che decorre dal (...).	Operare le verifiche richieste dai rilievi (...) che precedono. In particolare, il testo delle premesse contrattuali deve essere completo in ogni sua parte.
Attesa la natura pluriennale della spesa in oggetto e, a maggior ragione, dell'eccessivo lasso temporale intercorso senza che sia stato perfezionato il vincolo contrattuale, la competente dirigenza deve opportunamente assicurare, all'atto della stipula del medesimo contratto, la sussistenza degli impegni di spesa assunti sulle varie annualità e, quindi, della necessaria copertura finanziaria.	Operare le verifiche richieste dai rilievi (...) che precedono. In particolare, il testo delle premesse contrattuali deve essere completo in ogni sua parte.
Tra gli atti presupposti al contratto le premesse contrattuali richiamano la Deliberazione di G.C. (...) mentre, la determinazione dirigenziale di affidamento n. (...) richiama la "deliberazione di Giunta Comunale n. (...)".	Operare le verifiche di cui ai rilievi nn. (...) che precedono.
La copia della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006 sottoscritta dal RTI affidatario (trasmessa in visione) riporta quale importo contrattuale "€ (...)", in luogo di "€ (...)", con conseguente ripercussione sulla definizione della somma garantita.	Operare le verifiche di cui ai rilievi nn. (...) che precedono.
L'art. (...) del contratto prevede che "La durata di esecuzione del contratto è di complessivi (...)", la determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva prevede, invece, che "il tempo per l'esecuzione dei lavori resta fissato in n. (...) come indicato nell'offerta tempo presentata dal costituendo RTI aggiudicatario."	Operare le verifiche di cui ai rilievi nn. (...) che precedono.
Le premesse contrattuali, a p. (...), prevedono che il RTI affidatario "ha indicato in sede di aggiudicazione, quale società qualificata per la progettazione esecutiva dei lavori (...) la (...) (" (...) (rispetto alla quale vengono, tra l'altro espletati tutti i controlli richiesti dalla normativa di settore), senza tuttavia esplicitare la natura del rapporto giuridico intercorrente tra di essi, né, sul punto, sono forniti elementi dalla determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che, peraltro, richiama, esclusivamente, gli operatori economici costituenti il raggruppamento affidatario.	Operare le verifiche di cui ai rilievi nn. (...) che precedono.
Le premesse contrattuali, a p. (...), prevedono che con "Determinazione del Direttore della Direzione (...) è stata indetta una gara aperta", la determinazione dirigenziale n. (...) di presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva prevede, invece, che con "Determinazione a contrarre del direttore della direzione (...) è stata attivata procedura aperta".	Operare le verifiche di cui ai rilievi nn. (...) che precedono.
Nell'importo contrattuale non è riportato correttamente il ribasso offerto del (...) %.	Operare le verifiche di cui ai rilievi nn. (...) che precedono.
Le penali da applicare all'aggiudicatario in caso di ritardo per la consegna degli elaborati progettuali e per l'esecuzione dei lavori, indicate nello schema contrattuale a pag. (...), non appaiono in linea con le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto, rispettivamente all'art. (...) e all'art. (...).	Operare le verifiche di cui ai rilievi nn. (...) che precedono.
La società contraente è indicata erroneamente in varie parti del contratto (...) in luogo della corretta denominazione sociale (...).	Operare le correzioni e le integrazioni richieste dai rilievi (...) che precedono.
A pag. (...) dello schema contrattuale il codice fiscale della società contraente è indicato in modo errato.	Operare le correzioni e le integrazioni richieste dai rilievi (...) che precedono.
L'art. (...) dello schema contrattuale riporta, tra la documentazione a cui è subordinata l'esecuzione dell'appalto de quo, il computo per i maggiori lavori quale allegato sub (...) che, tuttavia, non si rinviene tra la documentazione trasmessa in visione; inoltre, è riportato due volte "piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100".	Operare le correzioni e le integrazioni richieste dai rilievi (...) che precedono.
L'art. (...) dello schema contrattuale è incompleto, atteso che non riporta gli estremi della nota relativa alle quantificazioni delle sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.	Operare le correzioni e le integrazioni richieste dai rilievi (...) che precedono.